

# GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 16 luglio 2014

SI PUBBLICA TUTTI I  
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO  
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima, oltre alla Serie Generale, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:**

- 1<sup>a</sup> Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- 2<sup>a</sup> Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- 3<sup>a</sup> Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
- 4<sup>a</sup> Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- 5<sup>a</sup> Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, "Foglio delle inserzioni"**, è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

## AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale*, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: [gazzettaufficiale@giustiziacert.it](mailto:gazzettaufficiale@giustiziacert.it), curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: [gazzettaufficiale@giustizia.it](mailto:gazzettaufficiale@giustizia.it)

## SOMMARIO

### LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 3 luglio 2014, n. 99.

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America sul rafforzamento della cooperazione nella prevenzione e lotta alle forme gravi di criminalità, fatto a Roma il 28 maggio 2009.** (14G00111) ..... Pag. 1

### DECRETI PRESIDENZIALI

DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 maggio 2014.

**Istituzione della «Giornata nazionale per la lotta contro le leucemie, linfomi e mieloma».** (14A05464)..... Pag. 6

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 giugno 2014.

**Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi alluvionali e dei dissesti idrogeologici verificatisi nel periodo da novembre 2013 a febbraio 2014 nel territorio della Regione Umbria.** (14A05466)..... Pag. 7

### DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

**Ministero dell'ambiente  
e della tutela del territorio e del mare**

DECRETO 22 maggio 2014.

**Ridefinizione del perimetro del sito di bonifica di interesse nazionale di Livorno.** (14A05477)..... Pag. 8



**Ministero dell'economia  
e delle finanze**

DECRETO 18 giugno 2014.

**Cofinanziamento nazionale di un aiuto pubblico per il pagamento dei premi di assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante, per l'anno 2014, di cui agli artt. 68 - 70 del Regolamento CE n. 73/2009, ai sensi della legge n. 183/1987. (Decreto n. 25/2014).** (14A05486) ..... *Pag.* 12

DECRETO 18 giugno 2014.

**Cofinanziamento nazionale del progetto Life + n. LIFE12 ENV/IT/000719 «Technologies to stabilize soil organic carbon and farm productivity, promote waste value and climate change mitigation - CarbOnFarm», di cui al Regolamento CE n. 614/2007, ai sensi della legge n. 183/1987. (Decreto n. 26/2014).** (14A05487) ..... *Pag.* 13

DECRETO 18 giugno 2014.

**Cofinanziamento nazionale del programma di rilevazione dei dati di contabilità agraria aziendale su tutto il territorio nazionale (rete RICA), per l'anno 2014. (Decreto n. 27/2014).** (14A05488) . *Pag.* 14

DECRETO 18 giugno 2014.

**Cofinanziamento nazionale dei programmi di informazione e di promozione di ortofrutti freschi destinati al mercato interno ed ai paesi terzi, di cui al Regolamento di esecuzione (UE) n. 688 del 18 luglio 2011 che deroga per il 2011 al Regolamento (CE) n. 501/2008, Dec C (2011)8145 del 15 novembre 2011, terza annualità, ai sensi della legge n. 183/1987. (Decreto n. 28/2014).** (14A05489) ..... *Pag.* 15

DECRETO 18 giugno 2014.

**Cofinanziamento nazionale dei programmi concernenti azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli nei paesi terzi, di cui al Regolamento CE n. 501/2008 (Dec. C(2011) 8761 del 30 novembre 2011), terza annualità, ai sensi della legge n. 183/1987. (Decreto n. 29/2014).** (14A05490) ..... *Pag.* 17

DECRETO 18 giugno 2014.

**Cofinanziamento nazionale dell'annualità 2014 relativo al programma per la raccolta dei dati alieutici, di cui al regolamento CE n. 199/2008, ai sensi della legge n. 183/1987. (Decreto n. 30/2014).** (14A05491) ..... *Pag.* 18

DECRETO 18 giugno 2014.

**Rideterminazione del cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 per il Programma Operativo Regionale (POR) Campania FSE dell'obiettivo Convergenza, programmazione 2007-2013, per le annualità dal 2007 al 2013, al netto del prefinanziamento del 7,5 per cento. (Decreto n. 31/2014).** (14A05492) ..... *Pag.* 20

DECRETO 18 giugno 2014.

**Cofinanziamento nazionale a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 dell'azione «Sharing of selected information of the national situational picture between Italian and Slovenian Authorities trough EUROSUR» - HOME/2012/EBFX/CA/2002, nell'ambito delle azioni comunitarie di cui all'art. 7 della decisione n. 574/2007/CE, istitutiva del Fondo per le frontiere esterne. (Decreto n. 32/2014).** (14A05493). *Pag.* 22

DECRETO 18 giugno 2014.

**Cofinanziamento nazionale a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 dell'azione «Supporting emergency actions - measures to tackle migratory pressure - cultural and linguistic mediation» - HOME/2012/EBFX/CA/EA/3003, nell'ambito delle azioni comunitarie di cui all'art. 7 della decisione n. 574/2007/CE, istitutiva del Fondo per le frontiere esterne. (Decreto n. 33/2014).** (14A05494) ..... *Pag.* 23

DECRETO 18 giugno 2014.

**Cofinanziamento nazionale a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 dell'azione «Operation Mare Nostrum» - HOME/2012/EBFX/CA/EA/3004, nell'ambito delle azioni comunitarie di cui all'art. 7 della decisione n. 574/2007/CE, istitutiva del Fondo per le frontiere esterne. (Decreto n. 34/2014).** (14A05495). *Pag.* 24

**DECRETO 18 giugno 2014. Cofinanziamento nazionale a carico del Fondo di rotazione ex lege n. 183/1987 dell'azione specifica «Management of Critical Migration Flows 2012» - HOME/2012/EBFX/SA/3003, di cui all'art. 19 della decisione n. 574/2007/CE, istitutiva del Fondo per le frontiere esterne. (Decreto n. 35/2014).** (14A05496). *Pag.* 25

DECRETO 8 luglio 2014.

**Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 2,15%, con godimento 15 giugno 2014 e scadenza 15 dicembre 2021, terza e quarta tranche. (14A05525) . . . . .** *Pag.* 26



## DECRETO 8 luglio 2014.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 1,15%, con godimento 15 maggio 2014 e scadenza 15 maggio 2017, quinta e sesta tranche. (14A05526). . . . . Pag. 28

**Ministero delle infrastrutture  
e dei trasporti**

## DECRETO 26 giugno 2014.

Approvazione dei modelli di Certificati di Sicurezza. (Decreto n. 603/2014). (14A05484). . . . . Pag. 29

**Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali**

## DECRETO 30 giugno 2014.

Iscrizione di varietà ortive nel relativo Registro nazionale. (14A05465) . . . . . Pag. 58

**Ministero  
dello sviluppo economico**

## DECRETO 21 maggio 2014.

Liquidazione coatta amministrativa della «CO.SE.IN - Consorzio servizi integrati società cooperativa siglabile CO.SE.IN società cooperativa», in Casale Monferrato e nomina del commissario liquidatore. (14A05290) . . . . . Pag. 59

## DECRETO 29 maggio 2014.

Liquidazione coatta amministrativa della «Fema società cooperativa», in Spoleto e nomina del commissario liquidatore. (14A05291). . . . . Pag. 60

## DECRETO 29 maggio 2014.

Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa Sociale Lavoro Liberazione - Società Cooperativa Sociale Siglabile Lavoro Liberazione Soc. Coop. Sociale», in Alessandria e nomina del commissario liquidatore. (14A05293). . . . . Pag. 60

## DECRETO 29 maggio 2014.

Liquidazione coatta amministrativa della «Trebaldi società cooperativa agricola», in Mombaruzzo e nomina del commissario liquidatore. (14A05294). . . . . Pag. 61

## DECRETO 29 maggio 2014.

Liquidazione coatta amministrativa della «Istituto San Tommaso D'Aquino società cooperativa sociale - ONLUS in liquidazione», in Moncalieri e nomina del commissario liquidatore. (14A05328). . . . . Pag. 62

**Presidenza del Consiglio dei ministri**

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 8 luglio 2014.

Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi tra il 19 novembre ed il 3 dicembre 2013 nel territorio delle province di Foggia, Lecce e Taranto. (Ordinanza n. 173). (14A05499). . . . . Pag. 63

**DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ**

**Agenzia italiana del farmaco**

## DETERMINA 1° luglio 2014.

Autorizzazione a commercializzare fino ad esaurimento i lotti del medicinale per uso umano «Eritrocina» prodotti prima della determinazione di rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale con conseguente modifica stampati (Det. FV n. 276/2013 del 6 novembre 2013). (Determina FV n. 231/2014). (14A05501). . . . . Pag. 82

**Autorità garante per l'infanzia  
e l'adolescenza**

## DECRETO 6 giugno 2014.

Approvazione del conto finanziario per l'esercizio 2013. (14A05292). . . . . Pag. 84

**ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI**

**Agenzia italiana del farmaco**

Revoca dell'autorizzazione alla produzione di medicinali per uso umano, rilasciata alla società Laboratoires Boiron S.r.l. (14A05502) . . . . . Pag. 113



**Ufficio territoriale del governo di Trieste**

Ripristino di cognome in forma originaria (14A05482). . . . . Pag. 113

Ripristino di cognome in forma originaria (14A05483). . . . . Pag. 113

**SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 58****Agenzia italiana del farmaco**

**Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Risperidone Aurobindo Pharma Italia».** (14A05329)

**Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Azitrox».** (14A05330)

**Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Omegoil».** (14A05331)

**Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Valganciclovir Doc Generici».** (14A05332)

**Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Levocetirizina Ipc»** (14A05333)

**Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Efdege»** (14A05334)

**Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ticovac»** (14A05335)

**Autorizzazione all'immissione in commercio di taluni medicinali per uso umano.** (14A05336)

**Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Termarin».** (14A05337)

**Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Gadovist».** (14A05338)

**Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Paracetamolo, Guaifenesina e Fenilefrina Perrigo».** (14A05339)

**Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Paracetamolo Doc Generici».** (14A05340)

**Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Vardamir»** (14A05341)

**Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Fenicure»** (14A05342)

**Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Dissenten»** (14A05343)

**Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Coldetom»** (14A05344)

**Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Octanorm»** (14A05345)

**Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Diclorem Dolore».** (14A05346)

**Autorizzazione della variazione relativamente al medicinale per uso umano «Flolan».** (14A05347)

**Autorizzazione della variazione relativamente al medicinale per uso umano «Voltfast».** (14A05348)

**Autorizzazione della variazione relativamente al medicinale per uso umano «Voltaren».** (14A05349)

**Autorizzazione della variazione relativamente al medicinale per uso umano «Tazobac».** (14A05350)

**Autorizzazione della variazione relativamente al medicinale per uso umano «Ultraproct».** (14A05351)

**Autorizzazione della variazione relativamente al medicinale per uso umano «Ultralan Dermatologico».** (14A05352)

**Autorizzazione della variazione relativamente al medicinale per uso umano «Ultralan Dermatologico».** (14A05353)

**Autorizzazione della variazione relativamente al medicinale per uso umano «Tazocin».** (14A05354)

**Autorizzazione della variazione relativamente al medicinale per uso umano «Chimono».** (14A05355)

**Autorizzazione della variazione relativamente al medicinale per uso umano «Uniquin».** (14A05356)

**Autorizzazione della variazione relativamente al medicinale per uso umano «Nitens».** (14A05357)

**Autorizzazione della variazione relativamente al medicinale per uso umano «Liserdol».** (14A05358)



**Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali per uso umano «Circlet e Nuvaring».** (14A05359)

**Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Desloratadina Actavis PTC».** (14A05360)

**Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Nebivololo Teva».** (14A05361)

**Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Octanine».** (14A05362)

**Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Clopidogrel Tecnigen».** (14A05363)

**Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Influvac S».** (14A05364)

**Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Levofloxacin Teva».** (14A05365)

**Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Quetiapina Zentiva».** (14A05366)

**Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Differin».** (14A05367)

**Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Karbis».** (14A05368)

**Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Pafinur».** (14A05369)

**Autorizzazione della variazione relativamente al medicinale per uso umano «Taxceus».** (14A05370)

**Autorizzazione della variazione relativamente ai medicinali per uso umano «Emoclot e Klott»** (14A05371)

**Autorizzazione della variazione relativamente al medicinale per uso umano «Femipres Plus»** (14A05372)


**Autorizzazione della variazione relativamente al medicinale per uso umano «Iopamigita»** (14A05373)


**Autorizzazione della variazione relativamente al medicinale per uso umano «Jurnista».** (14A05375)

**Autorizzazione della variazione relativamente al medicinale per uso umano «Lybella».** (14A05376)

**Autorizzazione della variazione relativamente al medicinale per uso umano «Diflucan».** (14A05377)

**Autorizzazione della variazione relativamente al medicinale per uso umano «Anafranil».** (14A05378)





# LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 3 luglio 2014, n. 99.

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America sul rafforzamento della cooperazione nella prevenzione e lotta alle forme gravi di criminalità, fatto a Roma il 28 maggio 2009.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

La seguente legge:

Art. 1.

*Autorizzazione alla ratifica*

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America sul rafforzamento della cooperazione nella prevenzione e lotta alle forme gravi di criminalità, fatto a Roma il 28 maggio 2009.

Art. 2.

*Ordine di esecuzione*

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 24 dell'Accordo stesso.

2. Al fine di assicurare la migliore operatività dell'Accordo di cui all'articolo 1, entro il termine di centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono adottati i decreti a norma degli articoli 46, 49, 53 e 57 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Art. 3.

*Copertura finanziaria*

1. All'onere derivante dalla presente legge, pari a euro 10.248.000 per l'anno 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

*Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 luglio 2014

NAPOLITANO

RENZI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

MOGHERINI, *Ministro degli affari esteri*

ALFANO, *Ministro dell'interno*

Visto, il Guardasigilli: ORLANDO

ALLEGATO

ACCORDO FRA  
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

E

IL GOVERNO DEGLI STATI UNITI D'AMERICA  
SUL RAFFORZAMENTO DELLA COOPERAZIONE  
NELLA PREVENZIONE E LOTTA  
ALLE FORME GRAVI DI CRIMINALITÀ

Il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America (di seguito «le Parti»);

Mossi dal desiderio di cooperare più efficacemente come partner nella prevenzione e lotta alle forme gravi di criminalità, in particolare al terrorismo;

Riconoscendo che la condivisione di informazioni è una componente essenziale dell'azione di contrasto alle forme gravi di criminalità e, in particolare, al terrorismo;

Riconoscendo l'importanza della prevenzione e della lotta alle forme gravi di criminalità, in particolare al terrorismo, nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dell'uomo, segnatamente il diritto alla riservatezza della sfera privata;

Ispirandosi alla Convenzione riguardante l'approfondimento della cooperazione transfrontaliera, in particolare al fine di lottare contro il terrorismo, la criminalità transfrontaliera e la migrazione illegale, fatta a Prüm il 27 maggio 2005;



Intenzionati a rafforzare e incoraggiare la cooperazione fra le Parti in uno spirito di partenariato fondato su criteri di disponibilità delle informazioni e di reciprocità, in conformità con le rispettive legislazioni nazionali e con la normativa internazionale applicabile anche in materia di protezione dei dati personali;

Convengono quanto segue:

Art. 1.  
*Definizioni*

Ai fini del presente accordo,

1. Per profilo del DNA (schema identificativo del DNA ) si intende un codice alfabetico o numerico che rappresenta una serie di caratteristiche identificative della parte non codificante del campione di DNA umano analizzato, vale a dire la struttura molecolare particolare dei vari loci del DNA.

2. Per dati personali si intende qualsiasi informazione relativa ad una persona fisica identificata o identificabile (il «soggetto interessato»), inclusi i dati di riferimento, di cui al comma 4 del presente articolo, che sono riconducibili ad un soggetto.

3. Per trattamento dei dati personali si intende qualsiasi operazione o insieme di operazioni compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali, come raccolta, registrazione, organizzazione, memorizzazione, adattamento o modifica, ordinamento, estrazione, consultazione, uso, comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, raffronto o interconnessione, nonché blocco o eliminazione attraverso la cancellazione o la distruzione dei dati personali.

4. Per dati di riferimento si intendono il profilo del DNA e i relativi riferimenti (dati identificativi del DNA ) o i dati dattiloscopici e i relativi riferimenti (dati identificativi delle impronte digitali). I dati di riferimento non devono contenere alcun elemento che consenta l'identificazione diretta del soggetto interessato. I dati di riferimento non riconducibili ad un individuo (non tracciabili) devono essere riconoscibili come tali.

Art. 2.  
*Scopo e obiettivi del presente accordo*

1. Lo scopo del presente accordo è il rafforzamento della cooperazione fra la Repubblica italiana e gli Stati Uniti nella prevenzione e nell'attività investigativa di contrasto alle forme gravi di criminalità. Esso non incide sulle procedure di assistenza giudiziaria internazionali vigenti.

2. La facoltà di interrogazione prevista dal presente accordo è esercitata unicamente per la prevenzione e per l'attività investigativa di contrasto alle forme gravi di criminalità, compreso il caso in cui per un soggetto identificato alla frontiera siano necessari ulteriori accertamenti.

Art. 3.  
*Dati dattiloscopici*

Ai fini dell'attuazione del presente accordo, le Parti garantiscono la disponibilità dei dati di riferimento contenuti nei sistemi nazionali automatizzati di identificazione delle impronte digitali di cui all'articolo 1, paragrafo 4, creati per la prevenzione dei reati e le relative indagini. I dati di riferimento contengono unicamente i dati dattiloscopici ed un riferimento.

Art. 4.  
*Interrogazione automatizzata dei dati dattiloscopici*

1. Per la prevenzione e le indagini relative alle forme gravi di criminalità le Parti autorizzano i rispettivi punti di contatto nazionali, di cui all'articolo 5, ad accedere ai dati di riferimento dei loro sistemi automatizzati di identificazione delle impronte digitali all'uopo creati, con la facoltà di procedere ad interrogazioni automatizzate tramite il raffronto dei dati dattiloscopici. Le interrogazioni possono essere effettuate solo caso per caso e nel rispetto della legislazione nazionale delle Parti.

2. Il confronto dei dati dattiloscopici con i dati di riferimento conservati dalla Parte responsabile dello schedario viene effettuato dai punti di contatto nazionali interroganti mediante trasmissione automatizzata dei dati di riferimento necessari per una chiara concordanza.


Art. 5.  
*Punti di contatto nazionali e accordi di attuazione*

1. Per la trasmissione dei dati di cui all'articolo 4 ciascuna Parte designa uno o più punti di contatto nazionali. Le competenze dei predetti punti di contatto e le modalità di accesso alle banche dati sono disciplinate dalla legislazione nazionale della Parte che designa il punto di contatto.

2. Le modalità tecniche e procedurali relative alle interrogazioni effettuate ai sensi dell'articolo 4, compresi eventuali limiti quantitativi delle richieste, sono definite in una o più intese di attuazione. Tali intese includeranno anche un gruppo esaustivo di reati, che formeranno oggetto di cooperazione ai sensi delle rispettive legislazioni nazionali, punibili con una pena privativa della libertà superiore nel massimo ad un anno o con pene più severe.

Art. 6.  
*Trasmissione di ulteriori dati personali e di altre informazioni*

Qualora si constati la concordanza di dati dattiloscopici nell'ambito della procedura di cui all'articolo 4, la trasmissione di altri dati personali disponibili nonché di altre informazioni concernenti i dati di riferimento avviene in base alle procedure della Parte richiesta, nel rispetto della propria legislazione nazionale.



## Art. 7.

*Interrogazione automatizzata dei profili del DNA*

1. Per la prevenzione e le indagini relative alle forme gravi di criminalità, e solo qualora consentito dalle rispettive legislazioni nazionali, i punti di contatto nazionali di cui all'articolo 8 possono accedere ai dati di riferimento contenuti nei propri schedari di profili del DNA con la facoltà di procedere ad interrogazioni automatizzate tramite il raffronto dei profili del DNA. Le interrogazioni possono essere effettuate unicamente caso per caso e nel rispetto della legislazione nazionale della Parte interrogante e dei termini degli accordi o delle intese di attuazione di cui all'articolo 8.

2. Se nell'ambito di una interrogazione automatizzata si constata una concordanza tra un profilo del DNA trasmesso e profili del DNA registrati nello schedario dell'altra Parte, al punto di contatto nazionale interrogante sono notificati per via automatizzata i dati di riferimento con cui è stata trovata una concordanza. Qualora non si riscontri alcuna concordanza, ne viene data comunicazione in maniera automatizzata.

## Art. 8.

*Punto di contatto nazionale e accordi di attuazione*

1. Per la trasmissione dei dati di cui all'articolo 7 ciascuna Parte designa un punto di contatto nazionale. Le competenze dei predetti punti di contatto e le modalità di accesso alle banche dati sono disciplinate dalla legislazione nazionale della Parte che designa il punto di contatto.

2. Le modalità tecniche e procedurali relative alle interrogazioni effettuate ai sensi dell'articolo 7, compresi eventuali limiti quantitativi delle richieste, sono definite in uno o più accordi o intese di attuazione. Tali accordi o intese includeranno anche un gruppo esaustivo di reati, che formeranno oggetto di cooperazione ai sensi delle rispettive legislazioni nazionali, punibili con una pena privativa della libertà superiore nel massimo ad un anno o con una pena più severa.

## Art. 9.

*Trasmissione di ulteriori dati personali e di altre informazioni*

Qualora si constati la concordanza di profili del DNA nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7, la trasmissione di altri dati personali nonché di altre informazioni concernenti i dati di riferimento avviene in base alle procedure della Parte richiama e nel rispetto della propria legislazione nazionale.

## Art. 10.

*Trasmissione di dati personali e di altre informazioni per prevenire le forme gravi di criminalità incluso il terrorismo*

1. Per la prevenzione delle forme gravi di criminalità incluso il terrorismo le Parti, in singoli casi, per gli scopi del presente accordo, anche senza che sia loro richiesto, possono trasmettere ai rispettivi punti di contatto nazionali di cui al paragrafo 5, con le modalità e nel rispetto della propria legislazione nazionale, i dati personali di

cui al paragrafo 2, ove ciò sia necessario perché particolari circostanze fanno presumere che il soggetto(i) interessato(i):

a) commetterà o ha commesso reati terroristici o di matrice terroristica, oppure reati legati ad un gruppo o associazione terroristica, secondo la definizione di tali reati formulata dalla legislazione nazionale della Parte trasmittente; oppure

b) sta ricevendo o ha ricevuto un addestramento per commettere i reati di cui al sottoparagrafo a);

c) commetterà o ha commesso un reato grave, ovvero partecipa ad un gruppo o ad una associazione di criminalità organizzata.

2. I dati personali da trasmettere comprendono, se disponibili, anche il cognome, i nomi, i nomi precedenti, altri nomi, alias, varianti ortografiche dei nomi, il sesso, la data e il luogo di nascita, le attuali e le precedenti nazionalità, il numero di passaporto, numeri di altri documenti d'identità e dati dattiloscopici, nonché la descrizione di qualsiasi precedente giudiziario o delle circostanze che hanno dato origine alla presunzione di cui al paragrafo 1.

3. La Parte che trasmette i dati può, nel rispetto della propria legislazione nazionale, fissare le condizioni relative all'utilizzo di tali dati da parte dell'autorità ricevente. Se la Parte ricevente accetta tali dati, è soggetta a tali condizioni.

4. Non possono imporsi restrizioni generiche rispetto agli standard giuridici della Parte ricevente per il trattamento dei dati personali come condizione per la trasmissione dei dati ai sensi del paragrafo 3.

5. Oltre ai dati personali di cui al paragrafo 2, le Parti possono trasmettersi reciprocamente dati non personali relativi ai reati di cui al paragrafo 1.

6. Ciascuna Parte designa uno o più punti di contatto nazionali per lo scambio di dati personali e di altre informazioni con i punti di contatto dell'altra Parte, ai sensi del presente articolo. Le competenze dei punti di contatto nazionali sono disciplinate dalla legislazione nazionale applicabile.

## Art. 11.

*Riservatezza e protezione dei dati*


1. Le Parti riconoscono che la gestione e il trattamento dei dati personali vicendevolmente acquisiti sono di importanza cruciale per la compiuta attuazione del presente accordo, e che ciascuna Parte garantisca un equivalente livello di protezione dei dati personali.

2. Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare i dati personali con imparzialità e in conformità con le rispettive leggi:

a) assicurano che i dati personali forniti siano adeguati e pertinenti rispetto allo specifico scopo della trasmissione;

b) conservano i dati personali soltanto per il tempo necessario allo specifico scopo per il quale sono stati forniti o ulteriormente trattati ai sensi del presente accordo; e

c) garantiscono che i dati personali eventualmente inesatti siano tempestivamente sottoposti all'attenzione della Parte ricevente, affinché siano adottate le appropriate misure correttive.



## Art. 12.

*Limite al trattamento ai fini della protezione dei dati personali e di altre informazioni*

1. Fatto salvo l'articolo 10, paragrafo 3, ciascuna Parte può trattare i dati acquisiti ai sensi del presente accordo:

- a) per la finalità delle proprie indagini criminali;
- b) per prevenire una grave minaccia alla propria pubblica sicurezza;
- c) nei propri procedimenti giudiziari non penali o amministrativi direttamente connessi alle indagini di cui alla lettera a); oppure
- d) per qualsiasi altro scopo, soltanto con il previo consenso della Parte che ha trasmesso i dati.

2. Le Parti non comunicano i dati forniti ai sensi del presente accordo, ad alcuno Stato terzo, organismo internazionale o soggetto privato, senza il consenso della Parte che ha fornito i dati e senza le appropriate garanzie.

3. Una Parte può effettuare un'interrogazione automatizzata degli schedari di DNA o dati dattiloscopici dell'altra Parte, a norma degli articoli 4 o 7, e trattare i dati ottenuti attraverso tale interrogazione, compresa la comunicazione dell'esistenza o meno di un riscontro positivo, unicamente al fine di:

- a) accertare la concordanza tra i profili DNA o i dati dattiloscopici raffrontati;
- b) predisporre e inoltrare una successiva domanda di assistenza conformemente alla legislazione nazionale, incluse le norme sull'assistenza giudiziaria, in caso di concordanza dei dati; oppure
- c) effettuare la registrazione, secondo quanto richiesto o consentito dalla propria legislazione nazionale.

4. La Parte che gestisce lo schedario può trattare i dati che le vengono trasmessi dalla Parte che interroga nel corso dell'interrogazione automatizzata di cui agli articoli 4 e 7 solo se tale trattamento è necessario per realizzare un raffronto, rispondere per via automatizzata all'interrogazione o effettuare la registrazione ai sensi dell'articolo 14. Al termine del raffronto o della risposta automatizzata alle interrogazioni, i dati trasmessi sono immediatamente cancellati, a meno che non sia necessario un ulteriore trattamento per le finalità di cui al presente articolo, paragrafo 3, lettere b) e c).

## Art. 13.

*Rettifica, blocco e cancellazione dei dati*

1. A richiesta della Parte trasmittente, la Parte ricevente è tenuta a rettificare, bloccare o cancellare, conformemente alla propria legislazione nazionale, i dati ricevuti ai sensi del presente accordo che siano inesatti o incompleti, oppure se la propria raccolta o ulteriore trattamento contravviene al presente accordo o alle norme applicabili alla Parte trasmittente.

2. Quando una Parte viene a conoscenza dell'inesattezza dei dati ricevuti dall'altra Parte, ai sensi del presente accordo, adotta tutte le appropriate misure per prevenire che si faccia erroneamente affidamento su tali dati, includendo in particolare l'integrazione, la cancellazione o la rettifica di tali dati.

3. Ciascuna Parte informa l'altra se viene a conoscenza che i dati materiali da essa trasmessi all'altra Parte o ricevuti dall'altra Parte, ai sensi del presente accordo, sono inesatti od inattendibili o destano seri dubbi.

## Art. 14.

*Documentazione*

1. Ciascuna Parte conserva una registrazione della trasmissione e del ricevimento dei dati comunicati all'altra Parte, ai sensi del presente accordo. Tale registrazione serve a:

- a) garantire un efficace controllo sull'ammissibilità della trasmissione e sulla protezione dei dati, conformemente alla legislazione nazionale di ciascuna Parte;
- b) consentire alle Parti di esercitare appieno i diritti loro conferiti in virtù degli articoli 12 e 16; e
- c) garantire la sicurezza dei dati.

La registrazione comprende:

- a) le informazioni sul dato trasmesso e i motivi che hanno originato la trasmissione;
- b) la data della trasmissione; e
- c) il destinatario dei dati qualora gli stessi siano forniti ad altri soggetti.

I dati registrati sono protetti da idonee disposizioni contro ogni uso non conforme e altri usi impropri e sono conservati per due anni. Dopo la scadenza del termine di conservazione, i dati registrati sono immediatamente cancellati, salvo che ciò sia contrario alla legislazione nazionale, incluse le norme applicabili in materia di protezione e conservazione dei dati.

## Art. 15.

*Sicurezza dei dati*

Ogni Parte adotta le necessarie misure tecniche a livello organizzativo per tutelare i dati personali dalla distruzione accidentale o illecita, dalla perdita accidentale o dalla diffusione, dall'alterazione o dall'accesso non autorizzati o da qualsiasi tipo di trattamento non consentito. In particolare, le Parti adottano le opportune misure al fine di garantire che ai dati personali accedano esclusivamente le persone autorizzate.

Le intese di attuazione che disciplinano le procedure di interrogazione automatizzata degli schedari del DNA e dei dati dattiloscopici ai sensi degli articoli 4 e 7 prevedono:

- a) un uso appropriato delle moderne tecnologie al fine di garantire la tutela, la sicurezza, la riservatezza e l'integrità dei dati;
- b) l'impiego di procedure di criptazione e di autorizzazione riconosciute dalle competenti autorità allorché si ricorre a reti generalmente accessibili; e
- c) un dispositivo che garantisca lo svolgimento delle sole interrogazioni ammissibili.



## Art. 16.

*Trasparenza - fornitura delle informazioni ai soggetti interessati*

Il presente accordo non interferisce con gli obblighi giuridici delle Parti, come enunciato nelle rispettive legislazioni, di fornire ai soggetti interessati le informazioni relative alle finalità del trattamento e all'identità del controllore dei dati, ai destinatari o categorie di destinatari, all'esistenza del diritto di accesso e del diritto di rettifica dei dati che li riguardano, nonché di fornire qualsiasi altra informazione quali il fondamento giuridico dell'operazione di trattamento cui sono destinati i dati, i limiti temporali per la memorizzazione dei dati e il diritto di ricorso, nel rispetto delle predette legislazioni.

Tali informazioni possono essere negate conformemente alle rispettive legislazioni delle Parti, incluso il caso in cui la fornitura di tali dati possa pregiudicare:

- a) le finalità per le quali i dati sono stati richiesti, ottenuti o trattati;
- b) indagini o procedimenti giudiziari condotti dalle competenti autorità della Repubblica italiana o dalle competenti autorità degli Stati Uniti; o
- c) i diritti e le libertà di terzi.

## Art. 17.

*Informazione*

Prevvia richiesta, la Parte ricevente informa la Parte trasmittente in merito al trattamento dei dati forniti e al risultato conseguito. La Parte ricevente garantisce la tempestiva comunicazione della risposta alla Parte trasmittente.

## Art. 18.

*Rapporti con altri accordi e con il diritto interno*

1. Il presente accordo non limita né pregiudica le disposizioni di qualunque trattato o altro accordo, i rapporti in atto in materia di applicazione della legge o la normativa nazionale che consentono la condivisione delle informazioni tra la Repubblica italiana e gli Stati Uniti.

2. Il presente accordo non conferisce diritti ad alcun soggetto privato, neppure ad acquisire, eliminare od escludere qualsiasi elemento di prova, oppure ad impedire la condivisione dei dati personali. Tuttavia, i diritti esistenti a prescindere dal presente accordo non sono pregiudicati.

## Art. 19.

*Consultazioni*

1. Le Parti si consultano regolarmente sull'applicazione delle disposizioni del presente accordo.

2. In caso di controversie sull'interpretazione o applicazione del presente accordo, le Parti si consultano al fine di agevolare la risoluzione.

## Art. 20.

*Spese*

Ciascuna Parte onora le spese sostenute dalle proprie autorità nell'applicazione del presente accordo. In casi particolari le Parti possono concordare intese diverse, nel rispetto della rispettiva legislazione nazionale.

## Art. 21.

*Durata dell'accordo*

Il presente accordo resta in vigore a tempo indeterminato. Entrambe le Parti possono recedere dal Presente accordo con preavviso scritto di tre mesi da inviarsi all'altra Parte. Le disposizioni del Presente accordo continuano ad applicarsi ai dati forniti precedentemente a tale cessazione.

## Art. 22.

*Modifiche*

1. Su richiesta di una delle Parti esse avviano le consultazioni per la modifica del presente accordo.

2. Il presente accordo può essere modificato con accordo scritto delle Parti in qualsiasi momento.

## Art. 23.

*Organi preposti all'applicazione dell'accordo*

Gli organi preposti all'applicazione del presente accordo sono:

per il Governo della Repubblica italiana: il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno;

per il Governo degli Stati Uniti d'America: il Dipartimento di Giustizia e il Dipartimento per la Sicurezza Interna.

## Art. 24.

*Entrata in vigore*

Il presente accordo entra in vigore alla data della nota più recente che esaurisce uno scambio di note diplomatiche tra le Parti con le quali le stesse si informano ufficialmente del completamento delle proprie procedure interne applicabili ai fini dell'entrata in vigore. Le disposizioni degli articoli da 7 a 9 non si applicano fino alla conclusione degli accordi o intese di attuazione di cui all'articolo 8 e alla data della nota più recente che esaurisce uno scambio di note diplomatiche tra le Parti indicanti che ognuna di esse è in condizione di applicare tali articoli su base reciproca. Lo scambio ha luogo soltanto se le legislazioni di entrambe le Parti consentono il tipo di rilevamento del DNA di cui agli articoli da 7 a 9.


Fatto a Roma, il 28 maggio del 2009, in duplice copia, nella lingua italiana e inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede.



**PER IL GOVERNO DELLA  
REPUBBLICA ITALIANA:**



**PER IL GOVERNO DEGLI  
STATI UNITI D'AMERICA:**



#### LAVORI PREPARATORI

*Senato della Repubblica* (atto n. 1053):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (BONINO) e dal Ministro dell'interno (ALFANO) in data 24 settembre 2013.  
Assegnato alla 3<sup>a</sup> commissione (affari esteri, emigrazione), in sede referente, il 30 settembre 2013 con pareri delle commissioni 1<sup>a</sup>, 2<sup>a</sup> e 5<sup>a</sup>.  
Esaminato dalla 3<sup>a</sup> commissione, in sede referente, il 3 e 16 ottobre 2013. Esaminato in aula e approvato il 7 gennaio 2014.

*Camera dei deputati* (atto n. 1927):

Assegnato alla III commissione (affari esteri e comunitari), in sede referente, il 10 gennaio 2014 con pareri delle commissioni I, II e V.  
Esaminato dalla III Commissione, in sede referente, il 22 gennaio 2014; il 18 e 25 marzo 2014; il 9 aprile 2014.  
Esaminato in aula il 19 giugno 2014 e approvato il 25 giugno 2014.

14G00111

## DECRETI PRESIDENZIALI

DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI  
MINISTRI 22 maggio 2014.

**Istituzione della «Giornata nazionale per la lotta contro le leucemie, linfomi e mieloma».**

IL PRESIDENTE  
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» ed in particolare l'art. 5, comma 2, lettera e);

Visto l'art. 45 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del Servizio sanitario nazionale», che riconosce la funzione delle associazioni di volontariato;


Vista la legge-quadro sul volontariato 11 agosto 1991, n. 266, che riconosce il ruolo fondamentale ed insostituibile delle associazioni di volontariato operanti nel settore delle patologie oncologiche;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2006 con la quale è indetta la giornata nazionale per la lotta contro le leucemie, linfomi e mieloma, per il 21 giugno del solo anno 2006;

Visto il vigente Piano sanitario nazionale che sottolinea l'importanza fondamentale della ricerca nella realizzazione degli obiettivi di salute pubblica ed espressamente richiama, fra le strategie di sistema, come siano indispensabili le sinergie fra ricerca pubblica e ricerca privata;

Visto il Piano oncologico nazionale 2010-2012 che affronta tutti i problemi connessi all'oncologia, dalla prevenzione alle cure palliative ed, in particolare, quanto indicato nel connesso documento tecnico di indirizzo per ridurre il carico di malattia del cancro per il 2011-2013;

Tenuto conto che la lotta alle malattie tumorali e la tutela della salute del bambino e dell'adolescente costituiscono obiettivi generali del suddetto Piano sanitario nazionale e che la lotta alle patologie oncologiche, in ragione dei dati in materia di incidenza e di prevalenza, costituisce una priorità in ambito sanitario;



Considerato che l'Associazione italiana contro le leucemie, linfomi e mieloma Onlus (A.I.L.) con nota del 19 luglio 2012 ha presentato richiesta affinché la giornata nazionale per la lotta contro le leucemie, linfomi e mieloma sia indetta stabilmente per il giorno 21 giugno di ogni anno;

Considerata l'esigenza di accrescere la sensibilizzazione dei cittadini nei confronti di tali malattie, e di sviluppare il senso di solidarietà nei confronti dei malati e delle loro famiglie;

Ritenuta l'opportunità di promuovere una giornata orientata a focalizzare l'attenzione sui problemi delle leucemie, dei linfomi e del mieloma, sui problemi della persona affetta da tali malattie e di quanti sono coinvolti direttamente o indirettamente nel vissuto delle medesime;

Sentito il Consiglio dei ministri;

E M A N A

la seguente direttiva:

È indetta la «Giornata nazionale per la lotta contro le leucemie, linfomi e mieloma» per il giorno 21 giugno di ogni anno.

In occasione di tale giornata, le amministrazioni pubbliche, anche in coordinamento con l'Associazione italiana contro le leucemie, linfomi e mieloma, e con le altre associazioni di pazienti e di volontariato, promuovono, nell'ambito delle rispettive competenze, iniziative di informazione volte a sviluppare il senso di solidarietà, nei confronti dei malati e delle loro famiglie, e a sottolineare il valore della ricerca.

La presente direttiva, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 maggio 2014

*Il Presidente:* RENZI

Registrato alla Corte dei conti il 17 giugno 2014

Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esterni, reg. prev. n. 1724

14A05464

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 giugno 2014.

**Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi alluvionali e dei dissesti idrogeologici verificatisi nel periodo da novembre 2013 a febbraio 2014 nel territorio della Regione Umbria.**

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI  
NELLA RIUNIONE DEL 30 GIUGNO 2014

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, recante: «Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»;

Visto l'art. 10 del decreto-legge del 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;

Considerato che nel periodo da novembre 2013 a febbraio 2014 il territorio della regione Umbria è stato colpito da eccezionali eventi alluvionali e da dissesti idrogeologici che hanno determinato fenomeni franosi, danneggiamenti ad edifici privati, alle infrastrutture viarie ed alle attività produttive;

Considerato, inoltre, che detti eventi hanno provocato l'esondazione di corsi d'acqua, l'interruzione di collegamenti viari, determinando forti disagi alla popolazione interessata;

Considerato, quindi, che la situazione sopra descritta ha determinato una situazione di pericolo per l'incolumità delle persone, provocando l'evacuazione di alcuni nuclei familiari dalle loro abitazioni;

Considerato che l'art. 2, comma 1-ter, del decreto-legge 12 maggio 2014, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 2014, n. 93, ha disposto la riassegnazione nell'esercizio finanziario 2014, della somma di 100 milioni di euro, al Fondo per le emergenze nazionali, di cui all'art. 5, comma 5-quinquies della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Vista la nota della regione Umbria del 25 marzo 2014;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 ottobre 2012 concernente gli indirizzi per lo svolgimento delle attività propedeutiche alle deliberazioni del Consiglio dei Ministri e per la predisposizione delle ordinanze di cui all'art. 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modifiche ed integrazioni;

Visti gli esiti dei sopralluoghi effettuati dai tecnici del Dipartimento della protezione civile nei giorni 14 e 15 aprile 2014;

Ritenuto, pertanto, necessario provvedere tempestivamente a porre in essere tutte le iniziative di carattere straordinario finalizzate al superamento della grave situazione determinatasi a seguito degli eventi calamitosi in rassegna;

Tenuto conto che detta situazione di emergenza, per intensità ed estensione, non è fronteggiabile con mezzi e poteri ordinari;

Ritenuto, quindi, che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della citata legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, per la dichiarazione dello stato di emergenza;

Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;

Delibera:

Art. 1.

1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, commi 1 e 1-bis, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modifiche ed integrazioni, è dichiarato, fino al centottantesimo giorno



dalla data del presente provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi alluvionali e dei dissesti idrogeologici verificatisi nel periodo da novembre 2013 a febbraio 2014 nel territorio della regione Umbria.

2. Per l'attuazione degli interventi da effettuare nella vigenza dello stato di emergenza, ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, si provvede con ordinanze, emanate dal Capo del Dipartimento della protezione civile, acquisita l'intesa della regione interessata, in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, nei limiti delle risorse di cui al comma 4.

3. Alla scadenza del termine di cui al comma 1, la regione Umbria provvede, in via ordinaria, a coordinare gli interventi conseguenti all'evento finalizzati al superamento della situazione emergenziale in atto.

4. Per l'attuazione dei primi interventi, nelle more della ricognizione in ordine agli effettivi ed indispensabili fabbisogni, si provvede nel limite di 3,5 milioni di euro a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 5, comma 5-*quinquies* della legge 24 febbraio 1992, n. 225, che presenta le necessarie disponibilità.

La presente delibera verrà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 giugno 2014

*Il Presidente:* RENZI

14A05466

## DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

### MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 22 maggio 2014.

**Ridefinizione del perimetro del sito di bonifica di interesse nazionale di Livorno.**

#### IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, recante «Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale»;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale»;

Visto in particolare l'art. 252, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 che attribuisce al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio la competenza sulla procedura di bonifica dei siti nazionali di bonifica;

Visto il decreto ministeriale 18 settembre 2001, n. 468 «Regolamento recante: Programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale» che individua, tra gli altri, il sito di «Livorno» come intervento di bonifica di interesse nazionale;


Visto il decreto del Ministero dell'ambiente del 24 febbraio 2003 di perimetrazione del sito di interesse nazionale di «Livorno»;

Vista la legge 7 agosto 2012, n. 134, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante Misure urgenti per la crescita del Paese»;

Visto in particolare l'art. 36-*bis*, comma 3, della legge 7 agosto 2012, n. 134 che stabilisce che, su richiesta della Regione interessata, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti gli enti locali interessati, può essere ridefinito il perimetro dei siti di interesse nazionale, fermo restando che rimangono di competenza regionale le necessarie operazioni di verifica ed eventuale bonifica della porzione di siti che, all'esito di tale ridefinizione, esuli dal sito di interesse nazionale;

Vista la deliberazione della giunta regionale della Regione Toscana n. 296 del 22 aprile 2013, trasmessa con nota del 3 maggio 2013 con protocollo n. 117880, acquisita dalla direzione generale per la tutela del territorio e delle risorse idriche del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare al protocollo n. 35286 del 6 maggio 2013, con la quale la Regione Toscana ha approvato una ridefinizione del perimetro del sito di bonifica di interesse nazionale di «Livorno» con allegate una «Relazione tecnica sullo stato dei procedimenti e sui livelli di contaminazione dei SIN Massa e Carrara, Livorno e Piombino» ed una «Relazione tecnica sullo stato dei procedimenti e dei livelli di contaminazione del SIN di Livorno»;

Vista la nota della direzione generale per la tutela del territorio e delle risorse idriche del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 12 luglio 2013 con protocollo n. 42874 con la quale si è chiesto



alla Regione Toscana di precisare gli elementi sopravvenuti che giustificano una rinnovata e diversa valutazione dell'ambito di territorio da includere nel sito di interesse nazionale di bonifica rispetto a quella espressa ai fini dell'adozione della perimetrazione originaria contenuta nel decreto ministeriale del 24 febbraio 2003;

Vista la nota della Regione Toscana del 18 luglio 2013, acquisita dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare al protocollo n. 43676 del 19 luglio 2013, nella quale si precisa che gli elementi sopravvenuti che hanno spinto a valutazioni differenti rispetto a quanto originariamente espresso ai fini dell'adozione della perimetrazione originaria sono tutti riportati nelle relazioni allegare alla deliberazione della giunta regionale della Regione Toscana n. 296 del 22 aprile 2013, specificando che dalla lettura di tali relazioni emerge chiaramente che l'elemento sopravvenuto rispetto alla perimetrazione attuata con il citato decreto del Ministero dell'ambiente del 24 febbraio 2003 è il quadro conoscitivo più ampio che, per quanto con i limiti evidenziati, ha consentito di avanzare la proposta di ripermetrazione;

Vista la nota della direzione generale per la tutela del territorio e delle risorse idriche del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 23 luglio 2013 con protocollo n. 44030 con la quale è stata convocata una conferenza di servizi per il giorno 31 luglio 2013 con all'ordine del giorno la «Ridefinizione del perimetro dei siti di interesse nazionale di Livorno e Massa e Carrara ai sensi del comma 3 dell'art. 36-bis della legge n. 134/12», al fine di acquisire il prescritto parere degli enti locali interessati a dette ripermetrazioni;

Vista la deliberazione della giunta provinciale di Livorno n. 129 del 29 luglio 2013, avente per oggetto «Sito di interesse nazionale di Livorno, conferenza di servizi ministeriale del 31 luglio 2013 nell'ambito del procedimento di ripermetrazione del sito di interesse nazionale di Livorno. Espressione di parere favorevole alla proposta di cui alla delibera regionale n. 296 del 22 aprile 2013»;

Vista la deliberazione della giunta comunale di Livorno n. 308 del 30 luglio 2013, acquisita dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare al protocollo n. 44856/TRI del 31 luglio 2013, avente per oggetto «Approvazione della ripermetrazione del sito di interesse nazionale» e relativa al sito di interesse nazionale di bonifica di «Livorno»;

Visto il parere dell'ISPRA, anticipato via e-mail in data 24 luglio 2013 e successivamente trasmesso con nota del 19 agosto 2013 con protocollo n. 33617, acquisita dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare al protocollo n. 46653 del 4 settembre 2013, relativamente alla proposta di ripermetrazione del sito di in-

teresse nazionale di bonifica di «Livorno» avanzata dalla Regione Toscana;

Visto l'ulteriore parere dell'ISPRA trasmesso con nota del 29 luglio 2013 con protocollo n. 31042, acquisita dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare al protocollo n. 44623 del 29 luglio 2013, relativamente alla proposta di ripermetrazione del sito di interesse nazionale di bonifica di «Livorno» avanzata dalla Regione Toscana;

Visto il verbale della conferenza di servizi del 31 luglio 2013 che, dopo ampia ed approfondita discussione, sulla base delle precisazioni degli enti locali e della Regione Toscana, ha adottato le seguenti conclusioni:

è confermata la competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per le seguenti aree a terra del sito di interesse nazionale di bonifica di «Livorno»: area centrale ENEL, aree di competenza della società ENI. Per quanto riguarda alcune aree limitrofe alla raffineria si rinvia ogni decisione a successivi approfondimenti;

per tutte le restanti aree a terra ricomprese finora nella perimetrazione del sito di interesse nazionale di bonifica di «Livorno» e non citate nel precedente punto a), la titolarità delle procedure di bonifica di cui all'art. 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è di competenza della Regione Toscana;

per le aree dei canali industriali, per le aree portuali e per le aree marino-costiere viene sospeso il percorso di attribuzione, in pendenza degli approfondimenti che scaturiranno dal tavolo tecnico tra la Regione Toscana, la Provincia di Livorno, il Comune di Livorno, l'Autorità Portuale di Livorno e l'ISPRA;

Vista la relazione «Raccolta ragionata di atti tecnici ed amministrativi a supporto della proposta di ripermetrazione del sito di interesse nazionale di Livorno», predisposta da Comune di Livorno, Provincia di Livorno, Autorità portuale di Livorno e Regione Toscana, trasmessa dalla Regione Toscana con nota del 10 settembre 2013, acquisita dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare al protocollo n. 47576 del 10 settembre 2013;

Vista la nota della direzione generale per la tutela del territorio e delle risorse idriche del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 1° ottobre 2013 con protocollo n. 49975/TRI con la quale è stata convocata una conferenza di servizi per il giorno 8 ottobre 2013 con all'ordine del giorno la «Delibera di giunta regionale n. 296 del 2 aprile 2013 ed i relativi allegati finalizzati alla ridefinizione del perimetro del SIN di Livorno, ai sensi del comma 3 dell'art. 36-bis della legge n. 134/12, trasmessa dalla Regione Toscana mediante



PEC del 3 maggio 2013, acquisita dal MATTM al prot. 35286 del 6/5/2013», al fine di acquisire il prescritto parere degli enti locali interessati a dette ripermetrazioni;

Visto il parere dell'ISPRA trasmesso con nota del 7 ottobre 2013 con protocollo n. 39793, acquisita dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare al protocollo n. 50711 dell'8 ottobre 2013, relativamente agli aspetti delle aree a terra della Relazione «Raccolta ragionata di atti tecnici ed amministrativi a supporto della proposta di ripermetrazione del sito di interesse nazionale di Livorno»;

Visto il verbale della conferenza di servizi dell'8 ottobre 2013 che, dopo ampia ed approfondita discussione, sulla base delle precisazioni degli Enti Locali e della Regione Toscana, ha adottato le seguenti conclusioni:

è confermata la competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per le seguenti aree a terra del sito di interesse nazionale di bonifica di «Livorno»: area centrale ENEL ed aree di competenza della società ENI, così come risulta dalla planimetria allegata al presente decreto, nonché le aree marino-costiere (ubicate all'esterno delle dighe foranee e fino al limite dell'attuale perimetrazione del SIN, cioè circa 3 km dalla costa) che, dalle indagini di caratterizzazione eseguite da ICRAM, non sono risultate sotto i valori di intervento;

per tutte le restanti aree a terra ricomprese finora nella perimetrazione del sito di interesse nazionale, incluse le vasche di colmata a mare, le aree dei canali industriali e le aree portuali (incluse all'interno delle dighe foranee) sono di competenza della Regione Toscana;

si chiede alla Regione Toscana di assicurare la massima priorità di intervento all'area ex Delphi che nella falda presenta surnatante proveniente dall'area medesima;

Visto il parere dell'ISPRA, illustrato nel corso della conferenza di servizi dell'8 ottobre 2013 e poi trasmesso con nota del 30 dicembre 2013 con protocollo n. 51526, acquisita dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare al protocollo n. 59338 del 30 dicembre 2013, relativamente agli aspetti delle aree a mare della relazione «Raccolta ragionata di atti tecnici ed amministrativi a supporto della proposta di ripermetrazione del sito di interesse nazionale di Livorno»;

Visto il decreto della direzione generale per la tutela del territorio e delle risorse idriche del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 4767/TRI/DI/B del 10 dicembre 2013 recante il provvedimento finale di adozione, ex art. 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, delle determinazioni conclusive della conferenza di servizi dell'8 ottobre 2013;

Considerato che l'ufficio cartografico della direzione generale tutela del territorio e delle risorse idriche del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha provveduto a rielaborare una cartografia su base CTR della Regione Toscana della nuova perimetrazione del sito di interesse nazionale di «Livorno» così come definita nel corso della conferenza di servizi dell'8 ottobre 2013;

Decreta:

Art. 1.

1. Il perimetro del sito di interesse nazionale di «Livorno» viene ridefinito così come riportato nella tavola allegata al presente decreto e limitato alle seguenti aree a terra: area centrale ENEL ed aree di competenza della società ENI (queste ultime limitatamente a quelle indicate nella tavola); nonché alle aree marino-costiere (ubicate all'esterno delle dighe foranee e fino al limite dell'attuale perimetrazione del SIN, cioè circa 3 km dalla costa) che, dalle indagini di caratterizzazione eseguite da ICRAM, non sono risultate sotto i valori di intervento.

2. La cartografia ufficiale del nuovo perimetro del sito di interesse nazionale di «Livorno» è conservata in originale presso la direzione generale per la tutela del territorio e delle risorse idriche del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed in copia conforme presso la Regione Toscana.

Art. 2.

1. Per tutte le aree a terra ricomprese finora nella perimetrazione del sito di interesse nazionale di bonifica di «Livorno», incluse le vasche di colmata a mare, le aree dei canali industriali e le aree portuali (incluse all'interno delle dighe foranee), e per le aree marino-costiere (ubicate all'esterno delle dighe foranee e fino al limite dell'attuale perimetrazione del Sito di Interesse Nazionale, cioè circa 3 km dalla costa) che, dalle indagini di caratterizzazione eseguite da ICRAM, sono risultate sotto i valori di intervento, non riportate nella cartografia allegata, la Regione Toscana subentra al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nella titolarità del relativo procedimento ai sensi dell'art. 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Art. 3.


1. Il presente decreto, con l'allegata cartografia, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 maggio 2014


*Il Ministro:* GALLETTI



# Perimetrazione del sito di interesse nazionale LIVORNO



14A05477



## MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 18 giugno 2014.

**Cofinanziamento nazionale di un aiuto pubblico per il pagamento dei premi di assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante, per l'anno 2014, di cui agli artt. 68 - 70 del Regolamento CE n. 73/2009, ai sensi della legge n. 183/1987. (Decreto n. 25/2014).**

L'ISPETTORE GENERALE CAPO  
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987 ed in particolare il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2007, concernente la modifica delle procedure di pagamento;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle Amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141/99 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che devolve al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - d'intesa con le Amministrazioni competenti - la determinazione della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria che, al fine di assicurare l'intesa di cui alla predetta delibera CIPE n. 141/99, ha istituito un apposito Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.;

Vista la delibera CIPE n. 89/2000 del 4 agosto 2000, concernente direttive generali per l'intervento del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987, a favore di programmi, progetti e azioni in regime di cofinanziamento con l'Unione europea;

Visto il regolamento CE del Consiglio n. 73/2009 del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune ed istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori;

Visto in particolare l'art. 70 del predetto regolamento CE del Consiglio n. 73/2009 del 19 gennaio 2009, che prevede che gli Stati membri possano concedere contributi finanziari per il pagamento dei premi di assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante a copertura del rischio di perdite economiche causate da avversità atmosferiche e da epizootie o malattie delle piante o infestazioni parassitarie;

Visto il regolamento CE della Commissione n. 639/2009 del 22 luglio 2009 recante modalità di applicazione del regolamento CE del Consiglio n. 73/2009;

Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 29 luglio 2009, recante disposizioni per l'attuazione dell'art. 68 del predetto regolamento CE del Consiglio n. 73/2009 del 19 gennaio 2009;

Visto in particolare l'art. 11 del predetto decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 29 luglio 2009, che prevede un contributo comunitario di 70.000.000,00 di euro, pari al 75 per cento dell'ammontare complessivo, per il pagamento dei predetti premi di assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante;

Vista la nota del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 7033 del 27 marzo 2014, che quantifica in 93.333.333,33 euro il contributo complessivo relativo ai predetti premi di assicurazione, per l'anno 2014;

Vista la medesima nota del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 7033 del 27 marzo 2014 che, a fronte di contributi comunitari pari a 70.000.000,00 euro, richiede l'intervento del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987 per il cofinanziamento della quota nazionale, ammontante a 23.333.333,33 euro, pari al 25 per cento del contributo complessivo relativo ai suddetti premi di assicurazione;

Viste le risultanze del Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione del 26 maggio 2014;

Decreta:

1. Ai fini della copertura del rischio di perdite economiche causate da avversità atmosferiche e da epizootie o malattie delle piante o infestazioni parassitarie, è autorizzato, per l'anno 2014, a valere sulle risorse del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987, il cofinanziamento statale di 23.333.333,33 euro, per il pagamento dei premi di assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante.

2. Le erogazioni, a valere sulle quote di cofinanziamento di cui al punto 1, vengono effettuate secondo le modalità previste dalla normativa vigente, sulla base delle richieste inoltrate dall'AGEA.

3. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, l'AGEA e gli organismi pagatori regionali effettuano tutti i controlli circa la sussistenza, anche in capo ai beneficiari, dei presupposti e dei requisiti di legge che giustificano le erogazioni di cui al punto 2, nonché verificano che i finanziamenti comunitari e nazionali siano utilizzati entro le scadenze previste ed in conformità alla normativa comunitaria e nazionale vigente.



4. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali comunica al Fondo di rotazione eventuali riduzioni di risorse operate dalla Commissione europea, al fine di adeguare la corrispondente quota a carico del Fondo di rotazione.

5. In caso di restituzione, a qualunque titolo, di risorse comunitarie alla Commissione europea, il predetto Ministero e AGEA si attivano anche per la restituzione al Fondo di rotazione, di cui al punto 1, delle corrispondenti quote di cofinanziamento nazionale già erogate.

6. Al termine dell'intervento il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali trasmette al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - I.G.R.U.E. una relazione sullo stato di attuazione dello stesso, con evidenza degli importi riconosciuti dalla Commissione europea e delle eventuali somme da disimpegnare a valere sull'autorizzazione di spesa a carico del Fondo di rotazione, di cui al punto 1 del presente decreto.

7. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 giugno 2014

*L'Ispettore generale capo:* DI NUZZO

Registrato alla Corte dei conti l'8 luglio 2014

Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze reg.ne prev. n. 2156

14A05486

DECRETO 18 giugno 2014.

**Cofinanziamento nazionale del progetto Life + n. LIFE12 ENV/IT/000719 «Technologies to stabilize soil organic carbon and farm productivity, promote waste value and climate change mitigation - CarbOnFarm», di cui al Regolamento CE n. 614/2007, ai sensi della legge n. 183/1987. (Decreto n. 26/2014).**

L'ISPETTORE GENERALE CAPO  
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987 ed in particolare il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2007, concernente la modifica delle procedure di pagamento;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecni-

ca e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle Amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141/99 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che devolve al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - d'intesa con le Amministrazioni competenti - la determinazione della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria che, al fine di assicurare l'intesa di cui alla predetta delibera CIPE n. 141/99, ha istituito un apposito Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - I.G.R.U.E.;

Vista la delibera CIPE n. 89/2000 del 4 agosto 2000, concernente direttive generali per l'intervento del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987, a favore di programmi, progetti e azioni in regime di cofinanziamento con l'Unione europea;

Visto il regolamento CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea n. 614/2007, che istituisce uno strumento finanziario per l'ambiente (LIFE +) e che prevede obiettivi specifici nell'ambito delle tre componenti: LIFE + Natura e biodiversità; LIFE + Politica e governance ambientali; LIFE + Informazione e comunicazione;

Vista la convenzione di sovvenzione n. LIFE12 ENV/IT/000719 per la realizzazione di apposito progetto, stipulata l'8 agosto 2013 tra la Commissione europea ed il CERMANN - Centro di Ricerca Interdipartimentale sulla Risonanza Magnetica Nucleare per l'Ambiente, l'Agro-Alimentare, Beneficiario incaricato del coordinamento, che prevede tra i Beneficiari Associati il Consiglio per la Ricerca e la sperimentazione in Agricoltura - Centro di ricerca per l'orticoltura (CRA-ORT), il cui costo complessivo è pari a 3.036.265,00 euro, finanziato in parte con risorse comunitarie provenienti da LIFE + ed in parte con risorse nazionali;

Vista la nota del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 7313 del 2 aprile 2014, che quantifica in 414.740,00 euro il totale delle spese ammissibili di competenza del Consiglio per la Ricerca e la sperimentazione in Agricoltura - Centro di ricerca per l'orticoltura (CRA-ORT), relative al suddetto progetto;

Vista la medesima nota del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 7313 del 2 aprile 2014 che, a fronte di contributi comunitari pari a 207.370,00 euro, richiede l'intervento del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987 per il cofinanziamento della quota nazionale, ammontante a 207.370,00 euro, pari al 50 per cento del costo totale ammissibile della suddetta quota del progetto approvato;

Viste le risultanze del Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione del 26 maggio 2014;



Decreta:

1. Ai fini della realizzazione degli interventi relativi al progetto LIFE + n. LIFE12 ENV/IT/000719 «Technologies to stabilize soil organic carbon and farm productivity, promote waste value and climate change mitigation – CarbOnFarm», che ha durata quinquennale, approvato dalla Commissione europea a valere sullo strumento finanziario per l'ambiente LIFE + di cui alle premesse, è autorizzato, a valere sulle risorse del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987, il cofinanziamento statale di 207.370,00 euro al C.R.A. - Centro di ricerca per l'orticoltura (CRA-ORT).

2. Le erogazioni, a valere sulle quote di cofinanziamento di cui al punto 1, vengono effettuate secondo le modalità previste dalla normativa vigente, sulla base delle richieste inoltrate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

3. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali effettua tutti i controlli circa la sussistenza, anche in capo ai beneficiari, dei presupposti e dei requisiti di legge che giustificano le erogazioni di cui al punto 2, nonché verifica che i finanziamenti comunitari e nazionali siano utilizzati entro le scadenze previste ed in conformità alla normativa comunitaria e nazionale vigente.

4. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali comunica al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E. eventuali riduzioni di risorse operate dalla Commissione europea, al fine di adeguare la corrispondente quota a carico del Fondo di rotazione.

5. In caso di restituzione, a qualunque titolo, di risorse comunitarie alla Commissione europea, il predetto Ministero si attiva anche per la restituzione al Fondo di rotazione, di cui al punto 1, delle corrispondenti quote di cofinanziamento nazionale già erogate.

6. Al termine dell'intervento il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali trasmette al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E. una relazione sullo stato di attuazione dello stesso, con evidenza degli importi riconosciuti dalla Commissione europea e delle eventuali somme da disimpegnare a valere sull'autorizzazione di spesa a carico del Fondo di rotazione, di cui al punto 1 del presente decreto.

7. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 giugno 2014

*L'Ispettore generale capo:* DI NUZZO

Registrato alla Corte dei conti l'8 luglio 2014

Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze reg. n. 2157

14A05487

DECRETO 18 giugno 2014.

**Cofinanziamento nazionale del programma di rilevazione dei dati di contabilità agraria aziendale su tutto il territorio nazionale (rete RICA), per l'anno 2014. (Decreto n. 27/2014).**

L'ISPETTORE GENERALE CAPO  
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987 ed in particolare il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2007, concernente la modifica delle procedure di pagamento;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle Amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141/99 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che devolve al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - d'intesa con le Amministrazioni competenti - la determinazione della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria che, al fine di assicurare l'intesa di cui alla predetta delibera CIPE n. 141/99, ha istituito un apposito Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - I.G.R.U.E.;

Vista la delibera CIPE n. 89/2000 del 4 agosto 2000, concernente direttive generali per l'intervento del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987, a favore di programmi, progetti e azioni in regime di cofinanziamento con l'Unione europea;

Visto il Regolamento n. 79/65/CEE del Consiglio, del 15 giugno 1965, successivamente sostituito dal Regolamento CE n. 1217/2009 del Consiglio, relativo all'istituzione di una rete di informazione contabile agricola sui redditi e sull'economia delle aziende agricole nella Comunità europea, modificato, da ultimo, dal Regolamento UE n. 1318/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;



Visto il Regolamento di esecuzione UE n. 959/2013 della Commissione, recante modifica del Regolamento UE n. 1291/2009 relativo alla scelta delle aziende contabili ai fini della constatazione dei redditi delle aziende agricole, il cui allegato 1 indica in 11.106 il numero delle aziende contabili da selezionare per l'Italia;

Visto il Regolamento di esecuzione UE n. 283/2012 della Commissione, che fissa, dall'esercizio contabile 2012, in 160,00 euro la retribuzione forfettaria comunitaria per singola scheda aziendale debitamente compilata, prevista nell'ambito della rete d'informazione contabile agricola;

Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, n. 7992 dell'11 aprile 2014, con il quale si approva il Piano finanziario della Rete RICA, gestito dall'Istituto nazionale di economia agraria (INEA), quantificando in 7.485.264,74 euro, per l'anno 2014, il fabbisogno finanziario complessivo necessario per l'attuazione della rete d'informazione contabile agricola;

Vista la nota n. 9422 del 5 maggio 2014, con la quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a fronte di contributi comunitari forfettari pari a 1.776.960,00 euro, richiede l'intervento del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987 per il cofinanziamento della quota nazionale, ammontante a 5.708.304,74 euro;

Viste le risultanze del Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione del 26 maggio 2014;

Decreta:

1. Ai fini del funzionamento e della razionalizzazione della rete di rilevazione dei dati di contabilità agraria su tutto il territorio nazionale (Rete RICA), per l'anno 2014, è autorizzato in favore dell'INEA, ente vigilato dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, un finanziamento di 5.708.304,74 euro a valere sulle risorse del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987.

2. Le erogazioni all'INEA vengono effettuate secondo le modalità previste dalla normativa vigente, sulla base delle richieste inoltrate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

3. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali effettua i controlli di competenza e verifica che i finanziamenti comunitari e nazionali siano utilizzati entro le scadenze previste ed in conformità alla normativa comunitaria e nazionale vigente.

4. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali comunica al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - I.G.R.U.E. eventuali riduzioni di risorse operate dalla Commissione europea, al fine di adeguare la corrispondente quota a carico del Fondo di rotazione.

5. In caso di restituzione, a qualunque titolo, di risorse comunitarie alla Commissione europea, il predetto Ministero si attiva anche per la restituzione al Fondo di rotazione, di cui al punto 1, delle corrispondenti quote di cofinanziamento nazionale già erogate.

6. Al termine dell'intervento il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali trasmette al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - I.G.R.U.E. una relazione sullo stato di attuazione dello stesso, con evidenza degli importi riconosciuti dalla Commissione europea e delle eventuali somme da disimpegnare a valere sull'autorizzazione di spesa a carico del Fondo di rotazione, di cui al punto 1 del presente decreto.

7. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 giugno 2014

*L'ispettore generale capo:* DI NUZZO

*Registrato alla Corte dei conti l'8 luglio 2014*

*Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze reg.ne prev. n. 2158*

14A05488

DECRETO 18 giugno 2014.

**Cofinanziamento nazionale dei programmi di informazione e di promozione di ortofrutticoli freschi destinati al mercato interno ed ai paesi terzi, di cui al Regolamento di esecuzione (UE) n. 688 del 18 luglio 2011 che deroga per il 2011 al Regolamento (CE) n. 501/2008, Dec C (2011)8145 del 15 novembre 2011, terza annualità, ai sensi della legge n. 183/1987. (Decreto n. 28/2014).**

L'ISPETTORE GENERALE CAPO

PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987 ed in particolare il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2007, concernente la modifica delle procedure di pagamento;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle Amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141/99 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che devolve al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - d'intesa con le Amministrazioni competenti - la determinazione della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;



Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria che, al fine di assicurare l'intesa di cui alla predetta delibera CIPE n. 141/99, ha istituito un apposito Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.;

Vista la delibera CIPE n. 89/2000 del 4 agosto 2000, concernente direttive generali per l'intervento del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987, a favore di programmi, progetti e azioni in regime di cofinanziamento con l'Unione europea;

Visto il regolamento CE del Consiglio delle Comunità europee n. 3/2008, relativo ad azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno e nei paesi terzi;

Visto il regolamento CE della Commissione delle Comunità europee n. 501/2008, recante le modalità di applicazione del predetto regolamento CE n. 3/2008;

Visto il regolamento CE della Commissione n. 688 del 18 luglio 2011 che deroga per l'anno 2011 al Regolamento CE 501/2008, istituendo un calendario supplementare per presentare e selezionare i programmi di informazione e di promozione di ortofrutticoli freschi destinati al mercato interno ed ai paesi terzi;

Vista la decisione della Commissione europea C(2011) 8145 del 15 novembre 2011, con la quale vengono approvati i programmi triennali di informazione e di promozione degli ortofrutticoli freschi sul mercato interno e nei paesi terzi e fissati i relativi contributi comunitari;

Vista la nota del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 0067373 del 24 dicembre 2013, integrata dalla nota n. 0018908 del 14 marzo 2014, che quantifica in 1.389.634,00 euro il totale delle spese previste, per la terza annualità, relative ai n. 2 programmi di promozione presentati da Organizzazioni italiane, di cui 694.817,00 euro a carico del bilancio comunitario ed euro 694.817,00 a carico dello Stato Membro;

Vista la medesima nota n. 0067373 del 24 dicembre 2013, che, a fronte di un contributo nazionale di 694.817,00 euro, quantifica il fabbisogno statale in 277.927,00 euro, pari al 20 per cento del costo totale dei programmi approvati per l'Italia, restando la differenza, pari al 30 per cento, a carico degli Organismi proponenti;

Considerata la necessità di ricorrere per tale fabbisogno statale alle disponibilità del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla citata legge n. 183/1987;

Considerato che, relativamente alla quota di cofinanziamento a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987, si è già provveduto all'assegnazione della prima e della seconda annualità con propri decreti n. 21/2012 e n. 43/2013;

Viste le risultanze del Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione del 26 maggio 2014:

Decreta:

1. Ai fini della realizzazione dei programmi concernenti azioni di informazione e di promozione degli ortofrutticoli freschi destinati al mercato interno ed ai paesi terzi, presentati da Organizzazioni italiane, ai sensi dell'art. 1 del Regolamento CE n. 3/2008 e dell'art. 1 del Regolamento di esecuzione UE n. 688/2011, nonché della Decisione C(2011) 8145 del 15 novembre 2011, è autorizzato per la terza annualità, un cofinanziamento statale di 277.927,00 euro a valere sulle risorse del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987.

2. La quota a carico del Fondo di rotazione viene erogata all'AGEA - Organismo pagatore - secondo le modalità previste dalla normativa vigente, sulla base delle richieste inoltrate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

3. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e l'AGEA effettuano tutti i controlli circa la sussistenza, anche in capo ai beneficiari, dei presupposti e dei requisiti di legge che giustificano l'erogazione di cui al punto 2, nonché verificano che i finanziamenti comunitari e nazionali siano utilizzati entro le scadenze previste ed in conformità alla normativa comunitaria e nazionale vigente.

4. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali comunica al Fondo di rotazione eventuali riduzioni di risorse operate dalla Commissione europea, al fine di adeguare la corrispondente quota a carico del Fondo stesso.

5. In caso di restituzione, a qualunque titolo, di risorse comunitarie alla Commissione europea, il predetto Ministero e AGEA si attivano anche per la restituzione al Fondo di rotazione, di cui al punto 1, delle corrispondenti quote di cofinanziamento nazionale già erogate.

6. Al termine dell'intervento il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali trasmette al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E. una relazione sullo stato di attuazione dello stesso, con evidenza degli importi riconosciuti dalla Commissione europea e delle eventuali somme da disimpegnare a valere sull'autorizzazione di spesa a carico del Fondo di rotazione, di cui al punto 1 del presente decreto.

7. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 giugno 2014

*L'Ispettore generale capo:* DI NUZZO

Registrato alla Corte dei conti l'8 luglio 2014

Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze reg.ne prev. n. 2159

14A05489



DECRETO 18 giugno 2014.

**Cofinanziamento nazionale dei programmi concernenti azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli nei paesi terzi, di cui al Regolamento CE n. 501/2008 (Dec. C(2011) 8761 del 30 novembre 2011), terza annualità, ai sensi della legge n. 183/1987. (Decreto n. 29/2014).**

L'ISPETTORE GENERALE CAPO  
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987 ed in particolare il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2007, concernente la modifica delle procedure di pagamento;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle Amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141/99 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che devolve al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - d'intesa con le Amministrazioni competenti - la determinazione della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria che, al fine di assicurare l'intesa di cui alla predetta delibera CIPE n. 141/99, ha istituito un apposito Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.;

Vista la delibera CIPE n. 89/2000 del 4 agosto 2000, concernente direttive generali per l'intervento del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987, a favore di programmi, progetti e azioni in regime di cofinanziamento con l'Unione europea;

Visto il regolamento CE del Consiglio delle Comunità europee n. 3/2008, relativo ad azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno e nei paesi terzi;

Visto il regolamento CE della Commissione delle Comunità europee n. 501/2008, recante le modalità di applicazione del predetto regolamento CE n. 3/2008;

Vista la decisione della Commissione europea C(2011) 8761 del 30 novembre 2011, con la quale vengono appro-

vati i programmi triennali di informazione e di promozione dei prodotti agricoli nei paesi terzi e fissati i relativi contributi comunitari;

Vista la nota del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 0067372 del 24 dicembre 2013, integrata dalla nota n. 0018901 del 14 marzo 2014, che quantifica in 3.555.462,00 euro il totale delle spese previste, per la terza annualità, relative ai n. 4 programmi di promozione presentati da Organizzazioni italiane, di cui 1.777.680,00 euro a carico del bilancio comunitario ed euro 1.777.782,00 a carico dello Stato Membro;

Vista la medesima nota n. 0067372 del 24 dicembre 2013 che, a fronte di un contributo nazionale di 1.777.782,00 euro, quantifica il fabbisogno statale in 711.092,00 euro, pari al 20 per cento del costo totale dei programmi approvati per l'Italia, restando la differenza, pari al 30 per cento, a carico degli Organismi proponenti;

Considerata la necessità di ricorrere per tale fabbisogno statale alle disponibilità del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla citata legge n. 183/1987;

Considerato che, relativamente alla quota di cofinanziamento a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987, si è già provveduto all'assegnazione della prima e della seconda annualità con propri decreti n. 22/2012 e n. 57/2013;

Viste le risultanze del Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione svoltasi in data 26 maggio 2014 con la partecipazione delle Amministrazioni interessate;

Decreta:

1. Ai fini della realizzazione dei programmi concernenti azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli nei paesi terzi, presentati da Organizzazioni italiane, ai sensi dell'art. 1 del Regolamento CE n. 3/2008, nonché della Decisione C(2011) 8761 del 30 novembre 2011, è autorizzato per la terza annualità, un cofinanziamento statale di 711.092,00 euro a valere sulle risorse del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987.

2. La quota a carico del Fondo di rotazione viene erogata all'AGEA - Organismo pagatore - secondo le modalità previste dalla normativa vigente, sulla base delle richieste inoltrate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

3. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e l'AGEA effettuano tutti i controlli circa la sussistenza, anche in capo ai beneficiari, dei presupposti e dei requisiti di legge che giustificano l'erogazione di cui al punto 2, nonché verificano che i finanziamenti comunitari e nazionali siano utilizzati entro le scadenze previste ed in conformità alla normativa comunitaria e nazionale vigente.

4. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali comunica al Fondo di rotazione eventuali riduzioni di risorse operate dalla Commissione europea, al fine di adeguare la corrispondente quota a carico del Fondo stesso.



5. In caso di restituzione, a qualunque titolo, di risorse comunitarie alla Commissione europea, il predetto Ministero e AGEA si attivano anche per la restituzione al Fondo di rotazione, di cui al punto 1, delle corrispondenti quote di cofinanziamento nazionale già erogate.

6. Al termine dell'intervento il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali trasmette al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E. una relazione sullo stato di attuazione dello stesso, con evidenza degli importi riconosciuti dalla Commissione europea e delle eventuali somme da disimpegnare a valere sull'autorizzazione di spesa a carico del Fondo di rotazione, di cui al punto 1 del presente decreto.

7. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Roma, 18 giugno 2014

*L'Ispettore Generale Capo:* DI NUZZO

Registrato alla Corte dei conti il 25 giugno 2014

Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze reg.ne prev. n. 2025

14A05490

DECRETO 18 giugno 2014.

**Cofinanziamento nazionale dell'annualità 2014 relativo al programma per la raccolta dei dati alieutici, di cui al regolamento CE n. 199/2008, ai sensi della legge n. 183/1987. (Decreto n. 30/2014).**

L'ISPETTORE GENERALE CAPO  
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987 ed in particolare il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2007, concernente la modifica delle procedure di pagamento;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle Amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141/99 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che devolve al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - d'intesa con le Amministra-

zioni competenti - la determinazione della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria che ha istituito un apposito Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.;

Vista la delibera CIPE n. 89/2000 del 4 agosto 2000, concernente direttive generali per l'intervento del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987, a favore di programmi, progetti e azioni in regime di cofinanziamento con l'Unione europea;

Visto il regolamento CE del Consiglio dell'Unione europea n. 199 del 25 febbraio 2008 che, istituisce un quadro comunitario per la raccolta, la gestione e l'uso dei dati nel settore della pesca, abrogando e sostituendo, a partire dal 1° gennaio 2009, il regolamento CE n. 1543/2000;

Visto il regolamento CE del Consiglio n. 861 del 22 maggio 2006 che, nell'istituire un'azione finanziaria della Comunità per l'attuazione della politica comune della pesca e in materia di diritto del mare, prevede, tra l'altro, una partecipazione finanziaria della Comunità alle spese in materia di raccolta di dati di base per il periodo 2007-2013;


Visto il regolamento CE della Commissione n. 1078 del 3 novembre 2008 recante modalità di applicazione del regolamento CE n. 861/2006 del Consiglio per quanto riguarda le spese sostenute dagli Stati membri per la raccolta e gestione dei dati di base relativi alla pesca;

Vista la decisione della Commissione C(2009)10121 del 18 dicembre 2009 con la quale è stato adottato un programma comunitario pluriennale per la raccolta, la gestione e l'uso di dati nel settore della pesca per il periodo 2011-2013;

Vista la decisione della Commissione C(2011) 1052 del 3 marzo 2011 con la quale è stato approvato il programma nazionale per la raccolta di dati primari di tipo biologico, tecnico, ambientale e socioeconomico nel settore della pesca in Italia per gli anni dal 2011 al 2013;

Visto il regolamento UE del Parlamento europeo e del Consiglio n. 508 del 15 maggio 2014, relativo al Fondo europeo per gli Affari marittimi e la pesca, che, nell'abrogare, a partire dal 1° gennaio 2014, il regolamento CE del Consiglio n. 861 del 22 maggio 2006, ha previsto un nuovo quadro normativo per la raccolta dati alieutici, in base al quale le spese in materia di raccolta di dati di base, per il periodo 2014-2020, sono finanziate del Fondo europeo per gli Affari marittimi e la pesca, nell'ambito del relativo programma operativo;

Considerato che l'entrata in vigore di tale regolamento, prevista nel corso 2013, non è stata mantenuta, a causa della durata del procedimento legislativo;



Considerato che la Commissione, nelle more dell'adozione del nuovo quadro normativo per la raccolta dati alieutici, con decisione C(2013) 5243 del 13 agosto 2013, ha esteso, al periodo 2014-2016, il programma pluriennale dell'Unione per la raccolta, la gestione e l'uso di dati nel settore della pesca per il periodo 2011-2013;

Considerato, altresì, che la Commissione, con decisione C(2013) 5568 del 30 agosto 2013 ha esteso, al periodo 2014-2016, il programma nazionale per la raccolta di dati primari di tipo biologico, tecnico, ambientale e socio-economico nel settore della pesca in Italia per gli anni dal 2011 al 2013;

Vista la nota del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 9766 del 23 aprile 2014 che quantifica in euro 9.012.022,75, per l'anno 2014, il fabbisogno finanziario complessivo, comprensivo di quota comunitaria, necessario all'attuazione del programma nazionale per la raccolta dei dati alieutici;

Visto, in particolare, l'art. 94 del suddetto regolamento UE del Parlamento europeo e del Consiglio n. 508 del 15 maggio 2014, relativo al Fondo europeo per gli Affari marittimi e la pesca, che prevede che il tasso di partecipazione del FEAMP, per il sostegno delle attività di raccolta, gestione ed utilizzo dei dati, è pari all'80 per cento della spesa ammissibile;

Considerato, pertanto, che, sulla base del tasso di partecipazione previsto dall'art. 94 del suddetto regolamento UE del Parlamento europeo e del Consiglio n. 508 del 15 maggio 2014, relativo al Fondo europeo per gli Affari marittimi e la pesca, la quota nazionale necessaria per l'attuazione del programma nazionale per la raccolta dei dati alieutici, per l'anno 2014, è quantificata in euro 1.802.404,55, pari al 20 per cento della spesa ammissibile, mentre la parte restante, pari ad euro 7.209.618,20, è a carico del FEAMP;

Considerata la necessità di ricorrere per il suddetto fabbisogno di quota nazionale alle disponibilità del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987;

Vista la nota della Commissione europea n. 3712963 del 13 dicembre 2013 con la quale lo Stato italiano viene invitato ad anticipare, con apposite risorse nazionali, la dotazione finanziaria, a carico del FEAMP, necessaria a finanziare le spese previste dal programma nazionale per la raccolta dei dati alieutici, di cui al regolamento CE n. 199/2008, per l'anno 2014, tenuto conto che il programma operativo FEAMP 2014-2020 non sarà adottato prima dell'ultimo trimestre 2014;

Visto l'art. 1, comma 243, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, in base al quale il Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, è autorizzato, nel limite di 500 milioni annui a valere sulle proprie disponibilità, a concedere anticipazioni delle quote comunitarie e di cofinanziamento nazionale dei programmi a titolarità delle Amministrazioni centrali dello Stato cofinanziate dall'Unione europea con i fondi strutturali, il FEASR ed il FEAMP, nonché dei programmi complementari di cui al comma 242, del medesimo art. 1;

Viste le risultanze del Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione svoltasi in data 26 maggio 2014 :

Decreta:

1. Il cofinanziamento nazionale pubblico, a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987, a favore del programma per la raccolta dei dati alieutici, richiamato in premessa, per l'anno 2014, è pari ad euro 1.802.404,55.

2. Le erogazioni, a valere sulla quota di cofinanziamento di cui al punto 1, vengono effettuate secondo le modalità previste dalla normativa vigente, sulla base delle richieste inoltrate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

3. Il Fondo di rotazione è autorizzato ad anticipare, ai sensi dell'art. 1, comma 243, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, la corrispondente quota comunitaria ammontante ad euro 7.209.618,20. La quota comunitaria anticipata è reintegrata al Fondo di rotazione a valere sui successivi accrediti delle corrispondenti risorse dell'Unione europea in favore del programma operativo FEAMP.

4. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali effettua tutti i controlli di competenza, anche in capo ai beneficiari, dei presupposti e dei requisiti di legge che giustificano le erogazioni di cui al punto 2, nonché verifica che i finanziamenti comunitari e nazionali siano utilizzati entro le scadenze previste ed in conformità alla normativa comunitaria e nazionale vigente.

5. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali comunica al Fondo di rotazione eventuali riduzioni di risorse operate dalla Commissione europea, al fine di adeguare la corrispondente quota a carico del Fondo di rotazione.

6. In caso di restituzione, a qualunque titolo, di risorse comunitarie alla Commissione europea, il predetto Ministero si attiva per la restituzione al Fondo di rotazione, di cui al punto 1, della corrispondente quota nazionale già erogata.

7. Al termine dell'intervento, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali trasmette all'I.G.R.U.E. una relazione sullo stato di attuazione dello stesso, con evidenza degli importi riconosciuti dalla Commissione europea e delle eventuali somme da disimpegnare a valere sull'autorizzazione di spesa a carico del Fondo di rotazione di cui al punto 1 del presente decreto.

8. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 giugno 2014

*L'Ispettore generale capo:* DI NUZZO

*Registrato alla Corte dei conti il 1° luglio 2014*

*Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze reg.ne Economia e finanze n. 2082*

14A05491



DECRETO 18 giugno 2014.

**Rideterminazione del cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 per il Programma Operativo Regionale (POR) Campania FSE dell'obiettivo Convergenza, programmazione 2007-2013, per le annualità dal 2007 al 2013, al netto del prefinanziamento del 7,5 per cento. (Decreto n. 31/2014).**

L'ISPETTORE GENERALE CAPO  
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive integrazioni e modificazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987;

Visto l'art. 56 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle Amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che trasferisce al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la determinazione, d'intesa con le Amministrazioni competenti, della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria che ha istituito un apposito Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.;

Visto il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali comunitari e, in particolare, l'art. 33, che prevede la revisione dei programmi operativi cofinanziati da detti fondi e l'art. 84, relativo alla liquidazione contabile dell'importo versato a titolo di prefinanziamento nonché il Regolamento n. 1081/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo al Fondo sociale europeo (FSE);

Vista la decisione C(2007) 3329 del 13 luglio 2007 che approva il Quadro Strategico Nazionale dell'Italia (QSN) 2007-2013;

Vista la decisione C(2007) 5478 del 7 novembre 2007 che adotta il Programma Operativo per l'intervento comunitario del Fondo sociale europeo (FSE) ai fini dell'obiettivo Convergenza nella Regione Campania, come modificata da ultimo con decisione C(2013) 3000 del 17 maggio 2013;

Vista la delibera CIPE 15 giugno 2007, n. 36, concernente la definizione dei criteri di cofinanziamento nazionale degli interventi socio-strutturali comunitari 2007-2013;

Vista la delibera CIPE 11 gennaio 2011, n. 1, con la quale sono stati stabiliti indirizzi e orientamenti per l'accelerazione degli interventi cofinanziati dai Fondi strutturali 2007-2013 e la conseguente eventuale riprogrammazione dei programmi operativi;

Vista la delibera CIPE 3 agosto 2012, n. 96, concernente la presa d'atto del Piano di Azione Coesione, nonché l'informativa al Cipe 18 febbraio 2013;

Vista la decisione della Commissione europea C(2013) 9483 del 17 dicembre 2013 con la quale, a modifica della precedente decisione C(2007) 5478 del 7 novembre 2007, viene rideterminata in complessivi euro 309.000.000,00 la quota di cofinanziamento nazionale pubblico del Programma Operativo Regionale Campania FSE 2007-2013, a seguito dell'adesione al citato Piano di Azione Coesione;

Considerato che, in relazione alla riduzione della quota nazionale pubblica del suddetto POR Campania stabilita con la predetta decisione comunitaria, deve essere rideterminata in euro 227.200.000,00 la corrispondente quota a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987, mediante riduzione delle assegnazioni già disposte, per le annualità dal 2007 al 2013, con proprio decreto n. 38/2013;

Considerato che ai fini della suddetta rideterminazione occorre tenere conto del prefinanziamento del 7,5 per cento assegnato con propri decreti n. 38/2007, n. 5/2008, n. 26/2009 e n. 47/2009, ammontante ad euro 35.790.000,00;

Considerato che detto prefinanziamento assorbe in parte l'annualità 2013 del programma;

Viste le risultanze del Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - IGRUE, di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione del 26 maggio 2014:



Decreta:

1. Per effetto della riduzione della quota nazionale pubblica del Programma Operativo Regionale (POR) Campania FSE dell'obiettivo Convergenza 2007-2013, di cui alla decisione della Commissione europea C(2013) 9483 del 17 dicembre 2013, la quota di cofinanziamento nazionale a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987, al netto del prefinanziamento del 7,5 per cento è stabilita, per le annualità dal 2007 al 2013, complessivamente in euro 191.410.000,00 come specificato nell'allegata tabella che forma parte integrante del presente decreto.

2. La predetta assegnazione annulla e sostituisce le assegnazioni a carico del Fondo di Rotazione disposte in favore del POR Campania, per le annualità dal 2007 al 2013, con il decreto direttoriale citato nelle premesse.

3. Il cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione in favore del POR Campania FSE, per il periodo 2007-2013, è pari complessivamente ad euro 227.200.000,00 come riportato nella tabella allegata, che forma parte integrante del presente decreto.

4. All'erogazione delle risorse spettanti in favore della Regione Campania provvede il Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987, sulla base delle domande di pagamento, inviate dalla stessa Regione ai sensi del Regolamento (CE) n. 1083/2006.

5. La medesima Regione effettua i controlli di competenza e verifica che i finanziamenti comunitari e nazionali siano utilizzati entro le scadenze previste ed in conformità alla normativa comunitaria e nazionale vigente.

6. La Regione Campania alimenta il sistema nazionale di monitoraggio del QSN 2007-2013 con i dati di attuazione finanziaria, procedurale e fisica del POR FSE 2007-2013.

7. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 giugno 2014

*L'Ispettore generale capo:* DI NUZZO

Registrato alla Corte dei conti il 1° luglio 2014

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze reg.ne Economia e finanze n. 2079

ALLEGATO

*Cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione ex lege n. 183/1987 del POR Campania FSE 2007-2013*

Annualità	(Importi in euro)
	L. 183/1987
2007	14.993.858,75
2008	15.293.735,52
2009	32.515.205,72
2010	32.515.205,72
2011	45.174.902,71
2012	44.708.407,87
2013	6.208.683,71
<b>Totale</b>	<b>191.410.000,00</b>
Prefinanziamento	35.790.000,00
<b>Totale complessivo</b>	<b>227.200.000,00</b>



DECRETO 18 giugno 2014.

**Cofinanziamento nazionale a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 dell'azione «Sharing of selected information of the national situational picture between Italian and Slovenian Authorities trough EUROSUR» - HOME/2012/EBFX/CA/2002, nell'ambito delle azioni comunitarie di cui all'art. 7 della decisione n. 574/2007/CE, istitutiva del Fondo per le frontiere esterne.** (Decreto n. 32/2014).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO  
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive integrazioni e modificazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987 ed in particolare il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2007, concernente la modifica delle procedure di pagamento;

Visto l'art. 56 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che trasferisce al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la determinazione, d'intesa con le amministrazioni competenti, della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria, che ha istituito un apposito gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.;

Vista la delibera CIPE n. 89 del 4 agosto 2000, concernente direttive generali per l'intervento del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987, a favore di programmi, progetti e azioni in regime di cofinanziamento con l'Unione europea;

Vista la decisione del Parlamento europeo e del Consiglio n. 574/2007/CE del 23 maggio 2007 che istituisce il Fondo per le frontiere esterne per il periodo 2007-2013, nell'ambito del programma generale «Solidarietà e gestione dei flussi migratori»;

Visto, in particolare, l'art. 7, paragrafo 1, lettera a) che prevede azioni comunitarie finanziate dal suddetto Fondo per contribuire a potenziare le attività organizzate dai servizi consolari e da altri servizi degli Stati membri nei Paesi terzi in relazione ai flussi di cittadini di Paesi terzi verso il territorio degli Stati membri e alla cooperazione tra gli Stati membri al riguardo, comprese le attività degli ufficiali di collegamento presso le compagnie aeree e dei funzionari di collegamento sull'immigrazione;

Visto il «Grant Agreement» HOME/2012/EBFX/CA/2002, sottoscritto in data 28 novembre 2013 tra la Commissione europea e il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere, per l'azione «Sharing of selected information of the national situational picture between Italian and Slovenian Authorities trough EUROSUR»;

Considerato che detta azione concerne l'interscambio di dati tra l'Italia e la Slovenia per la creazione di una rete di monitoraggio costante nell'ambito EUROSUR - sistema europeo di sorveglianza delle frontiere - con un costo complessivo di euro 762.134,25, alla cui copertura finanziaria concorrono l'Unione europea, l'Italia e la Slovenia;

Vista la nota n. 0005964 del 24 febbraio 2014, con la quale il suddetto Ministero richiede l'intervento del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 per assicurare il finanziamento dell'onere a carico dell'Italia, pari ad euro 36.736,50, di cui euro 18.900,00 quale quota parte nazionale ed euro 17.836,50 quale previsione di spesa per l'IVA, a fronte di contributi comunitari ammontanti a circa il 90 per cento del costo complessivo;

Viste le risultanze del gruppo di lavoro presso il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione del 26 maggio 2014:


Decreta:

1. Il cofinanziamento nazionale a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 per l'azione comunitaria «Sharing of selected information of the national situational picture between Italian and Slovenian Authorities trough EUROSUR» - HOME/2012/EBFX/CA/2002, di cui in premessa, cofinanziata dal Fondo per le frontiere esterne, è pari ad euro 36.736,50.

2. Le erogazioni vengono effettuate secondo le modalità previste dalla normativa vigente sulla base delle richieste inoltrate, di norma tramite procedura telematica, dal Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere, titolare dell'intervento, responsabile di tutti i controlli istruttori propedeutici alle erogazioni medesime.

3. Il suddetto Ministero effettua i controlli di competenza e verifica che i finanziamenti comunitari e nazionali siano utilizzati entro le scadenze previste ed in conformità alla normativa comunitaria e nazionale vigente.

4. In caso di restituzione, a qualunque titolo, di risorse comunitarie alla Commissione europea, il Ministero medesimo si attiva per la restituzione al Fondo di rotazione della corrispondente quota nazionale già erogata.



5. Al termine dell'intervento, il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza - direzione centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere - trasmette all'I.G.R.U.E. una relazione sullo stato di attuazione dello stesso, con evidenza degli importi riconosciuti dalla Commissione europea e delle eventuali somme da disimpegnare a valere sull'autorizzazione di spesa a carico del Fondo di rotazione, di cui al punto 1 del presente decreto.

6. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 giugno 2014

*L'Ispettore generale capo:* DI NUZZO

Registrato alla Corte dei conti il 1° luglio 2014

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze reg.ne Economia e finanze n. 2078

14A05493

DECRETO 18 giugno 2014.

**Cofinanziamento nazionale a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 dell'azione «Supporting emergency actions - measures to tackle migratory pressure - cultural and linguistic mediation» - HOME/2012/EBFX/CA/EA/3003, nell'ambito delle azioni comunitarie di cui all'art. 7 della decisione n. 574/2007/CE, istitutiva del Fondo per le frontiere esterne. (Decreto n. 33/2014).**

L'ISPETTORE GENERALE CAPO  
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive integrazioni e modificazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987 ed in particolare il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2007, concernente la modifica delle procedure di pagamento;

Visto l'art. 56 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che trasferisce al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la determinazione, d'intesa con le amministrazioni competenti, della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria, che ha istituito un apposito gruppo di lavoro presso il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.;

Vista la delibera CIPE n. 89 del 4 agosto 2000, concernente direttive generali per l'intervento del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987, a favore di programmi, progetti e azioni in regime di cofinanziamento con l'Unione europea;

Vista la decisione del Parlamento europeo e del Consiglio n. 574/2007/CE del 23 maggio 2007 che istituisce il Fondo per le frontiere esterne per il periodo 2007-2013, nell'ambito del programma generale «Solidarietà e gestione dei flussi migratori»;

Visto, in particolare, l'art. 7, paragrafo 1, lettera c), il quale prevede azioni comunitarie finanziate dal suddetto Fondo per fornire agli Stati membri servizi di sostegno nelle situazioni di emergenza, debitamente circostanziate, che richiedano un intervento urgente alle frontiere esterne;

Visto il «Grant Agreement» HOME/2012/EBFX/CA/EA/3003, sottoscritto in data 20 dicembre 2013 tra la Commissione europea e il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere, per l'azione «Supporting emergency actions - measures to tackle migratory pressure - cultural and linguistic mediation»;


Considerato che detta azione concerne il potenziamento della presenza di mediatori linguistico-culturali a seguito del crescente flusso migratorio in Italia, con un costo complessivo di euro 2.345.940,00 alla cui copertura finanziaria concorrono l'Unione europea e l'Italia;

Viste le note n. 0005958 del 24 febbraio 2014 e n. 0016475 del 23 maggio 2014, con le quali il suddetto Ministero richiede l'intervento del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 per assicurare il finanziamento dell'onere a carico dell'Italia, pari ad euro 238.238,00, di cui euro 234.594,00 quale quota parte nazionale ed euro 3.644,00 quale previsione di spesa per l'IVA, a fronte di contributi comunitari ammontanti al 90 per cento del costo complessivo;

Viste le risultanze del gruppo di lavoro presso il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione del 26 maggio 2014:

Decreta:

1. Il cofinanziamento nazionale a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 per l'azione comunitaria «Supporting emergency actions - measures to tackle migratory pressure - cultural and linguistic mediation» - HOME/2012/EBFX/CA/EA/3003, di cui in premessa, finanziata dal Fondo per le frontiere esterne, è pari ad euro 238.238,00.



2. Le erogazioni vengono effettuate secondo le modalità previste dalla normativa vigente sulla base delle richieste inoltrate, di norma tramite procedura telematica, dal Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere, titolare dell'intervento, responsabile di tutti i controlli istruttori propedeutici alle erogazioni medesime.

3. Il suddetto Ministero effettua i controlli di competenza e verifica che i finanziamenti comunitari e nazionali siano utilizzati entro le scadenze previste ed in conformità alla normativa comunitaria e nazionale vigente.

4. In caso di restituzione, a qualunque titolo, di risorse comunitarie alla Commissione europea, il Ministero medesimo si attiva per la restituzione al Fondo di rotazione della corrispondente quota nazionale già erogata.

5. Al termine dell'intervento, il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere - trasmette all'I.G.R.U.E. una relazione sullo stato di attuazione dello stesso, con evidenza degli importi riconosciuti dalla Commissione europea e delle eventuali somme da disimpegnare a valere sull'autorizzazione di spesa a carico del Fondo di rotazione, di cui al punto 1 del presente decreto.

6. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 giugno 2014

*L'Ispettore generale capo:* DI NUZZO

Registrato alla Corte dei conti il 1° luglio 2014

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze reg.ne Economia e finanze n. 2099

14A05494

DECRETO 18 giugno 2014.

**Cofinanziamento nazionale a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 dell'azione «Operation Mare Nostrum» - HOME/2012/EBFX/CA/EA/3004, nell'ambito delle azioni comunitarie di cui all'art. 7 della decisione n. 574/2007/CE, istitutiva del Fondo per le frontiere esterne.** (Decreto n. 34/2014).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO  
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive integrazioni e modificazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987 ed in particolare il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2007, concernente la modifica delle procedure di pagamento;

Visto l'art. 56 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle Amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che trasferisce al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la determinazione, d'intesa con le amministrazioni competenti, della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria, che ha istituito un apposito gruppo di lavoro presso il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.;

Vista la delibera CIPE n. 89 del 4 agosto 2000, concernente direttive generali per l'intervento del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987, a favore di programmi, progetti e azioni in regime di cofinanziamento con l'Unione europea;

Vista la decisione del Parlamento europeo e del Consiglio n. 574/2007/CE del 23 maggio 2007 che istituisce il Fondo per le frontiere esterne per il periodo 2007-2013, nell'ambito del programma generale «Solidarietà e gestione dei flussi migratori»;


Visto, in particolare, l'art. 7, paragrafo 1, lettera c), il quale prevede azioni comunitarie finanziate dal suddetto Fondo per fornire agli Stati membri servizi di sostegno nelle situazioni di emergenza, debitamente circostanziate, che richiedano un intervento urgente alle frontiere esterne;

Visto il «Grant Agreement» HOME/2012/EBFX/CA/EA/3004, sottoscritto in data 20 dicembre 2013 tra la Commissione europea e il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere, per l'azione «Operation Mare Nostrum»;

Considerato che detta azione concerne la salvaguardia della vita in mare (recupero naufraghi) e la raccolta di informazioni con un costo complessivo di euro 1.999.245,10, alla cui copertura finanziaria concorrono l'Unione europea e l'Italia;

Vista la nota n. 0008032 dell'11 marzo 2014, con la quale il suddetto Ministero richiede l'intervento del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 per assicurare la quota di parte nazionale dell'azione pari ad euro 200.000,00, a fronte di contributi comunitari ammontanti a circa il 90 per cento del costo complessivo;

Viste le risultanze del gruppo di lavoro presso il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione del 26 maggio 2014;



Decreta:

1. Il cofinanziamento nazionale a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 per l'azione comunitaria «Operation Mare Nostrum» - HOME/2012/EBFX/CA/EA/3004, di cui in premessa, finanziata dal Fondo per le frontiere esterne, è pari ad euro 200.000,00.

2. Le erogazioni vengono effettuate secondo le modalità previste dalla normativa vigente sulla base delle richieste inoltrate, di norma tramite procedura telematica, dal Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere, titolare dell'intervento, responsabile di tutti i controlli istruttori propedeutici alle erogazioni medesime.

3. Il suddetto Ministero effettua i controlli di competenza e verifica che i finanziamenti comunitari e nazionali siano utilizzati entro le scadenze previste ed in conformità alla normativa comunitaria e nazionale vigente.

4. In caso di restituzione, a qualunque titolo, di risorse comunitarie alla Commissione europea, il Ministero medesimo si attiva per la restituzione al Fondo di rotazione della corrispondente quota nazionale già erogata.

5. Al termine dell'intervento, il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere, trasmette all'I.G.R.U.E. una relazione sullo stato di attuazione dello stesso, con evidenza degli importi riconosciuti dalla Commissione europea e delle eventuali somme da disimpegnare a valere sull'autorizzazione di spesa a carico del Fondo di rotazione, di cui al punto 1 del presente decreto.

Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 giugno 2014

*L'Ispettore generale capo:* DI NUZZO

*Registrato alla Corte dei conti il 1° luglio 2014*

*Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze reg.ne Economia e finanze n. 2098*

14A05495

DECRETO 18 giugno 2014.

**Cofinanziamento nazionale a carico del Fondo di rotazione ex lege n. 183/1987 dell'azione specifica «Management of Critical Migration Flows 2012» - HOME/2012/EBFX/SA/3003, di cui all'art. 19 della decisione n. 574/2007/CE, istitutiva del Fondo per le frontiere esterne. (Decreto n. 35/2014).**

L'ISPETTORE GENERALE CAPO  
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive integrazioni e modificazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987 ed in particolare il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2007, concernente la modifica delle procedure di pagamento;

Visto l'art. 56 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che trasferisce al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la determinazione, d'intesa con le amministrazioni competenti, della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria, che ha istituito un apposito gruppo di lavoro presso il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.;


Vista la delibera CIPE n. 89 del 4 agosto 2000, concernente direttive generali per l'intervento del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987, a favore di programmi, progetti e azioni in regime di cofinanziamento con l'Unione europea;

Vista la decisione del Parlamento europeo e del Consiglio n. 574/2007/CE del 23 maggio 2007 che istituisce il Fondo per le frontiere esterne per il periodo 2007-2013, nell'ambito del programma generale «Solidarietà e gestione dei flussi migratori»;

Visto, in particolare, l'art. 19, il quale prevede che la Commissione europea compili ogni anno un elenco di azioni specifiche che beneficino del contributo finanziario del Fondo per le frontiere esterne pari, al massimo, all'80 per cento del costo di ogni azione, cui gli Stati membri dovranno dare attuazione per contribuire al sistema europeo comune integrato di gestione delle frontiere;

Visto il «Grant Agreement» HOME/2012/EBFX/SA/3003, sottoscritto in data 28 novembre 2013 tra la Commissione europea e il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere, inerente all'azione specifica «Management of critical Migration Flows 2012»;

Considerato che detta azione supporta le forze di polizia impegnate nei centri identificazione di immigrati con un costo complessivo di euro 1.197.458,40, alla cui copertura finanziaria concorrono l'Unione europea e l'Italia;



Vista la nota n. 0015266 del 15 maggio 2014, con la quale il suddetto Ministero richiede l'intervento del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 per assicurare il finanziamento dell'onere a carico dell'Italia, pari ad euro 243.525,68, di cui euro 239.491,68 quale quota parte nazionale ed euro 9.034,00 quale previsione di spesa per l'IVA, a fronte di contributi comunitari ammontanti a circa l'80 per cento del costo complessivo;

Viste le risultanze del gruppo di lavoro presso il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione del 26 maggio 2014;

Decreta:

1. Il cofinanziamento a carico del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987 per l'azione specifica «Management of critical Migration Flows 2012» - HOME/2012/EBFX/SA3003, di cui in premessa, finanziata dal Fondo per le frontiere esterne, è pari ad euro 243.525,68.

2. Le erogazioni vengono effettuate secondo le modalità previste dalla normativa vigente sulla base delle richieste inoltrate, di norma tramite procedura telematica, dal Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere, titolare dell'intervento, responsabile di tutti i controlli istruttori propedeutici alle erogazioni medesime.

3. Il suddetto Ministero effettua i controlli di competenza e verifica che i finanziamenti comunitari e nazionali siano utilizzati entro le scadenze previste ed in conformità alla normativa comunitaria e nazionale vigente.

4. In caso di restituzione, a qualunque titolo, di risorse comunitarie alla Commissione europea, il Ministero medesimo si attiva per la restituzione al Fondo di rotazione della corrispondente quota nazionale già erogata.

5. Al termine dell'intervento, il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere, trasmette all'I.G.R.U.E. una relazione sullo stato di attuazione dello stesso, con evidenza degli importi riconosciuti dalla Commissione europea e delle eventuali somme da disimpegnare a valere sull'autorizzazione di spesa a carico del Fondo di rotazione, di cui al punto 1 del presente decreto.

6. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 giugno 2014

*L'Ispettore generale capo:* DI NUZZO

Registrato alla Corte dei conti il 1° luglio 2014  
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle  
finanze reg.ne Economia e finanze n. 2097

14A05496

DECRETO 8 luglio 2014.

**Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 2,15%, con godimento 15 giugno 2014 e scadenza 15 dicembre 2021, terza e quarta tranche.**

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 91997 del 19 dicembre 2013, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono per l'anno finanziario 2014 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore Generale del Tesoro o, per sua delega, dal Direttore della Direzione Seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 100215 del 20 dicembre 2012, con la quale il Direttore Generale del Tesoro ha delegato il Direttore della Direzione Seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visto il decreto n. 44223 del 5 giugno 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 133 dell'8 giugno 2013, con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine, da emettersi tramite asta;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 96718 del 7 dicembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 293 del 17 dicembre 2012, recante disposizioni per le operazioni di separazione, negoziazione e ricostituzione delle componenti cedolari, della componente indicizzata all'inflazione e del valore nominale di rimborso dei titoli di Stato;

Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 148, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Visto l'art. 50, comma 7, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, con il quale è autorizzata l'emissione aggiunt-



tiva di titoli di Stato che concorrono alla rideterminazione in aumento del citato limite massimo stabilito dalla suddetta legge di approvazione del bilancio;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 7 luglio 2014 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 92.627 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visto il proprio decreto in data 9 giugno 2014, con il quale è stata disposta l'emissione delle prime due tranche dei buoni del Tesoro poliennali 2,15%, con godimento 15 giugno 2014 e scadenza 15 dicembre 2021;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una terza tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 19 dicembre 2013, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una terza tranche dei buoni del Tesoro poliennali 2,15%, con godimento 15 giugno 2014 e scadenza 15 dicembre 2021. L'emissione della predetta tranche viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 2.000 milioni di euro e un importo massimo di 2.500 milioni di euro.

I buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 2,15%, pagabile in due semestralità posticipate, il 15 giugno ed il 15 dicembre di ogni anno di durata del prestito.

Sui buoni medesimi, come previsto dal citato decreto ministeriale 7 dicembre 2012 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 293 del 17 dicembre 2012, possono essere effettuate operazioni di "coupon stripping".

Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel decreto n. 44223 del 5 giugno 2013, citato nelle premesse, che qui si intende interamente richiamato ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno 11 luglio 2014, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del citato decreto del 5 giugno 2013.

La provvigione di collocamento, prevista dall'art. 6 del citato decreto del 5 giugno 2013, verrà corrisposta nella misura dello 0,30% del capitale nominale sottoscritto.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della quarta tranche dei titoli stessi, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 10, 11, 12 e 13 del citato decreto del 5 giugno 2013.

Gli "specialisti" potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 14 luglio 2014.

Art. 4.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 15 luglio 2014, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per 30 giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione "EXPRESS II" con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Il 15 luglio 2014 la Banca d'Italia provvederà a versare, presso la Sezione di Roma della Tesoreria Provinciale dello Stato, il netto ricavo dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta unitamente al rateo di interesse del 2,15% annuo lordo, dovuto allo Stato.

La predetta Sezione di Tesoreria rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità di voto parlamentare 4.1.1) per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240, art. 3 (unità di voto parlamentare 2.1.3) per quello relativo ai dietimi d'interesse lordi dovuti.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2014 faranno carico al capitolo 2214 (unità di voto parlamentare 26.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze, per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti, per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2021 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno stesso, corrispondente al capitolo 9502 (unità di voto parlamentare 26.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2 del presente decreto, sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i "pagamenti da regolare" e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 26.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno finanziario 2014.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 luglio 2014

p. Il direttore generale del Tesoro: CANNATA

14A05525



DECRETO 8 luglio 2014.

**Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 1,15%, con godimento 15 maggio 2014 e scadenza 15 maggio 2017, quinta e sesta tranche.**

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 91997 del 19 dicembre 2013, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono per l'anno finanziario 2014 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore Generale del Tesoro o, per sua delega, dal Direttore della Direzione Seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 100215 del 20 dicembre 2012, con la quale il Direttore Generale del Tesoro ha delegato il Direttore della Direzione Seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visto il decreto n. 44223 del 5 giugno 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 133 dell'8 giugno 2013, con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine, da emettersi tramite asta;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 96718 del 7 dicembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 293 del 17 dicembre 2012, recante disposizioni per le operazioni di separazione, negoziazione e ricostituzione delle componenti cedolari, della componente indicizzata all'inflazione e del valore nominale di rimborso dei titoli di Stato;

Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 148, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Visto l'art. 50, comma 7, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, con il quale è autorizzata l'emissione aggiuntiva di titoli di Stato che concorrono alla rideterminazione in aumento del citato limite massimo stabilito dalla suddetta legge di approvazione del bilancio;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 7 luglio 2014 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 92.627 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 12 maggio e 9 giugno 2014, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime quattro tranche dei buoni del Tesoro poliennali 1,15%, con godimento 15 maggio 2014 e scadenza 15 maggio 2017;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una quinta tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 19 dicembre 2013, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una quinta tranche dei buoni del Tesoro poliennali 1,15%, con godimento 15 maggio 2014 e scadenza 15 maggio 2017. L'emissione della predetta tranche viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 2.500 milioni di euro e un importo massimo di 3.000 milioni di euro.

I buoni fruttano l'interesse annuo lordo dell'1,15%, pagabile in due semestralità posticipate, il 15 maggio ed il 15 novembre di ogni anno di durata del prestito.

Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel decreto n. 44223 del 5 giugno 2013, citato nelle premesse, che qui si intende interamente richiamato ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno 11 luglio 2014, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del citato decreto del 5 giugno 2013.

La provvigione di collocamento, prevista dall'art. 6 del citato decreto del 5 giugno 2013, verrà corrisposta nella misura dello 0,15% del capitale nominale sottoscritto.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della sesta tranche dei titoli stessi, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 10, 11, 12 e 13 del citato decreto del 5 giugno 2013.



Gli "specialisti" potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 14 luglio 2014.

Art. 4.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 15 luglio 2014, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per 61 giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione "EXPRESS II" con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Il 15 luglio 2014 la Banca d'Italia provvederà a versare, presso la Sezione di Roma della Tesoreria Provinciale dello Stato, il netto ricavo dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta unitamente al rateo di interesse dell'1,15% annuo lordo, dovuto allo Stato.

La predetta Sezione di Tesoreria rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità di voto parlamentare 4.1.1) per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240, art. 3 (unità di voto parlamentare 2.1.3) per quello relativo ai dietimi d'interesse lordi dovuti.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2014 faranno carico al capitolo 2214 (unità di voto parlamentare 26.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze, per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti, per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2017 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno stesso, corrispondente al capitolo 9502 (unità di voto parlamentare 26.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2 del presente decreto, sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i "pagamenti da regolare" e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 26.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno finanziario 2014.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 luglio 2014

*p. Il direttore generale del Tesoro: CANNATA*

14A05526

## MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 26 giugno 2014.

**Approvazione dei modelli di Certificati di Sicurezza. (Decreto n. 603/2014).**

IL COMANDANTE GENERALE  
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Visto l'art. 3 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante norme sul riordino della legislazione in materia portuale, e successive modifiche ed integrazioni, che attribuisce la competenza in materia di sicurezza della navigazione al Comandi generale del Corpo delle Capitanerie di porto;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n. 72, recante regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ed in particolare l'articolo 13, relativo alle funzioni e compiti del Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto;

Visto l'art. 51 del decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435 «Approvazione del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare»;

Vista la legge 23 maggio 1980, n. 313, con la quale è stata ratificata la Convenzione Internazionale SOLAS '74;

Vista la risoluzione del Comitato di per la Sicurezza Marittima (Maritime Safety Committee) MSC. 344 (91) del 30 novembre 2012 con la quale sono stati adottati gli emendamenti al Protocollo 88 relativo alla Convenzione internazionale SOLAS '74;

Visto il proprio decreto n. 1426/2010 in data 22 dicembre 2010 con il quale sono stati approvati i modelli di certificati di sicurezza;

Visto il proprio decreto n. 548/2012 in data 19 giugno 2012 con il quale sono state apportate modifiche ai modelli di certificati di sicurezza approvati con decreto n. 1426/2010 in data 22 dicembre 2010;

Considerata la necessità di procedere all'approvazione dei nuovi modelli Certificati di sicurezza;

Decreta:

Art. 1.

*Approvazione dei modelli di Certificati di Sicurezza*

Con decorrenza dal 1° luglio 2014 sono approvati secondo i form allegati al presente decreto dirigenziale i modelli dei seguenti Certificati di sicurezza:

- Certificato di Sicurezza per nave passeggeri con relativo elenco delle dotazioni (Form P);
- Certificato di Sicurezza dotazioni per nave da carico con relativo elenco delle dotazioni (Form E);
- Certificato di Sicurezza Radioelettrica per nave da carico con relativo elenco dotazioni (Form R);
- Certificato di esenzione;

I certificati di cui sopra sostituiscono i certificati di sicurezza di cui alle lettere *i*, *j*, *k* e *p*) allegati al decreto n. 1426/2010 in data 22 dicembre 2010.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 giugno 2014

*Il Comandante generale: ANGRISANO*



N. 

**REPUBBLICA ITALIANA**  
REPUBLIC OF ITALY

**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**  
Ministry of Infrastructures and Transport

**Autorità Marittima di \_\_\_\_\_**  
Local Maritime Authority \_\_\_\_\_

**CERTIFICATO DI SICUREZZA PER NAVE PASSEGGERI**  
PASSENGER SHIP SAFETY CERTIFICATE

This Certificate shall be supplemented by a Record of Equipment for Passenger Ship Safety (Form P)

**per un / un breve viaggio internazionale<sup>1</sup>**  
for an / a short international voyage

**Rilasciato ai sensi delle disposizioni della Convenzione Internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare, così come modificata dal relativo Protocollo del 1988, in nome del Governo della Repubblica Italiana.**

*Issued under the provisions of the International Convention for the Safety of Life at Sea, 1974, as modified by the Protocol of 1988 relating thereto under the authority of the Government of Republic of Italy.*

**Dettagli della Nave**  
*Particulars of Ship*

<b>Nome della nave</b> <i>Name of ship</i>	
<b>Nominativo internazionale</b> <i>Distinctive number or letters</i>	<b>Numero IMO<sup>2</sup></b> <i>IMO number</i>
<b>Porto d'immatricolazione</b> <i>Port of registry</i>	<b>T. Stazza lorda</b> <i>Gross tonnage</i>
<b>Area marittima in cui la nave è abilitata a navigare (Regola IV/2)</b> <i>Sea areas in which ship is certified to operate (regulation IV/2)</i>	

**Data di Costruzione:**  
*Date of build:*

<b>Data del contratto di costruzione</b> <i>Date of building contract</i>	
<b>Data in cui la chiglia è stata impostata oppure la nave si trovava in una fase equivalente di costruzione</b> <i>Date on which keel was laid or ship was at similar stage of construction</i>	
<b>Data di consegna</b> <i>Date of delivery</i>	
<b>Data in cui sono iniziati i lavori di trasformazione o di modifica di notevole rilevanza</b> <i>Date on which work for a conversion or an alteration or modification of a major character was commenced (where applicable)</i>	

**Tutte le date applicabili devono essere compilate.**  
*All applicable dates shall be completed.*

<sup>1</sup> Cancellare come appropriato  
*Delete as appropriate*

<sup>2</sup> in accordo con il sistema IMO di identificazione nave, adottato dall'Organizzazione con Risoluzione A.600(15)  
*In accordance with IMO ship identification number scheme adopted by the Organization by resolution A.600(15)*



**SI CERTIFICA****THIS IS TO CERTIFY**

1. **Che la nave è stata visitata in conformità con le prescrizioni della Regola I/7 della Convenzione.**  
*That the ship has been surveyed in accordance with the requirements of regulation I/7 of the Convention.*

2. **Che, a seguito di questa visita, è stato constatato che:**  
*That the survey showed that:*

- 2.1 **la nave è conforme alle prescrizioni della Convenzione per quanto riguarda:**  
*the ship complied with the requirements of the Convention as regards:*


- .1 **la struttura, le macchine principali e ausiliarie, le caldaie ed altri recipienti sotto pressione;**  
*the structure, main and auxiliary machinery, boilers and other pressure vessels;*
- .2 **le sistemazioni ed i particolari relativi alla compartimentazione stagna;**  
*the watertight subdivision arrangements and details;*
- .3 **i seguenti galleggiamenti di compartimentazione:**  
*the following subdivision load lines:*

Linee di galleggiamento di compartimentazione assegnate e marcate sulla murata a mezzo nave (regola II-1/18 <sup>3</sup> ) <i>Subdivision load lines assigned and marked on the ship's side amidships (regulation II-1/18<sup>3</sup>)</i>	Bordo libero <i>Freeboard</i>	Da utilizzarsi quando gli spazi destinati ai passeggeri comprendono i seguenti spazi alternativi <i>To apply when the spaces in which passengers are carried include the following alternative spaces</i>
<b>P.1</b>		
<b>P.2</b>		
<b>P.3</b>		

- 2.2 **la nave è conforme alle prescrizioni della Convenzione per quanto riguarda la protezione strutturale contro gli incendi, gli impianti ed i mezzi per la protezione contro gli incendi ed i piani per la difesa contro gli incendi;**  
*the ship complied with the requirements of the Convention as regards structural fire protection, fire safety systems and appliances and fire control plans;*
- 2.3 **i mezzi di salvataggio e le dotazioni delle imbarcazioni di salvataggio, delle zattere di salvataggio e dei battelli di emergenza sono conformi alle prescrizioni della Convenzione;**  
*the life-saving appliances and the equipment of lifeboats, liferafts and rescue boats were provided in accordance with the requirements of the Convention;*
- 2.4 **la nave è munita di un apparecchio lanciasagole e di installazioni radioelettriche per i mezzi di salvataggio in conformità con le prescrizioni della Convenzione;**  
*the ship was provided with a line-throwing appliance and radio installations used in life-saving appliances in accordance with the requirements of the Convention;*
- 2.5 **la nave è conforme alle prescrizioni della Convenzione per quanto riguarda le installazioni radioelettriche;**  
*the ship complied with the requirements of the Convention as regards radio installations;*
- 2.6 **il funzionamento delle installazioni radioelettriche utilizzate a bordo dei mezzi di salvataggio è conforme alle prescrizioni della Convenzione;**  
*the functioning of the radio installations used in life-saving appliances complied with the requirements of the Convention;*
- 2.7 **la nave è conforme alle prescrizioni della Convenzione per quanto riguarda le apparecchiature di navigazione, i mezzi di imbarco dei piloti e le pubblicazioni nautiche;**  
*the ship complied with the requirements of the Convention as regards shipborne navigational equipment, means of embarkation for pilots and nautical publications;*
- 2.8 **la nave è dotata di fanali, di mezzi di segnalazione diurna, mezzi di segnalazione acustica e segnali di pericolo in conformità con le prescrizioni della Convenzione e delle norme del Regolamento internazionale per prevenire gli abbordi in mare in vigore;**  
*the ship was provided with lights, shapes, means of making sound signals and distress signals in accordance with the requirements of the Convention and the International Regulations for Preventing Collisions at Sea in force;*
- 2.9 **la nave è conforme sotto tutti gli altri aspetti alle prescrizioni pertinenti della Convenzione.**  
*in all other respects the ship complied with the relevant requirements of the Convention.*
- 2.10 **la nave è stata / non è stata<sup>1</sup> soggetta a progettazioni e sistemazioni alternative in accordo alla regola II-1/55 / II-2/17 / III/38<sup>1</sup> della Convenzione**  
*The ship was / was not<sup>1</sup> subjected to an alternative design and arrangements in pursuance of regulation(s) II-1/55 / II-2/17 / III/38<sup>1</sup> of the Convention.*
- 2.11 **un documento di approvazione della progettazione e delle sistemazioni alternative per le macchine e installazioni elettriche / la protezione antincendio / i mezzi e sistemazioni di salvataggio<sup>1</sup> è / non è<sup>1</sup> allegato a questo Certificato**  
*a Document of approval of alternative design and arrangements for machinery and electrical installations / fire protection / life-saving appliances and arrangements<sup>1</sup> is / is not<sup>1</sup> appended to this Certificate.*
3. **Che un certificato di esenzione è stato / non è stato rilasciato<sup>1</sup>.**  
*That an Exemption Certificate has / has not been issued<sup>1</sup>.*

1 **Cancellare come appropriato**  
*Delete as appropriate*

3 **Per le navi costruite prima del 1 gennaio 2009, deve essere usata l'annotazione "C.1, C.2 e C.3."**  
*For ships constructed before 1 January 2009, the applicable subdivision notation "C.1, C.2 and C.3" should be used."*




**Il presente certificato è valido fino al \_\_\_\_\_**  
*This certificate is valid until*

**Data di completamento della visita sulla quale si basa il presente certificato \_\_\_\_\_**  
*Completion date of the survey on which this certificate is based*

**Rilasciato a \_\_\_\_\_**  
*Issued at*

**Il \_\_\_\_\_**  
*Date of issue*



**L'Ufficiale autorizzato al rilascio  
del certificato**  
*Authorized official issuing the certificate*



**VIDIMAZIONE PER LA PROROGA DEL CERTIFICATO DOPO IL COMPLETAMENTO DELLA VISITA DI RINNOVO ED IN CASO DI APPLICAZIONE DELLA REGOLA I/14(d)**

*Endorsement where the renewal survey has been completed and regulation I/14(d) applies*

**La nave è conforme alle prescrizioni pertinenti della Convenzione ed il presente certificato, in conformità con la Regola I/14(d) della Convenzione, è prorogato fino al \_\_\_\_\_**  
*The ship complies with the relevant requirements of the Convention, and this certificate shall, in accordance with regulation I/14(d) of the Convention, be accepted as valid until \_\_\_\_\_*

<b>Luogo</b> <i>Place</i>  <b>Data</b> <i>Date</i>	<b>Timbro e firma</b> <i>Signature and seal</i>
--	--

**VIDIMAZIONE PER LA PROROGA DELLA VALIDITA' DEL CERTIFICATO PER PERMETTERE ALLA NAVE DI RAGGIUNGERE IL PORTO DI VISITA OPPURE PER UN PERIODO DI GRAZIA IN CASO DI APPLICAZIONE DELLA REGOLA I/14(e) OPPURE I/14(f)**

*Endorsement to extend the validity of the certificate until reaching the port of survey or for a period of grace where regulation I/14(e) or I/14(f) applies*

**Il presente certificato, in conformità con la Regola I/14(e) – I/14(f)\* della Convenzione, è prorogato fino al \_\_\_\_\_**  
*This certificate shall, in accordance with regulation I/14(e) – I/14(f)\* of the Convention, be accepted as valid until \_\_\_\_\_*

<b>Luogo</b> <i>Place</i>  <b>Data</b> <i>Date</i>	<b>Timbro e firma</b> <i>Signature and seal</i>
--	--

\* **Cancellare come appropriato**  
*Delete as appropriate*





**REPUBBLICA ITALIANA**  
**ITALY**

**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**  
*Ministry of Infrastructures and Transport*

**Autorità Marittima di \_\_\_\_\_**  
**Local Maritime Authority \_\_\_\_\_**

**ELENCO DOTAZIONI PER LA SICUREZZA NAVI PASSEGGERI (MODELLO P)**

Il presente elenco deve essere permanentemente allegato al Certificato di Sicurezza navi passeggeri  
**RECORD OF EQUIPMENT FOR THE PASSENGER SHIP SAFETY (FORM P)**  
*This record shall be permanently attached to the Passenger Ship Safety*

**ELENCO DELLE DOTAZIONI IN APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE INTERNAZIONALE DEL 1974 PER LA SALVAGUARDIA DELLA VITA UMANA IN MARE, COME EMENDATA**  
**RECORD OF EQUIPMENT FOR COMPLIANCE WITH THE INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE SAFETY OF LIFE AT SEA, 1974, AS AMENDED**


**1 DETTAGLI DELLA NAVE**  
*PARTICULARS OF SHIP*

<b>Nome della nave</b> <i>Name of ship</i>
<b>Nominativo internazionale</b> <i>Distinctive number or letters</i>
<b>Numero di passeggeri che la nave è autorizzata a trasportare</b> <i>Number of passengers for which certified</i>
<b>Numero minimo di persone aventi le qualifiche richieste per utilizzare gli impianti radioelettrici</b> <i>Minimum number of persons with required qualifications to operate the radio installations</i>

**2 DETTAGLIO DEI MEZZI DI SALVATAGGIO**  
*DETAILS OF LIVE-SAVING APPLIANCES*

<b>1</b>	<b>Numero totale di persone per le quali sono presenti i mezzi di salvataggio</b> <i>Total number of persons for which life-saving appliances are provided</i>		
<b>2</b>	<b>Numero totale di imbarcazioni di salvataggio</b> <i>Total number of lifeboats</i>	<b>Sinistra</b> <i>Port side</i>	<b>Dritta</b> <i>Starboard side</i>
<b>2.1</b>	<b>Numero totale delle persone che esse possono accogliere</b> <i>Total number of persons accommodated by them</i>		
<b>2.2</b>	<b>Numero di imbarcazioni di salvataggio parzialmente chiuse (Regola III/21 e LSA Code sezione 4.5)</b> <i>Number of partially enclosed lifeboats (regulation III/21 and LSA Code Section 4.5)</i>		
<b>2.3</b>	<b>Numero di imbarcazioni autoradrizzanti parzialmente chiuse (regola III/43<sup>1</sup>)</b> <i>Number of self-righting partially enclosed lifeboats (regulation III/43<sup>1</sup>)</i>		
<b>2.4</b>	<b>Numero di imbarcazioni di salvataggio completamente chiuse (Regola III/21 e LSA Code sezione 4.6)</b> <i>Number of totally enclosed lifeboats (regulation III/21 and LSA Code section 4.6)</i>		
<b>2.5</b>	<b>Altre imbarcazioni di salvataggio</b> <i>Other lifeboats</i>		
	<b>2.5.1 Numero</b> <i>Number</i>		
	<b>2.5.2 Tipo</b> <i>Type</i>		

<sup>1</sup> Riferirsi agli emendamenti SOLAS 1983 (MSC.6(48)), applicabili alle navi costruite il 1/07/1986 o successivamente, ma prima del 1/07/1998.  
*Refer to the 1983 amendments to SOLAS (MSC.6(48)), applicable to ships constructed on or after 1 July 1986, but before 1 July 1998.*



<b>3</b>	<b>Numero di imbarcazioni di salvataggio a motore (comprese nel numero totale di imbarcazioni di salvataggio di cui sopra)</b> <i>Number of motor lifeboats (included in the total lifeboats shown above)</i>	
<b>3.1</b>	<b>Numero di imbarcazioni di salvataggio munite di proiettori</b> <i>Number of lifeboats fitted with searchlights</i>	
<b>4</b>	<b>Numero di battelli d'emergenza</b> <i>Number of rescue boats</i>	
<b>4.1</b>	<b>Numero di battelli compresi nel numero totale di imbarcazioni di salvataggio indicate sopra</b> <i>Number of boats which are included in the total lifeboats shown above</i>	
<b>4.2</b>	<b>Numero di battelli che sono di emergenza veloce</b> <i>Number of boats which are fast rescue boats</i>	
<b>5</b>	<b>Zattere di salvataggio</b> <i>Liferafts</i>	
<b>5.1</b>	<b>Zattere di salvataggio per le quali sono prescritti dispositivi approvati per la messa in mare:</b> <i>Those for which approved launching appliances are required:</i>	
<b>5.1.1</b>	<b>Numero di zattere di salvataggio</b> <i>Number of liferafts</i>	
<b>5.1.2</b>	<b>Numero di persone che possono accogliere</b> <i>Number of persons accomodated by them</i>	
<b>5.2</b>	<b>Zattere di salvataggio per le quali non sono prescritti dispositivi approvati per la messa in mare:</b> <i>Those for which approved launching appliances are not required</i>	
<b>5.2.1</b>	<b>Numero di zattere di salvataggio</b> <i>Number of liferafts</i>	
<b>5.2.2</b>	<b>Numero di persone che possono accogliere</b> <i>Number of persons accomodated by them</i>	
<b>6</b>	<b>Numero di sistemi di evacuazione marini (MES)</b> <i>Number of Marine Evacuation System (MES)</i>	
<b>6.1</b>	<b>Numero di zattere asservite</b> <i>Number of liferafts served by them</i>	
<b>6.2</b>	<b>Numero di persone che possono accogliere</b> <i>Number of persons accomodated by them</i>	
<b>7</b>	<b>Apparecchi galleggianti</b> <i>Buoyant apparatus</i>	
<b>7.1</b>	<b>Numero di apparecchi</b> <i>Number of apparatus</i>	
<b>7.2</b>	<b>Numero di persone che possono sostenere</b> <i>Number of persons capable of being supported</i>	
<b>8</b>	<b>Numero dei salvagenti anulari</b> <i>Number of lifebuoys</i>	
<b>9</b>	<b>Numero di cinture di salvataggio</b> <i>Number of lifejackets</i>	
<b>9.1</b>	<b>Numero di cinture di salvataggio per adulti</b> <i>Number of adult lifejackets</i>	
<b>9.2</b>	<b>Numero di cinture di salvataggio per bambini</b> <i>Number of child lifejackets</i>	
<b>9.3</b>	<b>Numero di cinture di salvataggio per neonati</b> <i>Number of infant lifejackets</i>	
<b>10</b>	<b>Tute d'immersione</b> <i>Immersion suits</i>	
<b>10.1</b>	<b>Numero totale</b> <i>Total number</i>	
<b>10.2</b>	<b>Numero di tute rispondenti alle prescrizioni applicabili alle cinture di salvataggio</b> <i>Number of suits complying whit the requirements for lifejackets</i>	
<b>11</b>	<b>Numero di tute anti - esposizione</b> <i>Number of anti-exposure suits</i>	
<b>12</b>	<b>Numero degli indumenti di protezione termica<sup>2</sup></b> <i>Number of thermal protective aids<sup>2</sup></i>	

<sup>2</sup> Ad eccezione di quelli prescritti dall'LSA Code, paragrafo 4.1.5.1.24;4.4.8.31 and 5.1.2.2.13  
Excluding those required by the LSA Code paragraph 4.1.5.1.24;4.4.8.31 and 5.1.2.2.13



<b>13</b>	<b>Installazioni radioelettriche impiegate a bordo dei mezzi di salvataggio</b> <i>Radio installations used in life-saving appliances</i>	
<b>13.1</b>	<b>Numero dei dispositivi di localizzazione per ricerca e soccorso</b> <i>Number of search and rescue locating devices</i>	
<b>13.1.1</b>	<b>Risponditori radar per ricerca e soccorso (SART)</b> <i>Radar search and rescue transponders (SART)</i>	
<b>13.1.2</b>	<b>Trasmettitori AIS per ricerca e soccorso (AIS-SART)</b> <i>AIS search and rescue transmitters (AIS-SART)</i>	
<b>13.2</b>	<b>Numero di apparecchi ricetrasmittenti VHF</b> <i>Number of two-way VHF radiotelephone apparatus</i>	

**3 DETTAGLIO DEGLI IMPIANTI RADIOELETRICI**  
*DETAILS OF RADIO FACILITIES*

	<b>Impianti</b> <i>Item</i>	<b>Attuale dotazione</b> <i>Actual provision</i>
<b>1</b>	<b>Sistemi primari</b> <i>Primary systems</i>	
<b>1.1</b>	<b>Installazione radio VHF</b> <i>VHF radio installation</i>	
<b>1.1.1</b>	<b>Codificatore DSC</b> <i>DSC encoder</i>	
<b>1.1.2</b>	<b>Ricevitore di ascolto DSC</b> <i>DSC watch receiver</i>	
<b>1.1.3</b>	<b>Radiotelefonìa</b> <i>Radiotelephony</i>	
<b>1.2</b>	<b>Installazione radio MF</b> <i>MF radio installation</i>	
<b>1.2.1</b>	<b>Codificatore DSC</b> <i>DSC encoder</i>	
<b>1.2.2</b>	<b>Ricevitore di ascolto DSC</b> <i>DSC watch receiver</i>	
<b>1.2.3</b>	<b>Radiotelefonìa</b> <i>Radiotelephony</i>	
<b>1.3</b>	<b>Installazione radio MF/HF</b> <i>MF/HF radio installation</i>	
<b>1.3.1</b>	<b>Codificatore DSC</b> <i>DSC encoder</i>	
<b>1.3.2</b>	<b>Ricevitore di ascolto DSC</b> <i>DSC watch receiver</i>	
<b>1.3.3</b>	<b>Radiotelefonìa</b> <i>Radiotelephony</i>	
<b>1.3.4</b>	<b>Radiotelegrafia a stampa diretta</b> <i>Direct-printing radiotelegraphy</i>	
<b>1.4</b>	<b>Stazione terrestre di nave INMARSAT</b> <i>INMARSAT ship earth station</i>	
<b>2</b>	<b>Mezzi secondari di allarme</b> <i>Secondary means of alerting</i>	
<b>3</b>	<b>Dispositivi per ricezione di informazioni sulla sicurezza marittima</b> <i>Facilities for reception of maritime safety information</i>	
<b>3.1</b>	<b>Ricevitore NAVTEX</b> <i>NAVTEX receiver</i>	
<b>3.2</b>	<b>Ricevitore ECG</b> <i>ECG receiver</i>	
<b>3.3</b>	<b>Ricevitore HF di radiotelegrafia a stampa diretta</b> <i>HF direct-printing radiotelegraph receiver</i>	
<b>4</b>	<b>EPIRB satellitare</b> <i>Satellite EPIRB</i>	
<b>4.1</b>	<b>COSPAS-SARSAT</b> <i>COSPAS-SARSAT</i>	
<b>5</b>	<b>EPIRB VHF</b> <i>VHF EPIRB</i>	
<b>6</b>	<b>Dispositivo di localizzazione nave per ricerca e soccorso</b> <i>Ship's search and rescue locating device</i>	
<b>6.1</b>	<b>Risponditore radar per ricerca e soccorso (SART)</b> <i>Radar search and rescue transponder (SART)</i>	
<b>6.2</b>	<b>Trasmettitore AIS per ricerca e soccorso (AIS-SART)</b> <i>AIS search and rescue transmitter (AIS-SART)</i>	




**4 METODI UTILIZZATI PER ASSICURARE LA DISPONIBILITA' DELLE INSTALLAZIONI RADIOELETTRICHE (Regole IV/15.6 e 15.7)**  
**METHODS USED TO ENSURE AVAILABILITY OF RADIO FACILITIES (regulation IV/15.6 e 15.7)**

<b>4.1</b>	<b>Duplicazione delle dotazioni</b> <i>Duplication of equipment</i>	
<b>4.2</b>	<b>Manutenzione a terra</b> <i>Shore-based maintenance</i>	
<b>4.3</b>	<b>Capacità di manutenzione in mare</b> <i>At-sea maintenance capability</i>	

**5 DETTAGLIO DEI SISTEMI E DELLE APPARECCHIATURE DI NAVIGAZIONE**  
**DETAILS OF NAVIGATIONAL SYSTEMS AND EQUIPMENT**

	<b>Dotazioni</b> Item	<b>Attuale dotazione</b> Actual provision
<b>1.1</b>	<b>Bussola magnetica normale*</b> <i>Standard magnetic compass*</i>	
<b>1.2</b>	<b>Bussola magnetica di rispetto*</b> <i>Spare magnetic compass*</i>	
<b>1.3</b>	<b>Girobussola*</b> <i>Gyro compass*</i>	
<b>1.4</b>	<b>Giro ripetitore per l'angolo di prora*</b> <i>Gyro compass heading repeater*</i>	
<b>1.5</b>	<b>Giro ripetitore per rilevamenti*</b> <i>Gyro compass bearing repeater*</i>	
<b>1.6</b>	<b>Sistema di controllo dell'angolo di prora o percorso*</b> <i>Heading or track control system*</i>	
<b>1.7</b>	<b>Grafometro o Cerchio azimutale*</b> <i>Pelorus or compass bearing device*</i>	
<b>1.8</b>	<b>Mezzi di correzione degli angoli di prora e del rilevamento</b> <i>Means of correcting heading and bearings</i>	
<b>1.9</b>	<b>Dispositivo trasmittente dell'angolo di prora (THD) *</b> <i>Transmitting heading device (THD)*</i>	
<b>2.1</b>	<b>Sistema di visualizzazione delle carte nautiche elettroniche/tradizionali e sistemi di informazione (ECDIS) **</b> <i>Natural charts / Electronic chart display and information system (ECDIS)**</i>	
<b>2.2</b>	<b>Dispositivi di backup dell'ECDIS</b> <i>Back up arrangements for ECDIS</i>	
<b>2.3</b>	<b>Pubblicazioni nautiche</b> <i>Nautical publications</i>	
<b>2.4</b>	<b>Dispositivi di backup per le pubblicazioni nautiche elettroniche</b> <i>Back up arrangements for electronic nautical publications</i>	
<b>3.1</b>	<b>Ricevitore per sistema di navigazione satellitare/ sistema di radionavigazione terrestre * **</b> <i>Receiver for a global navigation satellite system/terrestrial radionavigation system* **</i>	
<b>3.2</b>	<b>Radar 9 GHz*</b> <i>9 GHz radar*</i>	
<b>3.3</b>	<b>Radar secondario (3 GHz / 9 GHz**)*</b> <i>Second radar (3 GHz / 9 GHz**)*</i>	
<b>3.4</b>	<b>Ausilio automatico per tracciamento radar (ARPA) *</b> <i>Automatic radar plotting aid (ARPA)*</i>	
<b>3.5</b>	<b>Ausilio di tracciamento automatico*</b> <i>Automatic tracking aid*</i>	
<b>3.6</b>	<b>Ausilio di tracciamento automatico secondario*</b> <i>Second automatic tracking aid*</i>	
<b>3.7</b>	<b>Ausilio elettronico per tracciamento*</b> <i>Electronic plotting aid*</i>	
<b>4.1</b>	<b>Sistema di identificazione automatico (AIS)</b> <i>Automatic identification system (AIS)</i>	
<b>4.2</b>	<b>Sistema di identificazione e tracciamento a lungo raggio (LRIT)</b> <i>Long-range identification and tracking system (LRIT)</i>	
<b>5</b>	<b>Registratore dati di viaggio (VDR)</b> <i>Voyage data recorder (VDR)</i>	



6.1	<b>Dispositivo di misurazione velocità e distanza (attraverso l'acqua)*</b> <i>Speed and distance measuring device (through the water)*</i>	
6.2	<b>Dispositivo di misurazione velocità e distanza (di prora rispetto al fondo marino in direzione trasversale) *</b> <i>Speed and distance measuring device (over the ground in the forward and athwartship direction)*</i>	
7	<b>Ecoscandaglio*</b> <i>Echo sounding device*</i>	
8.1	<b>Indicatore dell'angolo di barra e del passo e verso dell'elica di propulsione e di manovra*</b> <i>Rudder, propeller, thrust, pitch and operational mode indicator*</i>	
8.2	<b>Indicatore angolo di virata*</b> <i>Rate of turn indicator*</i>	
9	<b>Sistema di ricezione dei segnali sonori*</b> <i>Sound reception system*</i>	
10	<b>Telefono alla posizione di governo di emergenza*</b> <i>Telephone to emergency steering position*</i>	
11	<b>Lampada per segnalazione diurna*</b> <i>Daylight signalling lamp*</i>	
12	<b>Riflettore Radar*</b> <i>Radar reflector*</i>	
13	<b>Codice Internazionale dei Segnali</b> <i>International Code of Signals</i>	
14	<b>Manuale IAMSAR volume III</b> <i>IAMSAR Manual Volume III</i>	
15	<b>Sistema di allarme attivabile dal ponte di comando</b> <i>Bridge navigational watch alarm system (BNWAS)</i>	

**SI CERTIFICA** che il presente elenco è corretto sotto tutti gli aspetti.

*THIS IS TO CERTIFY that this Record is correct in all respects*

Rilasciato a \_\_\_\_\_

*Issued at*

Il \_\_\_\_\_

*Date of issue*

Timbro  
*Seal*


**L'Ufficiale autorizzato al rilascio  
del certificato**  
*Authorized official issuing the certificate*

\* **Mezzi alternativi per soddisfare questa prescrizione sono permessi ai sensi della Regola V/19. Nel caso vi siano mezzi alternativi questi dovranno essere specificati**

*Alternative means of meeting this requirement are permitted under regulation V/19. In case of other means they shall be specified.*

\*\* **Cancellare come appropriato**

*Delete as appropriate.*



N. 

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**REPUBLIC OF ITALY**

**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**  
*Ministry of Infrastructures and Transport*

**Autorità Marittima di \_\_\_\_\_**  
**Local Maritime Authority \_\_\_\_\_**

**CERTIFICATO DI SICUREZZA DOTAZIONI PER NAVE DA CARICO**  
**CARGO SHIP SAFETY EQUIPMENT CERTIFICATE**

This Certificate shall be supplemented by a Record of Equipment for Cargo Ship Safety (Form E)

**Rilasciato ai sensi delle disposizioni della Convenzione Internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare, così come modificata dal relativo Protocollo del 1988, in nome del Governo della Repubblica Italiana.**

*Issued under the provisions of the International Convention for the Safety of Life at Sea, 1974, as modified by the Protocol of 1988 relating thereto under the authority of the Government of Republic of Italy.*

**Dettagli della nave**  
*Particulars of ship*

<b>Nome della nave</b> <i>Name of ship</i>	
<b>Nominativo internazionale</b> <i>Distinctive number or letters</i>	<b>Numero IMO<sup>2</sup></b> <i>IMO number</i>
<b>Porto d'immatricolazione</b> <i>Port of registry</i>	<b>T. Stazza lorda</b> <i>Gross tonnage</i>
<b>Portata lorda (tonnellate metriche)<sup>1</sup></b> <i>Deadweight of ship (metric tons)</i>	<b>Lunghezza (regola III/3.12)</b> <i>Length of ship (regulation III/3.12)</i>
<b>Tipo di nave<sup>3</sup>:</b> <i>Type of ship:</i>	<b>Portarinfuse – Petroliera – Chimichiera – Gasiera – Nave da carico diversa da quelle prima citate</b> <i>Bulk carrier - Oil tanker – Chemical tanker – Gas carrier - Cargo Ship other than any of the above</i>

<b>Data alla quale la chiglia è stata impostata oppure data in cui la costruzione della nave si trovava in una fase equivalente oppure, se del caso, data in cui sono iniziati i lavori di trasformazione o di modifica di notevole rilevanza.</b> <i>Date on which keel was laid or ship was at a similar stage of construction or, where applicable, date on which work for a conversion or an alteration or modification of a major character was commenced</i>	
---	--

**SI CERTIFICA:**

*THIS IS TO CERTIFY:*

- 1 Che la nave è stata visitata in conformità con le prescrizioni della Regola I/8 della Convenzione.**  
*That the ship has been surveyed in accordance with the requirements of regulation I/8 of the Convention.*
- 2 Che, a seguito di questa visita, è stato constatato che:**  
*That the survey showed that:*

<sup>1</sup> Solo per le petroliere, le chimichiere e le navi cassiere.

*For oil tankers, chemical tankers and gas carriers only.*

<sup>2</sup> in accordo con il sistema IMO di identificazione nave, adottato dall'Organizzazione con Risoluzione A.600(15)  
*In accordance with IMO ship identification number scheme adopted by the Organization by resolution A.600(15)*

<sup>3</sup> Cancellare come appropriato  
*Delete as appropriate.*




- 2.1 **la nave è conforme alle prescrizioni della Convenzione per quanto concerne i sistemi ed i dispositivi di protezione antincendio ed i piani per la difesa contro gli incendi;**  
*the ship complied with the requirements of the Convention as regards fire safety systems and appliances and fire control plans;*
- 2.2 **i mezzi di salvataggio e le dotazioni delle imbarcazioni di salvataggio, delle zattere di salvataggio e dei battelli d'emergenza sono conformi alle prescrizioni della Convenzione;**  
*the life-saving appliances and the equipment of lifeboats, liferafts and rescue boats were provided in accordance with the requirements of the Convention;*
- 2.3 **la nave è munita di un apparecchio lanciasagole e di impianti radioelettrici per i mezzi di salvataggio in conformità con le prescrizioni della Convenzione;**  
*the ship was provided with a line-throwing appliance and radio installations used in life-saving appliances in accordance with the requirements of the Convention;*
- 2.4 **la nave è conforme alle prescrizioni della Convenzione per quanto concerne gli apparati di navigazione, i mezzi di imbarco dei piloti e le pubblicazioni nautiche;**  
*the ship complied with the requirements of the Convention as regards shipborne navigational equipment, means of embarkation for pilots and nautical publications;*
- 2.5 **la nave è munita di fanali, di mezzi di segnalazione diurna, di mezzi di segnalazione acustica e di segnali di pericolo, in conformità con le prescrizioni della Convenzione e del Regolamento Internazionale per prevenire gli abbordi in mare in vigore;**  
*the ship was provided with lights, shapes, and means of making sound signals and distress signals, in accordance with the requirements of the Convention and the International Regulations for Preventing Collisions at Sea in force;*
- 2.6 **la nave è conforme sotto tutti gli altri aspetti alle prescrizioni pertinenti della Convenzione;**  
*in all other respects the ship complied with the relevant requirements of the Convention;*
- 2.7 **la nave è stata / non è stata <sup>3</sup> a progettazioni e sistemazioni alternative in accordo alla regola II-2/17 / III/38<sup>3</sup> della Convenzione;**  
*The ship was / was not <sup>3</sup> subjected to an alternative design and arrangements in pursuance of regulation(s) II-2/17 / III/38<sup>3</sup> of the Convention;*
- 2.8 **un documento di approvazione della progettazione e delle sistemazioni alternative per la protezione antincendio / i mezzi e sistemazioni di salvataggio <sup>3</sup> è / non è <sup>3</sup> allegato a questo Certificato;**  
*a Document of approval of alternative design and arrangements for fire protection / life-saving appliances and arrangements <sup>3</sup> is / is not <sup>3</sup> appended to this Certificate;*
- 3 **Che la nave opera in accordo con la regola III/26.1.1.1<sup>4</sup> nei limiti della zona di esercizio \_\_\_\_\_;**  
*That the ship operates in accordance with regulation III/26.1.1.1<sup>4</sup> within the limits of the trade area \_\_\_\_\_;*
- 4 **Che un certificato di esenzione è / non è stato rilasciato<sup>3</sup>.**  
*That an Exemption Certificate has / has not <sup>3</sup> been issued.*

**Il presente certificato è valido fino al \_\_\_\_\_<sup>5</sup> a condizione che siano effettuate le visite annuali e periodiche di cui alla Regola I/8 della Convenzione**  
*This certificate is valid until \_\_\_\_\_ subject to the annual and periodical surveys in accordance with regulation I/8 of the Convention*

**Data di completamento della visita sulla quale si basa il presente certificato \_\_\_\_\_**  
*Completion date of the survey on which this certificate is based*

**Rilasciato a \_\_\_\_\_**  
*Issued at*

**Il \_\_\_\_\_**  
*Date of issue*




**L'Ufficiale autorizzato al rilascio del certificato**  
*Authorized official issuing the certificate*

<sup>3</sup> **Cancellare come appropriato**  
*Delete as appropriate.*

<sup>4</sup> **Riferirsi agli emendamenti SOLAS 1983 (MSC.6(48)), applicabili alle navi costruite il 1/07/1986 o successivamente, ma prima del 1/07/1998 nel caso di imbarcazioni di salvataggio autoradrizzanti parzialmente chiuse**  
*Refer to the 1983 amendments to SOLAS (MSC.6(48)), applicable to ships constructed on or after 1 July 1986, but before 1 July 1998 in the case of self-righting partially enclosed lifeboat(s) on board*

<sup>5</sup> **Indicare la data di scadenza fissata dall'Amministrazione in conformità con la Regola I/14(a) della Convenzione. Il giorno ed il mese corrispondono alla data anniversaria come definita nella Regola I/2(n) della Convenzione, salvo che quest'ultima data sia modificata in applicazione della Regola I/14(h).**  
*Insert the date of expiry as specified by the Administration in accordance with regulation I/14(a) of the Convention. The day and the month of this date correspond to the anniversary date as defined in regulation I/2(n) of the Convention, unless amended in accordance with regulation I/14(h).*




**VIDIMAZIONE PER VISITE ANNUALI E PERIODICHE**  
*ENDORSEMENT FOR ANNUAL AND PERIODICAL SURVEYS*

**SI CERTIFICA** che, nel corso della visita prescritta dalla Regola I/8 della Convenzione, è stato constatato che la nave è conforme alle prescrizioni pertinenti della Convenzione.

*THIS IS TO CERTIFY* that, at a survey required by regulation I/8 of the Convention, the ship was found to comply with the relevant requirements of the Convention

<b>Visita annuale:</b> <i>Annual survey</i>  <b>Luogo</b> <i>Place</i>  <b>Data</b> <i>Date</i>	<b>Timbro e firma</b> <i>Signature and seal</i>
<b>Visita annuale/periodica*:</b> <i>Annual/Periodical survey</i>  <b>Luogo</b> <i>Place</i>  <b>Data</b> <i>Date</i>	<b>Timbro e firma</b> <i>Signature and seal</i>
<b>Visita annuale/periodica*:</b> <i>Annual/Periodical survey</i>  <b>Luogo</b> <i>Place</i>  <b>Data</b> <i>Date</i>	<b>Timbro e firma</b> <i>Signature and seal</i>
<b>Visita annuale:</b> <i>Annual survey</i>  <b>Luogo</b> <i>Place</i>  <b>Data</b> <i>Date</i>	<b>Timbro e firma</b> <i>Signature and seal</i>

\* Cancellare come appropriato  
Delete as appropriate



**VISITA ANNUALE/PERIODICA IN CONFORMITÀ CON LA REGOLA I/14(h)(iii)**  
*ANNUAL/PERIODICAL SURVEY IN ACCORDANCE WITH REGULATION I/14(h)(III)*

**SI CERTIFICA** che, in occasione di una visita annuale / periodica\* effettuata in conformità con la Regola I/14(h)(iii) della Convenzione, è stato constatato che la nave è conforme alle prescrizioni pertinenti della Convenzione.

*THIS IS TO CERTIFY* that, at an annual/periodical\* survey in accordance with regulation I/14(h)(iii) of the Convention, the ship was found to comply with the relevant requirements of the Convention.

<b>Luogo</b> Place	<b>Timbro e firma</b> Signature and seal
<b>Data</b> Date	

**VIDIMAZIONE PER LA PROROGA DEL CERTIFICATO, CON VALIDITÀ INFERIORE A CINQUE ANNI, IN CASO DI APPLICAZIONE DELLA REGOLA I/14(c)**  
*ENDORSEMENT TO EXTEND THE CERTIFICATE IF VALID FOR LESS THAN 5 YEARS WHERE REGULATION I/14(c) APPLIES*

**La nave soddisfa** alle prescrizioni pertinenti della Convenzione ed il presente certificato, in conformità con la Regola I/14(c) della Convenzione, è accettato come valido fino al \_\_\_\_\_

*The ship complies* with the relevant requirements of the Convention, and this certificate shall, in accordance with regulation I/14(c) of the Convention, be accepted as valid until \_\_\_\_\_

<b>Luogo</b> Place	<b>Timbro e firma</b> Signature and seal
<b>Data</b> Date	


**VIDIMAZIONE PER LA PROROGA DEL CERTIFICATO DOPO IL COMPLETAMENTO DELLA VISITA DI RINNOVO ED IN CASO DI APPLICAZIONE DELLA REGOLA I/14(d)**  
*ENDORSEMENT WHERE THE RENEWAL SURVEY HAS BEEN COMPLETED AND REGULATION I/14(d) APPLIES*

**La nave è conforme** alle prescrizioni rilevanti della Convenzione ed il presente certificato, in conformità con la Regola I/14(d) della Convenzione, è prorogato fino al \_\_\_\_\_

*The ship complies* with the relevant requirements of the Convention, and this certificate shall, in accordance with regulation I/14(d) of the Convention, be accepted as valid until \_\_\_\_\_

<b>Luogo</b> Place	<b>Timbro e firma</b> Signature and seal
<b>Data</b> Date	

\* **Cancellare come appropriato**  
Delete as appropriate



**VIDIMAZIONE PER LA PROROGA DELLA VALIDITA' DEL CERTIFICATO PER  
PERMETTERE ALLA NAVE DI RAGGIUNGERE IL PORTO DI VISITA OPPURE PER  
UN PERIODO DI GRAZIA IN CASO DI APPLICAZIONE DELLA REGOLA I/14(e)  
OPPURE I/14(f)**

*ENDORSEMENT TO EXTEND THE VALIDITY OF THE CERTIFICATE UNTIL REACHING THE PORT OF  
SURVEY OR FOR A PERIOD OF GRACE WHERE REGULATION I/14(e) OR I/14(f) APPLIES*

**Il presente certificato, in conformità con la Regola I/14(e) /I/14(f)\* della Convenzione, è prorogato fino al \_\_\_\_\_**

*This certificate shall, in accordance with regulation I/14(e) or I/14(f)\* of the Convention, be accepted as valid until \_\_\_\_\_*

<b>Luogo</b> <i>Place</i>	<b>Timbro e firma</b> <i>Signature and seal</i>
<b>Data</b> <i>Date</i>	

**VIDIMAZIONE PER LA MODIFICA DELLA DATA ANNIVERSARIA IN CASO DI  
APPLICAZIONE DELLA REGOLA I/14(h)**

*ENDORSEMENT FOR ADVANCEMENT OF ANNIVERSARY DATE WHERE REGULATION I/14(h)  
APPLIES*

**In conformità con la Regola I/14(h) della Convenzione, la nuova data anniversaria è fissata al \_\_\_\_\_**

*In accordance with regulation I/14(h) of the Convention, the new anniversary date is \_\_\_\_\_*

<b>Luogo</b> <i>Place</i>	<b>Timbro e firma</b> <i>Signature and seal</i>
<b>Data</b> <i>Date</i>	

**In conformità con la Regola I/14(h) della Convenzione, la nuova data anniversaria è fissata al \_\_\_\_\_**

*In accordance with regulation I/14(h) of the Convention, the new anniversary date is \_\_\_\_\_*

<b>Luogo</b> <i>Place</i>	<b>Timbro e firma</b> <i>Signature and seal</i>
<b>Data</b> <i>Date</i>	

\* **Cancellare come appropriato**  
*Delete as appropriate*





**REPUBBLICA ITALIANA**  
ITALY

**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**  
Ministry of Infrastructures and Transport

**Autorità Marittima di \_\_\_\_\_**  
**Local Maritime Authority \_\_\_\_\_**

**ELENCO DOTAZIONI PER LA SICUREZZA NAVE DA CARICO (MOD. E)**

Il presente elenco deve essere allegato permanentemente al Certificato di Sicurezza dotazioni nave da carico  
*RECORD OF EQUIPMENT FOR CARGO SHIP SAFETY (FORM E)*

*This Record shall be permanently attached to the Cargo Ship Safety Equipment Certificate*

**ELENCO DELLE DOTAZIONI IN APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE INTERNAZIONALE DEL 1974 PER LA SALVAGUARDIA DELLA VITA UMANA IN MARE, COME EMENDATA**

*RECORD OF EQUIPMENT FOR COMPLIANCE WITH THE INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE SAFETY OF LIFE AT SEA, 1974, AS AMENDED*

**1 DETTAGLI DELLA NAVE**  
*PARTICULARS OF SHIP*

	<b>Nome della nave</b> <i>Name of ship</i>
	<b>Nominativo internazionale</b> <i>Distinctive number or letters</i>


**2 DETTAGLIO DEI MEZZI DI SALVATAGGIO**  
*(DETAILS OF LIFE SAVING APPLIANCES)*

	Sinistra <i>Port side</i>	Dritta <i>Starboard side</i>
<b>1 Numero totale di persone per le quali sono presenti i mezzi di salvataggio</b> <i>Total number of persons for which life-saving appliances are provided</i>		
<b>2 Numero totale di imbarcazioni di salvataggio</b> <i>Total number of lifeboats</i>		
<b>2.1 Numero totale delle persone che esse possono accogliere</b> <i>Total number of persons accommodated by them</i>		
<b>2.2 Numero di imbarcazioni autoradrizzanti parzialmente chiuse (regola III/43<sup>1</sup>)</b> <i>Number of self-righting partially enclosed lifeboats (regulation III/43<sup>1</sup>)</i>		
<b>2.3 Numero di imbarcazioni di salvataggio completamente chiuse (Regola III/31 e LSA Code sezione 4.6)</b> <i>Number of totally enclosed lifeboats (regulation III/31 and LSA Code section 4.6)</i>		
<b>2.4 Numero di imbarcazioni di salvataggio munite di un sistema autonomo di alimentazione d'aria (Regola III/31 e LSA Code sezione 4.8)</b> <i>Number of lifeboats with a self-contained air support system (regulation III/31 and LSA Code section 4.8)</i>		
<b>2.5 Numero di imbarcazioni di salvataggio munite di un dispositivo di protezione contro l'incendio (Regola III/31 e LSA Code sezione 4.9)</b> <i>Number of fire-protected lifeboats (regulation III/31 and LSA Code section 4.9)</i>		
<b>2.6 Altre imbarcazioni di salvataggio</b> <i>Other lifeboats</i>		
<b>2.6.1 Numero</b> <i>Number</i>		
<b>2.6.2 Tipo</b> <i>Type</i>		

<sup>1</sup> Riferirsi agli emendamenti SOLAS 1983 (MSC.6(48)), applicabili alle navi costruite il 1/07/1986 o successivamente, ma prima del 1/07/1998.  
*Refer to the 1983 amendments to SOLAS (MSC.6(48)), applicable to ships constructed on or after 1 July 1986, but before 1 July 1998.*




<b>2.7</b>	<b>Numero di imbarcazioni a caduta libera</b> <i>Number of freefall lifeboats</i>	
<b>2.7.1</b>	<b>Completamente chiuse (Regola III/31 e LSA Code sezione 4.7)</b> <i>Totally enclosed (regulation III/31 and LSA Code section 4.7)</i>	
<b>2.7.2</b>	<b>Con alimentazione aria autonoma (Regola III/31 e LSA Code sezione 4.8)</b> <i>Self-contained (regulation III/31 and LSA Code section 4.8)</i>	
<b>2.7.3</b>	<b>Munite di dispositivo di protezione antincendio (Reg. III/31 e LSA Code sezione 4.9)</b> <i>Fire-protected (regulation III/31 and LSA Code section 4.9)</i>	
<b>3</b>	<b>Numero di imbarcazioni di salvataggio a motore (comprese nel numero totale di imbarcazioni di salvataggio di cui sopra)</b> <i>Number of motor lifeboats (included in the total lifeboats shown above)</i>	
<b>3.1</b>	<b>Numero di imbarcazioni di salvataggio munite di proiettori</b> <i>Number of lifeboats fitted with searchlights</i>	
<b>4</b>	<b>Numero di battelli d'emergenza</b> <i>Number of rescue boats</i>	
<b>4.1</b>	<b>Numero di battelli compresi nel numero totale di imbarcazioni di salvataggio indicate sopra</b> <i>Number of boats which are included in the total lifeboats shown above</i>	
<b>5</b>	<b>Zattere di salvataggio</b> <i>Liferafts</i>	
<b>5.1</b>	<b>Zattere di salvataggio per le quali sono prescritti dispositivi approvati per la messa in mare:</b> <i>Those for which approved launching appliances are required:</i>	
<b>5.1.1</b>	<b>Numero di zattere di salvataggio</b> <i>Number of liferafts</i>	
<b>5.1.2</b>	<b>Numero di persone che possono accogliere</b> <i>Number of persons accomodated by them</i>	
<b>5.2</b>	<b>Zattere di salvataggio per le quali non sono prescritti dispositivi approvati per la messa in mare:</b> <i>Those for which approved launching appliances are not required</i>	
<b>5.2.1</b>	<b>Numero di zattere di salvataggio</b> <i>Number of liferafts</i>	
<b>5.2.2</b>	<b>Numero di persone che possono accogliere</b> <i>Number of persons accomodated by them</i>	
<b>5.3</b>	<b>Numero di zattere richiesto dalla regola III/31.1.4</b> <i>Number of liferafts required by regulation III/31.1.4</i>	
<b>6</b>	<b>Numero dei salvagenti anulari</b> <i>Number of lifebuoys</i>	
<b>7</b>	<b>Numero di cinture di salvataggio</b> <i>Number of lifejackets</i>	
<b>8</b>	<b>Tute d'immersione</b> <i>Immersion suits</i>	
<b>8.1</b>	<b>Numero totale</b> <i>Total number</i>	
<b>8.2</b>	<b>Numero di tute rispondenti alle prescrizioni applicabili alle cinture di salvataggio</b> <i>Number of suits complying whit the requirements for lifejackets</i>	
<b>9</b>	<b>Numero di tute anti-esposizione</b> <i>Number of anti-exposure suits</i>	
<b>10</b>	<b>Installazioni radioelettriche impiegate a bordo dei mezzi di salvataggio</b> <i>Radio installations used in life-saving appliances</i>	
<b>10.1</b>	<b>Numero dei dispositivi di localizzazione per ricerca e soccorso</b> <i>Number of search and rescue locating devices</i>	
<b>10.1.1</b>	<b>Risponditori radar per ricerca e soccorso (SART)</b> <i>Radar search and rescue transponders (SART)</i>	
<b>10.1.2</b>	<b>Trasmettitori AIS per ricerca e soccorso (AIS-SART)</b> <i>AIS search and rescue transmitters (AIS-SART)</i>	
<b>10.2</b>	<b>Numero di apparecchi ricetrasmittenti VHF</b> <i>Number of two-way VHF radiotelephone apparatus</i>	



**3** DETTAGLIO DEI SISTEMI E DELLE APPARECCHIATURE DI NAVIGAZIONE  
 DETAILS OF NAVIGATIONAL SYSTEMS AND EQUIPMENT

Dotazioni Item	Attuale dotazione Actual provision
<b>1.1</b> Bussola magnetica normale* <i>Standard magnetic compass*</i>	
<b>1.2</b> Bussola magnetica di rispetto* <i>Spare magnetic compass*</i>	
<b>1.3</b> Girobussola* <i>Gyro compass*</i>	
<b>1.4</b> Giro ripetitore per l'angolo di prora* <i>Gyro compass heading repeater*</i>	
<b>1.5</b> Giro ripetitore per rilevamenti* <i>Gyro compass bearing repeater*</i>	
<b>1.6</b> Sistema di controllo dell'angolo di prora o percorso* <i>Heading or track control system*</i>	
<b>1.7</b> Grafometro o Cerchio azimutale* <i>Pelorus or compass bearing device*</i>	
<b>1.8</b> Mezzi di correzione degli angoli di prora e del rilevamento <i>Means of correcting heading and bearings</i>	
<b>1.9</b> Dispositivo trasmittente dell'angolo di prora (THD) * <i>Transmitting heading device (THD)*</i>	
<b>2.1</b> Sistema di visualizzazione delle carte nautiche elettroniche/tradizionali e sistemi di informazione (ECDIS) ** <i>Natural charts/Electronic chart display and information system (ECDIS)**</i>	
<b>2.2</b> Dispositivi di backup dell'ECDIS <i>Back up arrangements for ECDIS</i>	
<b>2.3</b> Pubblicazioni nautiche <i>Nautical publications</i>	
<b>2.4</b> Dispositivi di backup per le pubblicazioni nautiche elettroniche <i>Back up arrangements for electronic nautical publications</i>	
<b>3.1</b> Ricevitore per sistema di navigazione satellitare/sistema di radionavigazione terrestre* ** <i>Receiver for a global navigation satellite system/terrestrial radionavigation system* **</i>	
<b>3.2</b> Radar 9 GHz* <i>9 GHz radar*</i>	
<b>3.3</b> Radar secondario (3 GHz / 9 GHz**) * <i>Second radar (3 GHz / 9 GHz**) *</i>	
<b>3.4</b> Ausilio automatico per tracciamento radar (ARPA)* <i>Automatic radar plotting aid (ARPA)*</i>	
<b>3.5</b> Ausilio di tracciamento automatico* <i>Automatic tracking aid*</i>	
<b>3.6</b> Ausilio di tracciamento automatico secondario* <i>Second automatic tracking aid*</i>	
<b>3.7</b> Ausilio elettronico per tracciamento* <i>Electronic plotting aid*</i>	
<b>4.1</b> Sistema di identificazione automatico (AIS) <i>Automatic identification system (AIS)</i>	
<b>4.2</b> Sistema di identificazione e tracciamento a lungo raggio (LRIT) <i>Long-range identification and tracking system (LRIT)</i>	
<b>5.1</b> Registratore dati di viaggio (VDR) <i>Voyage data recorder (VDR)</i>	
<b>5.2</b> Registratore dati di viaggio semplificato (SVDR) <i>Simplified voyage data recorder (SVDR)</i>	
<b>6.1</b> Dispositivo di misurazione velocità e distanza (attraverso l'acqua)* <i>Speed and distance measuring device (through the water)*</i>	
<b>6.2</b> Dispositivo di misurazione velocità e distanza (di prora rispetto al fondo marino in direzione trasversale)* <i>Speed and distance measuring device (over the ground in the forward and athwartship direction)*</i>	
<b>7</b> Ecoscandaglio* <i>Echo sounding device*</i>	




<b>8.1</b>	<b>Indicatore dell'angolo di barra e del passo e verso dell'elica di propulsione e di manovra*</b> <i>Rudder, propeller, thrust, pitch and operational mode indicator*</i>	
<b>8.2</b>	<b>Indicatore angolo di virata*</b> <i>Rate of turn indicator*</i>	
<b>9</b>	<b>Sistema di ricezione dei segnali sonori*</b> <i>Sound reception system*</i>	
<b>10</b>	<b>Telefono alla posizione di governo di emergenza*</b> <i>Telephone to emergency steering position*</i>	
<b>11</b>	<b>Lampada per segnalazione diurna*</b> <i>Daylight signalling lamp*</i>	
<b>12</b>	<b>Riflettore Radar*</b> <i>Radar reflector*</i>	
<b>13</b>	<b>Codice Internazionale dei Segnali</b> <i>International Code of Signals</i>	
<b>14</b>	<b>Manuale IAMSAR volume III</b> <i>IAMSAR Manual Volume III</i>	
<b>15</b>	<b>Sistema di allarme attivabile dal ponte di comando</b> <i>Bridge navigational watch alarm system (BNWAS)</i>	

**SI CERTIFICA** che la presente scheda è corretta sotto tutti gli aspetti  
*THIS IS TO CERTIFY* that this Record is correct in all respects

Rilasciato a \_\_\_\_\_  
*Issued at*


Il \_\_\_\_\_  
*Date of issue*



**L'Ufficiale autorizzato al rilascio del certificato**  
*Authorized official issuing the certificate*

\* Mezzi alternativi per soddisfare questa prescrizione sono permessi ai sensi della Regola V/19. Nel caso vi siano mezzi alternativi questi dovranno essere specificati  
*Alternative means of meeting this requirement are permitted under regulation V/19. In case of other means they shall be specified.*

\*\* Cancellare come appropriato  
*Delete as appropriate.*



N. 

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**REPUBLIC OF ITALY**

**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**  
*Ministry of Infrastructures and Transport*

**Autorità Marittima di** \_\_\_\_\_  
*Local Maritime Authority* \_\_\_\_\_

**CERTIFICATO DI SICUREZZA RADIOELETTRICA**  
**PER NAVE DA CARICO**  
*CARGO SHIP SAFETY RADIO CERTIFICATE*

This Certificate shall be supplemented by a Record of Equipment for Cargo Ship Safety Radio (Form R)

**Rilasciato ai sensi delle disposizioni della Convenzione Internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare, così come modificata dal relativo Protocollo del 1988, in nome del Governo della Repubblica Italiana.**

*Issued under the provisions of the International Convention for the Safety of Life at Sea, 1974, as modified by the Protocol of 1988 relating thereto under the authority of the Government of Republic of Italy.*

**Dettagli della nave**  
*Particulars of Ship*

<b>Nome della nave</b> <i>Name of ship</i>	
<b>Nominativo internazionale</b> <i>Distinctive number or letters</i>	<b>Numero IMO<sup>1</sup></b> <i>IMO number</i>
<b>Porto d'immatricolazione</b> <i>Port of registry</i>	<b>T. Stazza lorda</b> <i>Gross tonnage</i>
<b>Area marittima in cui la nave è abilitata a navigare (Regola IV/2)</b> <i>Sea areas in which ship is certified to operate (regulation IV/2)</i>	

<b>Data alla quale la chiglia è stata impostata oppure data in cui la costruzione della nave si trovava in una fase equivalente oppure, se del caso, data in cui sono iniziati i lavori di trasformazione o di modifica di notevole rilevanza.</b> <i>Date on which keel was laid or ship was at a similar stage of construction or, where applicable, date on which work for a conversion or an alteration or modification of a major character was commenced</i>	
---	--

**SI CERTIFICA**  
*THIS IS TO CERTIFY*

1. **la nave è stata visitata in conformità con le prescrizioni della Regola I/9 della Convenzione.**  
*That the ship has been surveyed in accordance with the requirements of regulation I/9 of the Convention.*
2. **Che, a seguito di questa visita, è stato constatato che:**  
*That the survey showed that:*
- 2.1 **la nave è conforme alle prescrizioni della Convenzione per quanto riguarda le installazioni radioelettriche;**  
*the ship complied with the requirements of the Convention as regards radio installations;*

<sup>1</sup> in accordo con il sistema d'identificazione nave adottato dall'Organizzazione con Risoluzione A.600(15)  
*In accordance with IMO ship identification number scheme adopted by the Organization by resolution A.600(15)*




- 2.2 **il funzionamento degli impianti radioelettrici in dotazione ai mezzi di salvataggio soddisfa le disposizioni della Convenzione.**  
*the functioning of the radio installations used in life-saving appliances complied with the requirements of the Convention.*
- 3. **Che un certificato di esenzione è stato / non è stato<sup>2</sup> rilasciato.**  
*That an exemption Certificate has / has not been issued.*

**Il presente certificato è valido fino al \_\_\_\_\_<sup>3</sup> a condizione che siano effettuate le visite periodiche di cui alla regola I/9 della Convenzione.**  
*This certificate is valid until \_\_\_\_\_ subject to the periodical surveys in accordance with regulation I/9 of the Convention.*

**Data di completamento della visita sulla quale si basa il presente certificato \_\_\_\_\_**  
*Completion date of the survey on which this certificate is based*

**Rilasciato a**  
*Issued at*


**Il**  
*Date of issue*



**L'Ufficiale autorizzato al rilascio del certificato**  
*Authorized official issuing the certificate*

<sup>2</sup> **Cancellare come appropriato**  
*Delete as appropriate*


<sup>3</sup> **Indicare la data di scadenza fissata dall'Amministrazione secondo la reg. I/14(a) della Convenzione. Il giorno ed il mese corrispondono alla data anniversaria come definita dalla reg. I/2(n) della Convenzione, salvo che quest'ultima data sia modificata ai sensi della reg. I/14(h).**  
*Insert the date of expiry as specified by Administration in accordance with regulation I/14(a) of the Convention. The day and the month of this date correspond to the anniversary date as defined in regulation I/2(n) of the Convention, unless amended in accordance with regulation I/14(h).*



**VIDIMAZIONE PER VISITE PERIODICHE**  
*ENDORSEMENT FOR PERIODICAL SURVEYS*

**SI CERTIFICA** che, nel corso della visita prescritta dalla Regola I/9 della Convenzione, è stato constatato che la nave è conforme alle prescrizioni pertinenti della Convenzione.  
*THIS IS TO CERTIFY* that, at a survey required by regulation I/9 of the Convention, the ship was found to comply with the relevant requirements of the Convention

<b>Visita periodica:</b> <i>Periodical survey</i>  <b>Luogo</b> <i>Place</i>  <b>Data</b> <i>Date</i>	<b>Timbro e firma</b> <i>Signature and seal</i>
<b>Visita periodica:</b> <i>Periodical survey</i>  <b>Luogo</b> <i>Place</i>  <b>Data</b> <i>Date</i>	<b>Timbro e firma</b> <i>Signature and seal</i>
<b>Visita periodica:</b> <i>Periodical survey</i>  <b>Luogo</b> <i>Place</i>  <b>Data</b> <i>Date</i>	<b>Timbro e firma</b> <i>Signature and seal</i>
<b>Visita periodica:</b> <i>Periodical survey</i>  <b>Luogo</b> <i>Place</i>  <b>Data</b> <i>Date</i>	<b>Timbro e firma</b> <i>Signature and seal</i>



**VISITA PERIODICA IN CONFORMITÀ CON LA REGOLA I/14(h)(iii)**  
**PERIODICAL SURVEY IN ACCORDANCE WITH REGULATION I/14(h)(iii)**

SI CERTIFICA che, in occasione di una visita periodica effettuata in conformità con la Regola I/14(h)(iii) della Convenzione, è stato constatato che la nave è conforme alle prescrizioni pertinenti della Convenzione.

*THIS IS TO CERTIFY that, at a periodical survey in accordance with regulation I/14(h)(iii) of the Convention, the ship was found to comply with the relevant requirements of the Convention*

<b>Luogo</b> Place	<b>Timbro e firma</b> Signature and seal
<b>Data</b> Date	

**VIDIMAZIONE PER LA PROROGA DEL CERTIFICATO, CON VALIDITÀ INFERIORE A CINQUE ANNI, IN CASO DI APPLICAZIONE DELLA REGOLA I/14(c)**  
**ENDORSEMENT TO EXTEND THE CERTIFICATE IF VALID FOR LESS THAN 5 YEARS WHERE REGULATION I/14(c) APPLIES**

La nave soddisfa alle prescrizioni pertinenti della Convenzione ed il presente certificato, in conformità con la Regola I/14(c) della Convenzione, è accettato come valido fino al \_\_\_\_\_

*The ship complies with the relevant requirements of the Convention, and this certificate shall, in accordance with regulation I/14(c) of the Convention, be accepted as valid until \_\_\_\_\_*


<b>Luogo</b> Place	<b>Timbro e firma</b> Signature and seal
<b>Data</b> Date	

**VIDIMAZIONE PER LA PROROGA DEL CERTIFICATO DOPO IL COMPLETAMENTO DELLA VISITA DI RINNOVO ED IN CASO DI APPLICAZIONE DELLA REGOLA I/14(d)**  
**ENDORSEMENT WHERE THE RENEWAL SURVEY HAS BEEN COMPLETED AND REGULATION I/14(d) APPLIES**

La nave è conforme alle prescrizioni rilevanti della Convenzione ed il presente certificato, in conformità con la Regola I/14(d) della Convenzione, è prorogato fino al \_\_\_\_\_

*The ship complies with the relevant requirements of the Convention, and this certificate shall, in accordance with regulation I/14(d) of the Convention, be accepted as valid until \_\_\_\_\_*

<b>Luogo</b> Place	<b>Timbro e firma</b> Signature and seal
<b>Data</b> Date	



**VIDIMAZIONE PER LA PROROGA DELLA VALIDITA' DEL CERTIFICATO PER  
PERMETTERE ALLA NAVE DI RAGGIUNGERE IL PORTO DI VISITA OPPURE PER  
UN PERIODO DI GRAZIA IN CASO DI APPLICAZIONE DELLA REGOLA I/14(e)  
OPPURE I/14(f)**

*ENDORSEMENT TO EXTEND THE VALIDITY OF THE CERTIFICATE UNTIL REACHING THE  
PORT OF SURVEY OR FOR A PERIOD OF GRACE WHERE REGULATION I/14(e) OR I/14(f)  
APPLIES*

**Il presente certificato, in conformità con la Regola I/14(e) //I/14(f)\* della Convenzione, è prorogato fino al \_\_\_\_\_**  
*This certificate shall, in accordance with regulation I/14(e) or I/14(f)\* of the Convention, be accepted as valid until \_\_\_\_\_*

<b>Luogo</b> <i>Place</i>	<b>Timbro e firma</b> <i>Signature and seal</i>
<b>Data</b> <i>Date</i>	

**VIDIMAZIONE PER LA MODIFICA DELLA DATA ANNIVERSARIA IN CASO DI  
APPLICAZIONE DELLA REGOLA I/14(h)**

*ENDORSEMENT FOR ADVANCEMENT OF ANNIVERSARY DATE WHERE REGULATION  
I/14(h) APPLIES*

**In conformità con la Regola I/14(h) della Convenzione, la nuova data anniversaria è fissata al \_\_\_\_\_**  
*In accordance with regulation I/14(h) of the Convention, the new anniversary date is \_\_\_\_\_*

<b>Luogo</b> <i>Place</i>	<b>Timbro e firma</b> <i>Signature and seal</i>
<b>Data</b> <i>Date</i>	

**In conformità con la Regola I/14(h) della Convenzione, la nuova data anniversaria è fissata al \_\_\_\_\_**  
*In accordance with regulation I/14(h) of the Convention, the new anniversary date is \_\_\_\_\_*

<b>Luogo</b> <i>Place</i>	<b>Timbro e firma</b> <i>Signature and seal</i>
<b>Data</b> <i>Date</i>	

\* **Cancellare come appropriato**  
*Delete as appropriate*





**REPUBBLICA ITALIANA**  
ITALY

**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**  
Ministry of Infrastructures and Transport

**Autorità Marittima di** \_\_\_\_\_  
**Local Maritime Authority** \_\_\_\_\_

**ELENCO DOTAZIONI PER LA SICUREZZA RADIOELETRICA NAVI DA CARICO (MODELLO R)**  
Il presente elenco deve essere permanentemente allegato al Certificato di Sicurezza radioelettrica per navi da carico

*RECORD OF EQUIPMENT FOR CARGO SHIP SAFETY RADIO (FORM R)*  
*This record shall be permanently attached to the Cargo Ship Safety Radio Certificate*

**ELENCO DELLE DOTAZIONI RADIOELETRICHE IN APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE INTERNAZIONALE DEL 1974 PER LA SALVAGUARDIA DELLA VITA UMANA IN MARE, COME EMENDATA**  
*RECORD OF EQUIPMENT OF RADIO FACILITIES FOR COMPLIANCE WITH THE INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE SAFETY OF LIFE AT SEA, 1974, AS EMENDED.*

**1 DETTAGLI DELLA NAVE**  
*PARTICULARS OF SHIP*

<b>Nome della nave</b> <i>Name of ship</i>
<b>Nominativo internazionale</b> <i>Distinctive number or letters</i>
<b>Numero minimo di persone aventi le qualifiche richieste per utilizzare gli impianti radioelettrici</b> <i>Minimum number of persons with required qualifications to operate the radio installations</i>

**2 DETTAGLIO DEGLI IMPIANTI RADIOELETRICI**  
*DETAILS OF RADIO FACILITIES*

<b>Impianti</b> <i>Item</i>	<b>Attuale dotazione</b> <i>Actual provision</i>
<b>1 Sistemi primari</b> <i>Primary systems</i>	
<b>1.1 Installazione radio VHF</b> <i>VHF radio installation</i>	
<b>1.1.1 Codificatore DSC</b> <i>DSC encoder</i>	
<b>1.1.2 Ricevitore di ascolto DSC</b> <i>DSC watch receiver</i>	
<b>1.1.3 Radiotelegrafia</b> <i>Radiotelephony</i>	
<b>1.2 Installazione radio MF</b> <i>MF radio installation</i>	
<b>1.2.1 Codificatore DSC</b> <i>DSC encoder</i>	
<b>1.2.2 Ricevitore di ascolto DSC</b> <i>DSC watch receiver</i>	
<b>1.2.3 Radiotelegrafia</b> <i>Radiotelephony</i>	



1.3	<b>Installazione radio MF/HF</b> <i>MF/HF radio installation</i>	
1.3.1	<b>Codificatore DSC</b> <i>DSC encoder</i>	
1.3.2	<b>Ricevitore di ascolto DSC</b> <i>DSC watch receiver</i>	
1.3.3	<b>Radiotelegrafia</b> <i>Radiotelephony</i>	
1.3.4	<b>Radiotelegrafia a stampa diretta</b> <i>Direct-printing radiotelegraphy</i>	
1.4	<b>Stazione terrestre di nave INMARSAT</b> <i>INMARSAT ship earth station</i>	
2	<b>Mezzi secondari di allarme</b> <i>Secondary means of alerting</i>	
3	<b>Dispositivi per ricezione di informazioni sulla sicurezza marittima</b> <i>Facilities for reception of maritime safety information</i>	
3.1	<b>Ricevitore NAVTEX</b> <i>NAVTEX receiver</i>	
3.2	<b>Ricevitore ECG</b> <i>ECG receiver</i>	
3.3	<b>Ricevitore HF di radiotelegrafia a stampa diretta</b> <i>HF direct-printing radiotelegraph receiver</i>	
4	<b>EPIRB satellitare</b> <i>Satellite EPIRB</i>	
4.1	<b>COSPAS-SARSAT</b> <i>COSPAS-SARSAT</i>	
5	<b>EPIRB VHF</b> <i>VHF EPIRB</i>	
6	<b>Dispositivo di localizzazione nave per ricerca e soccorso</b> <i>Ship's search and rescue locating device</i>	
6.1	<b>Risponditore radar per ricerca e soccorso (SART)</b> <i>Radar search and rescue transponder (SART)</i>	
6.2	<b>Trasmettitore AIS per ricerca e soccorso (AIS-SART)</b> <i>AIS search and rescue transmitter (AIS-SART)</i>	

**3 METODI UTILIZZATI PER ASSICURARE LA DISPONIBILITA' DELLE INSTALLAZIONI RADIOELETTRICHE (Regole IV/15.6 e 15.7)**  
*METHODS USED TO ENSURE AVAILABILITY OF RADIO FACILITIES (regulations IV/15.6 e 15.7)*

3.1	<b>Duplicazione delle dotazioni</b> <i>Duplication of equipment</i>	
3.2	<b>Manutenzione a terra</b> <i>Shore-based maintenance</i>	
3.3	<b>Capacità di manutenzione in mare</b> <i>At-sea maintenance capability</i>	

**SI CERTIFICA** che il presente elenco è corretto sotto tutti gli aspetti.  
*THIS IS TO CERTIFY* that this Record is correct in all respects

Rilasciato a \_\_\_\_\_  
*Issued at*

Il \_\_\_\_\_  
*Date of issue*

Timbro  
*Seal*

L'Ufficiale autorizzato al rilascio  
del certificato  
*Authorized official issuing the certificate*





N

**REPUBBLICA ITALIANA**  
REPUBLIC OF ITALY

**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**  
Ministry of Infrastructures and Transport

**Autorità Marittima di** \_\_\_\_\_  
Local Maritime Authority \_\_\_\_\_

**CERTIFICATO DI ESENZIONE**  
EXEMPTION CERTIFICATE

**Rilasciato ai sensi delle disposizioni della Convenzione Internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare, così come modificata dal relativo Protocollo del 1988, in nome del Governo della Repubblica Italiana.**

*Issued under the provisions of the International Convention for the Safety of Life at Sea, 1974, as modified by the Protocol of 1988 relating thereto under the authority of the Government of Republic of Italy.*

**Dettagli della Nave**

Particulars of Ship

<b>Nome della nave</b> <i>Name of ship</i>	
<b>Nominativo internazionale</b> <i>Distinctive number or letters</i>	<b>Numero IMO<sup>1</sup></b> <i>IMO number</i>
<b>Porto d'immatricolazione</b> <i>Port of registry</i>	<b>T. Stazza lorda</b> <i>Gross tonnage</i>

**SI CERTIFICA**

*THIS IS TO CERTIFY*

**Che la nave, in base a quanto previsto dalla regola \_\_\_\_\_ della Convenzione, è esentata dall'applicazione delle prescrizioni di \_\_\_\_\_ della Convenzione.**

*That the ship is, under the authority conferred by regulation \_\_\_\_\_ of the Convention exempted from the requirements of \_\_\_\_\_ of the Convention.*

**Condizioni, qualora esistano, alle quali il Certificato di Esenzione è concesso:**

*Conditions, if any, on which the Exemption Certificate is granted:*

\_\_\_\_\_

**Viaggi, se del caso, per i quali il Certificato di esenzione è rilasciato:**

*Voyages, if any, for which the Exemption Certificate is granted:*

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

<sup>1</sup> in accordo con il sistema IMO di identificazione nave, adottato dall'Organizzazione con Risoluzione A.600(15)  
*In accordance with IMO ship identification number scheme adopted by the Organization by resolution A.600(15)*



**Il presente certificato è valido fino al \_\_\_\_\_ a condizione che il certificato \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ al quale è allegato il presente Certificato rimanga valido.**

*This certificate is valid until \_\_\_\_\_ subject to the \_\_\_\_\_ Certificate to  
which this certificate is attached, remaining valid.*

**Rilasciato a \_\_\_\_\_**

*Issued at*

**Il \_\_\_\_\_**

*Date of issue*

**Timbro**  
*Stamp*

**L'Ufficiale autorizzato al rilascio  
del certificato**

*Authorized official issuing the certificate*



**VIDIMAZIONE PER LA PROROGA DEL CERTIFICATO, CON VALIDITÀ INFERIORE  
A CINQUE ANNI, IN CASO DI APPLICAZIONE DELLA REGOLA I/14(c)**

*ENDORSEMENT TO EXTEND THE CERTIFICATE IF VALID FOR LESS THAN 5 YEARS  
WHERE REGULATION I/14(c) APPLIES*

Questo certificato, in conformità con la Regola I/14(c) della Convenzione, è accettato come valido fino al \_\_\_\_\_ a condizione che il certificato \_\_\_\_\_ al quale è allegato il presente Certificato rimanga valido.

*This certificate shall, in accordance with regulation I/14(c) of the Convention, be accepted as valid until \_\_\_\_\_ subject to the \_\_\_\_\_ Certificate to which this certificate is attached, remaining valid.*

<b>Luogo</b> Place	<b>Timbro e firma</b> Signature and seal
<b>Data</b> Date	

**VIDIMAZIONE PER LA PROROGA DEL CERTIFICATO DOPO COMPLETAMENTO  
DELLA VISITA DI RINNOVO ED IN CASO DI APPLICAZIONE DELLA REGOLA I/14(d)**

*ENDORSEMENT WHERE THE RENEWAL SURVEY HAS BEEN COMPLETED AND  
REGULATION I/14(d) APPLIES*

Questo certificato, in conformità con la Regola I/14(d) della Convenzione, è accettato come valido fino al \_\_\_\_\_ a condizione che il certificato \_\_\_\_\_ al quale è allegato il presente Certificato rimanga valido.

*This certificate shall, in accordance with regulation I/14(d) of the Convention, be accepted as valid until \_\_\_\_\_ subject to the \_\_\_\_\_ Certificate, to which this certificate is attached, remaining valid.*

<b>Luogo</b> Place	<b>Timbro e firma</b> Signature and seal
<b>Data</b> Date	



**VIDIMAZIONE PER LA PROROGA DELLA VALIDITA' DEL CERTIFICATO PER  
PERMETTERE ALLA NAVE DI RAGGIUNGERE IL PORTO DI VISITA OPPURE PER  
UN PERIODO DI GRAZIA IN CASO DI APPLICAZIONE DELLA REGOLA I/14(e)  
OPPURE I/14(f)**

*ENDORSEMENT TO EXTEND THE VALIDITY OF THE CERTIFICATE UNTIL REACHING THE  
PORT OF SURVEY OR FOR A PERIOD OF GRACE WHERE REGULATION I/14(e) OR I/14(f)  
APPLIES*

**Questo certificato, ai sensi della Regola I/14(e) – I/14(f) della Convenzione, è accettato come valido fino al \_\_\_\_\_ a condizione che il certificato \_\_\_\_\_ al quale è allegato il presente Certificato rimanga valido.**

*This certificate shall, in accordance with regulation I/14(e) – I/14(f)\* of the Convention, be accepted as valid until \_\_\_\_\_ subject to the Certificate \_\_\_\_\_ to which this certificate is attached, remaining valid.*

<p><b>Luogo</b> <i>Place</i></p>  <p><b>Data</b> <i>Date</i></p>	<p><b>Timbro e firma</b> <i>Signature and seal</i></p>
--	--

\* **Cancellare come appropriato.**  
*Delete as appropriate.*

14A05484

**MINISTERO DELLE POLITICHE  
AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI**

DECRETO 30 giugno 2014.

**Iscrizione di varietà ortive nel relativo Registro nazionale.**

IL DIRETTORE GENERALE  
DELLO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, e successive modifiche ed integrazioni, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, recante «Regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096»;

Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, che modifica la citata legge n. 1096/1971 ed in particolare gli articoli 4 e 5 che prevedono la suddivisione dei registri di varietà di specie di piante ortive e la loro istituzione obbligatoria;

Visto il decreto ministeriale 17 luglio 1976, che istituisce i registri di varietà di specie di piante ortive;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 2, comma 10-ter, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto ministeriale n. 1622 del 13 febbraio 2014, recante «Individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Mipaaf, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 105 del 27 febbraio 2013»;

Viste le domande presentate ai fini dell'iscrizione di varietà vegetali ortive nel rispettivo registro nazionale;

Visti i risultati delle prove condotte per l'accertamento dei requisiti varietali previsti dalla normativa vigente;

Ritenuto di dover procedere in conformità;



Decreta:

*Articolo unico*

Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, sono iscritte nel registro delle varietà dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo la pubblicazione del presente decreto, le varietà ortive sotto elencate, le cui sementi possono essere certificate in quanto «sementi di base», «sementi certificate» o controllate in quanto «sementi standard» e le cui descrizioni e i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero.

Specie	Varietà	Codice SIAN	Lista registro	Responsabile conservazione in purezza
Pomodoro	Fuertes	3417	A	ISI Sementi S.p.a.
Fava	Sfardella	3359	A	La Semiorto Sementi S.r.l.
Pomodoro	Sorent	2938	A	La Semiorto Sementi S.r.l.
Pomodoro	Silvestro	2987	A	Agriseeds S.r.l.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 giugno 2014

*Il direttore generale:* CACOPARDI

AVVERTENZA: *Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.*

14A05465

**MINISTERO  
DELLO SVILUPPO ECONOMICO**

DECRETO 21 maggio 2014.

**Liquidazione coatta amministrativa della «CO.SE.IN - Consorzio servizi integrati società cooperativa siglabile CO.SE.IN società cooperativa», in Casale Monferrato e nomina del commissario liquidatore.**

**IL MINISTRO  
DELLO SVILUPPO ECONOMICO**

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi:

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze della revisione ministeriale conclusa in data 18 luglio 2013, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa "CO.SE.IN - Consorzio Servizi Integrati Società Cooperativa Siglabile CO.SE.IN Società Cooperativa";

Visto che in sede di revisione il legale rappresentante della suddetta società ha formalizzato la rinuncia alle controdeduzioni e il consenso alla liquidazione coatta amministrativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 18 settembre 2013 è stato comunicato, ai sensi degli artt. 7 e 8, della legge n. 241/90, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa, al Tribunale e alla Camera di Commercio competenti per territorio;

Visto che il termine per proporre osservazioni e controdeduzioni è scaduto senza che all'Amministrazione siano pervenute comunicazioni da parte degli interessati;

Vista la proposta con la quale la Direzione Generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali all'esito dell'istruttoria condotta, propone l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545-terdecies c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa "CO.SE.IN - Consorzio Servizi Integrati Società Cooperativa Siglabile CO.SE.IN Società Cooperativa", con sede in Casale Monferrato (AL), (codice fiscale n. 01761110061) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545 terdecies c.c..

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Giuseppe Caniggia, nato a Tortona (AL) il 1° ottobre 1967, e ivi domiciliato in via Luca Valenziano n. 3.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del Commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.



Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 21 maggio 2014

*Il Ministro:* GUIDI

14A05290

DECRETO 29 maggio 2014.

**Liquidazione coatta amministrativa della «Fema società cooperativa», in Spoleto e nomina del commissario liquidatore.**

IL MINISTRO  
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza del 21 ottobre 2013, pervenuta a questa Autorità di Vigilanza in data 14 novembre 2013, con la quale la Confederazione Cooperative Italiane ha chiesto che la società "Fema Società Cooperativa" sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione di rappresentanza conclusa in data 24 settembre 2013, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 26 novembre 2013 è stato comunicato, ai sensi degli artt. 7 e 8, della legge n. 241/90, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa, al Tribunale e alla Camera di Commercio competenti per territorio, nonché all'Associazione nazionale di rappresentanza;

Visto che il termine per proporre osservazioni e controdeduzioni è scaduto senza che all'Amministrazione siano pervenute comunicazioni da parte degli interessati;

Vista la proposta con la quale la Direzione Generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali all'esito dell'istruttoria condotta, richiede l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545-terdecies c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9, della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa "Fema Società Cooperativa", con sede in Spoleto (PG), (codice fiscale n. 03190410542) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore la dott.ssa Maria Antonella Proietti nata a Spoleto (PG) il 10 novembre 1964, e ivi domiciliata in via Flaminia n. 3.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 29 maggio 2014

*Il Ministro:* GUIDI

14A05291


DECRETO 29 maggio 2014.

**Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa Sociale Lavoro Liberazione - Società Cooperativa Sociale Siglabile Lavoro Liberazione Soc. Coop. Sociale», in Alesandria e nomina del commissario liquidatore.**

IL MINISTRO  
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;



Vista l'istanza del 30 gennaio 2014, e pervenuta a questa Autorità di Vigilanza in data 5 febbraio 2014, con la quale la Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue ha chiesto che la società "Cooperativa Sociale Lavoro Liberazione - Società Cooperativa Sociale Siglabile Lavoro Liberazione Soc. Coop. Sociale" sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione di rappresentanza conclusa in data 17 dicembre 2013, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 6 marzo 2014 è stato comunicato, ai sensi degli artt. 7 e 8, della legge n. 241/90, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa, al Tribunale e alla Camera di Commercio competenti per territorio, nonché all'Associazione nazionale di rappresentanza;

Visto che in data 25 marzo 2014 il legale rappresentante della suddetta società cooperativa ha formalizzato la rinuncia alle controdeduzione e il consenso alla liquidazione coatta amministrativa;

Vista la proposta con la quale la Direzione Generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali all'esito dell'istruttoria condotta, richiede l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545-terdecies c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9, della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa "Cooperativa Sociale Lavoro Liberazione - Società Cooperativa Sociale Siglabile Lavoro Liberazione Soc. Coop. Sociale", con sede in Alessandria, (codice fiscale n. 00502500065) e posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545 terdecies c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Francesco Di Pasquale, nato a Valledlunga Pratamento (CL) il 21 aprile 1955, e domiciliato in Alessandria, via Legnano n. 44.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 29 maggio 2014

*Il Ministro: GUIDI*

14A05293

DECRETO 29 maggio 2014.

**Liquidazione coatta amministrativa della «Trebaldi società cooperativa agricola», in Mombaruzzo e nomina del commissario liquidatore.**

IL MINISTRO  
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza del 2 luglio 2013, pervenuta a questa Autorità di Vigilanza in data 17 luglio 2013, con la quale l'Unione Nazionale Cooperative Italiane ha chiesto che la società "TREBALDI SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA" sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della mancata revisione dell'Associazione di rappresentanza conclusa in data 31 gennaio 2013, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle Imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 23 agosto 2013 è stato comunicato, ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241/90, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa, al Tribunale e alla Camera di Commercio competenti per territorio, nonché all'Associazione nazionale di rappresentanza;



Visto che il termine per proporre osservazioni e controdeduzioni è scaduto senza che all'Amministrazione siano pervenute comunicazioni da parte degli interessati;

Vista la proposta con la quale la Direzione Generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali all'esito dell'istruttoria condotta, richiede l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545-terdecies c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente:

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa "TREBALDI SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA", con sede in Mombaruzzo (AT) (Codice fiscale 01468490055) è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2545-terdecies c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore la dott.ssa Giuseppina Zarroli, nata ad Avezzano (AQ) il 10 giugno 1964, e domiciliata in Torino, corso Re Umberto, n. 54.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario-direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge

Roma, 29 maggio 2014

*Il Ministro:* GUIDI

DECRETO 29 maggio 2014.

**Liquidazione coatta amministrativa della «Istituto San Tommaso D'Aquino società cooperativa sociale - ONLUS in liquidazione», in Moncalieri e nomina del commissario liquidatore.**

IL MINISTRO  
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze della revisione ministeriale conclusa in data 7 ottobre 2013 e del successivo accertamento concluso in data 19 dicembre 2013, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa "Istituto San Tommaso D'Aquino Società Cooperativa Onlus in Liquidazione";

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 16 gennaio 2014 è stato comunicato, ai sensi degli artt. 7 e 8, della legge n. 241/90, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa, al Tribunale e alla Camera di Commercio competenti per territorio;

Visto che il termine, per proporre osservazioni e controdeduzioni è scaduto senza che all'Amministrazione siano pervenute comunicazioni da parte degli interessati;

Vista la proposta con la quale la Direzione Generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali all'esito dell'istruttoria condotta, propone l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;


Visto l'art. 2545-terdecies c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa "Istituto San Tommaso D'Aquino Società Cooperativa Sociale - Onlus in Liquidazione", con sede in Moncalieri (TO), (codice fiscale n. 09147920012) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545 terdecies c.c..



Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Franco Nada, nato a Torino il 30 dicembre 1962, e ivi domiciliato in via Pinasca n. 5.

#### Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del Commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 29 maggio 2014

*Il Ministro:* GUIDI

14A05328

## PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 8 luglio 2014.

**Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi tra il 19 novembre ed il 3 dicembre 2013 nel territorio delle province di Foggia, Lecce e Taranto. (Ordinanza n. 173).**

### IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2012, n. 100, recante: «Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»;

Visto l'art. 10 del decreto-legge del 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 30 giugno 2014 con la quale è stato dichiarato, per centottanta giorni, lo stato d'emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi tra il 19 novembre ed il 3 dicembre 2013 nel territorio delle province di Foggia, Lecce e Taranto;

Ravvisata la necessità di disporre l'attuazione dei necessari interventi urgenti finalizzati a fronteggiare il sopra citato contesto emergenziale;

Acquisita l'intesa della regione Puglia con nota del 7 luglio 2014;

Dispone:

#### Art. 1.

#### *Nomina Commissario e piano degli interventi*

1. Per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi calamitosi di cui in premessa, il Dirigente del servizio protezione civile della regione Puglia è nominato Commissario delegato.

2. Per l'espletamento delle attività di cui alla presente ordinanza il Commissario delegato, che opera a titolo gratuito, può avvalersi dei Comuni e delle Province interessate dagli eventi meteorologici in argomento, nonché delle strutture organizzative e del personale della regione Puglia.

3. Il Commissario delegato predispone, nel limite delle risorse finanziarie di cui all'art. 3, entro venti giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, un piano degli interventi da sottoporre all'approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile. Tale piano deve contenere:

a) gli interventi realizzati dagli Enti locali nella fase di prima emergenza rivolti a rimuovere le situazioni di rischio, ad assicurare l'indispensabile assistenza e ricovero delle popolazioni colpite dai predetti eventi calamitosi;

b) le attività poste in essere, anche in termini di somma urgenza, inerenti alla messa in sicurezza delle aree interessate dagli eventi calamitosi;

c) gli interventi urgenti volti ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose.

4. Il piano di cui al comma 3 deve, altresì, contenere la descrizione tecnica di ciascun intervento con la relativa previsione di durata, nonché l'indicazione delle singole stime di costo.


5. Il predetto piano può essere successivamente rimodulato e integrato, nei limiti delle risorse di cui all'art. 3, previa approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile.

6. I contributi sono erogati agli Enti locali previo resoconto delle spese sostenute ed attestazione della sussistenza del nesso di causalità tra l'evento calamitoso in argomento ed il danno subito.

#### Art. 2.

#### *Contributi autonoma sistemazione*

1. Il Commissario delegato, anche avvalendosi dei comuni interessati, è autorizzato ad assegnare ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata distrutta in tutto o in parte, ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità, adottati a seguito degli eccezionali eventi meteorologici di cui in premessa, un contributo per l'autonoma sistemazione fino ad un massimo di € 600,00 mensili, e,



comunque, nel limite di € 200,00 per ogni componente del nucleo familiare abitualmente e stabilmente residente nell'abitazione; ove si tratti di un nucleo familiare composto da una sola unità, il contributo medesimo è stabilito in € 300,00. Qualora nel nucleo familiare siano presenti persone portatrici di handicap, ovvero disabili con una percentuale di invalidità non inferiore al 67%, è concesso un contributo aggiuntivo di € 200,00 mensili per ognuno dei soggetti sopra indicati, anche oltre il limite massimo di € 600,00 mensili previsti per il nucleo familiare.

2. I benefici economici di cui al comma 1, sono concessi a decorrere dalla data indicata nel provvedimento di sgombero dell'immobile, e sino a che non si siano realizzate le condizioni per il rientro nell'abitazione, ovvero si sia provveduto ad altra sistemazione avente carattere di stabilità, e comunque non oltre la data di scadenza dello stato di emergenza.

#### Art. 3.

##### *Copertura finanziaria*

1. Agli oneri connessi alla realizzazione delle iniziative d'urgenza di cui alla presente ordinanza si provvede, così come stabilito nella delibera del Consiglio dei ministri del 30 giugno 2014, nel limite massimo di euro 9.000.000,00.

2. Per la realizzazione degli interventi previsti nella presente ordinanza, è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale intestata al Commissario delegato.

3. La regione Puglia è autorizzata a trasferire sulla contabilità speciale di cui al comma 2 eventuali ulteriori risorse finanziarie finalizzate al superamento del contesto emergenziale in rassegna, la cui quantificazione deve essere effettuata entro 10 giorni dalla data di adozione della presente ordinanza.

4. Con successiva ordinanza sono identificati la provenienza delle risorse aggiuntive di cui al comma 3 ed il relativo ammontare.

5. Il Commissario delegato è tenuto a rendicontare ai sensi dell'art. 5, comma 5-bis, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni e integrazioni.

#### Art. 4.

##### *Deroghe*

1. Per la realizzazione dell'attività di cui alla presente ordinanza, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Consiglio dei ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, il Commissario delegato può provvedere, sulla base di apposita motivazione, in deroga alle seguenti disposizioni normative:

regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, articoli 93, 94, 95, 96, 97, 98 e 99;

regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 5, 6, secondo comma, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 19, 20;

regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, art. 37, 38, 39, 40, 41, 42 e 119;

legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 2-bis, 7, 8, 9, 10, 10 bis, 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, 14-quinquies, 16, 17, 19 e 20 e successive modifiche ed integrazioni;

decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, articoli 6, 6-bis, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 18, 19, 20, 29, 31, 33, 37, 41, 42, 48, 53, 55, 56, 57, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 70, 71, 72, 75, 76, 77, 79, 79-bis, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 111, 112, 114, 118, 119, 120, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 132, 133, 134, 141, 144, 145, 239, 241, 241-bis e 243;

decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, articoli 40, 43, comma 1, 44-bis e 72;

decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22-bis, 23, 14, 25 e 49;

decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 per le parti necessarie all'applicazione del decreto legislativo n. 163/2006;

leggi ed altre disposizioni regionali strettamente connesse alle attività previste dalla presente ordinanza.

#### Art. 5.

*Nomina soggetto responsabile attività di ricognizione dei fabbisogni di cui alla lettera d) comma 2 dell'art. 5, della legge n. 225/1992.*

1. Il Commissario delegato è nominato soggetto responsabile del coordinamento dell'attività di ricognizione dei fabbisogni relativi al patrimonio pubblico e privato, nonché, fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, alle attività economiche e produttive, da effettuarsi sulla base delle segnalazioni pervenute dalle Amministrazioni competenti ed inviate alla Regione. Il Commissario delegato, avvalendosi prioritariamente delle strutture regionali, provvede all'attività di controllo, omogeneizzazione e rappresentazione dei dati e delle informazioni relative ai beni di cui agli articoli 6, 7 e 8, nonché al coordinamento delle relative procedure di acquisizione e al rispetto dei tempi di cui all'art. 9.


#### Art. 6.

##### *Patrimonio pubblico*

1. L'ambito della ricognizione comprende:

a) il fabbisogno necessario per gli interventi di ripristino degli edifici pubblici strategici e dei servizi essenziali danneggiati, ivi compresi quelli del settore sanitario, degli edifici pubblici ad uso scolastico e dei beni culturali/ vincolati;

b) il fabbisogno necessario per gli interventi edilizi di ripristino delle infrastrutture a rete e delle relative attrezzature nei settori dell'elettricità, del gas, delle condutture idriche e fognarie, delle telecomunicazioni, dei trasporti e viarie;



c) il fabbisogno necessario per gli interventi di sistemazione idraulica ed idrogeologica a tutela della pubblica incolumità.

2. La quantificazione dei dati relativi ai fabbisogni finanziari avviene, anche per stima quantitativa delle superfici e/o volumi interessati, con riferimento al prezzario regionale e, ove necessario, ad altri prezzari ufficiali di riferimento.

3. L'attività di ricognizione deve dar conto dell'eventuale copertura assicurativa, indicando la misura del risarcimento del danno, ove riconosciuto dall'assicurazione, in conseguenza del sinistro e i premi sostenuti nel quinquennio precedente.

4. Nell'ambito della ricognizione dei fabbisogni il Commissario delegato indica le priorità di intervento secondo le seguenti tre classi:

a) primi interventi urgenti;

b) interventi di ripristino;

c) interventi strutturali di riduzione del rischio residuo.

#### Art. 7.

##### *Patrimonio privato*

1. L'attività di ricognizione comprende il fabbisogno necessario per gli interventi strutturali di ripristino degli edifici privati, ivi compresi gli edifici vincolati, classificati in base alle differenti destinazioni d'uso, conformi alle disposizioni previste dalla normativa urbanistica, di pianificazione territoriale di settore ed edilizia, danneggiati o dichiarati inagibili e per i quali sia rinvenibile il nesso di causalità tra i danni subiti e l'evento, e comunque per i danni limitati a quelle parti strettamente connesse con la fruibilità dell'opera (elementi strutturali e parti comuni; coperture; impianti; infissi; finiture). In particolare, l'attività di ricognizione dovrà evidenziare per ogni edificio il numero delle unità immobiliari destinate ad abitazione principale e il relativo fabbisogno necessario per l'intervento di ripristino, ivi compreso quello relativo agli interventi sugli elementi strutturali e sulle parti comuni degli edifici.

2. La quantificazione dei dati relativi ai fabbisogni finanziari per i beni di cui al comma 1, avviene con autocertificazione della stima del danno e dell'eventuale copertura assicurativa, indicando la misura del risarcimento del danno, ove riconosciuto dall'assicurazione, in conseguenza del sinistro e i premi sostenuti nel quinquennio precedente.

#### Art. 8.

##### *Attività economiche e produttive*

1. L'attività di ricognizione comprende:

a) il fabbisogno necessario per il ripristino delle strutture, degli impianti, dei macchinari e delle attrezzature, danneggiati e per i quali sia rinvenibile il nesso di causalità tra i danni subiti e l'evento;

b) il prezzo di acquisto di scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti, danneggiati o distrutti a causa degli eventi eccezionali e non più utilizzabili.

2. La quantificazione dei dati relativi ai fabbisogni finanziari per i beni di cui al comma 1, lettera a) avviene con autocertificazione della stima del danno e dell'eventuale copertura assicurativa, indicando la misura del risarcimento del danno, ove riconosciuto dall'assicurazione, in conseguenza del sinistro e i premi sostenuti nel quinquennio precedente.

#### Art. 9.


##### *Procedure per la ricognizione dei fabbisogni e relazione conclusiva*

1. L'attività di ricognizione di cui agli articoli 6, 7 e 8 è svolta in conformità alle procedure disciplinate nel documento tecnico allegato alla presente ordinanza, che ne costituisce parte integrante.

2. Entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, il Commissario delegato trasmette al Dipartimento della protezione civile la relazione contenente la ricognizione di cui agli articoli 6, 7 e 8 corredata da uno schema di sintesi, secondo il documento tecnico allegato, dalla quale deve emergere quali tra i fabbisogni rappresentati siano già stati considerati in sede di elaborazione del piano degli interventi di cui all'art. 1 e quali tra questi trovino già copertura nelle risorse stanziato con la delibera di cui in premessa o in altre risorse rese disponibili allo scopo.

3. Le attività di ricognizione di cui agli articoli 6, 7 e 8, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e vengono svolte dalle amministrazioni competenti nell'ambito delle risorse strumentali, umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

4. La ricognizione dei danni posta in essere dal Commissario delegato non costituisce riconoscimento automatico dei finanziamenti per il ristoro degli stessi.



## Art. 10.

*Oneri per prestazioni di lavoro straordinario*

1. Il Commissario delegato opera una ricognizione degli oneri riferiti alle prestazioni di lavoro straordinario prestate dal personale non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, direttamente impegnato nelle attività di assistenza e soccorso alla popolazione o nelle attività connesse all'emergenza. Detta ricognizione è effettuata sulla base delle prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese, oltre i limiti previsti dai rispettivi ordinamenti, dal personale non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel periodo dal 19 novembre al 4 dicembre 2013. Il medesimo Commissario delegato provvede al relativo ristoro, entro il limite massimo di 50 ore pro-capite, nei confronti delle predette amministrazioni sulla base degli esiti della ricognizione effettuata.

2. Al personale direttamente impiegato nelle attività di cui alla presente ordinanza, fino al termine dello stato di emergenza, entro il limite di 10 unità, può essere autorizzata la corresponsione, nel limite massimo complessivo di 30 ore pro-capite, di compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese, oltre i limiti previsti dai rispettivi ordinamenti, dal personale non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

3. Gli oneri per l'attuazione del presente articolo sono posti a carico delle risorse di cui all'art. 3 e, a tal fine, nel piano degli interventi di cui all'art. 1, comma 3, sono quantificate le somme necessarie oltre che, limitatamente alle misure di cui al comma 2, sono definite le modalità per l'individuazione preventiva dei soggetti beneficiari.

## Art. 11.

*Relazione del Commissario delegato*

1. Il Commissario delegato trasmette, con cadenza trimestrale, al Dipartimento della protezione civile una relazione inerente le attività espletate ai sensi della presente ordinanza, nonché, allo scadere del termine di vigenza dello stato di emergenza, una relazione conclusiva sullo stato di attuazione delle stesse.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 luglio 2014

*Il capo del Dipartimento:* GABRIELLI

Allegato tecnico all'OCDPD

Procedura per la ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture pubbliche e private danneggiate, nonché dei danni subiti dalle attività economiche e produttive, dai beni culturali, e dal patrimonio edilizio per il superamento dell'emergenza determinatasi a seguito degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi tra il 19 novembre ed il 3 dicembre 2013 nel territorio delle province di Foggia, Lecce e Taranto.

## Introduzione

Il presente documento costituisce il riferimento procedurale, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera d), della Legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni.

L'obiettivo del documento è quello di favorire l'attività di controllo, omogeneizzazione e rappresentazione dei dati e delle informazioni relative ai beni del patrimonio pubblico e privato, nonché delle attività economiche e produttive, nel rispetto dei tempi di cui all'articolo 9 dell'Ordinanza.

## 1. Ricognizione del fabbisogno per gli interventi sul patrimonio pubblico

L'attività di ricognizione è svolta dalle Amministrazioni competenti sui singoli beni, sulle base delle procedure connesse alla propria struttura organizzativa.

La quantificazione del danno e degli interventi di ripristino, in mancanza di idonei elaborati progettuali di riferimento, può avvenire sulla base della stima quantitativa delle superfici/volumi interessati, anche su base percentuale rispetto all'intero immobile/oggetto.

In ogni caso dovranno essere utilizzati come riferimento economico il prezzario regionale attualmente in vigore e, ove necessario, altri prezzari ufficiali di riferimento.

Al termine delle singole valutazioni le Amministrazioni competenti, dovranno compilare per ogni intervento l'allegata scheda A "analitica tecnica economica" in cui dovranno essere indicate anche l'eventuale incidenza della copertura assicurativa e l'eventuale risorsa di cofinanziamento che può essere destinata al singolo intervento.

Nella scheda, oltre all'indicazione del Soggetto Pubblico richiedente l'intervento, dovrà essere proposto l'eventuale Soggetto Attuatore dell'appalto.

Nell'individuazione dell'intervento, oltre alla toponomastica viene chiesto di indicare, se significativo, anche l'utilizzo del bene (cioè l'uso cui la struttura pubblica danneggiata è adibita, ad es. caserma, scuola, sanità, etc...). Dovranno essere indicati il titolo dell'intervento, la descrizione del danno e le caratteristiche delle opere previste (ad es. ricostruzione, manutenzione straordinaria, etc...), altresì dovrà essere valutata la finalità dell'intervento previsto (ad es. riduzione del rischio, ripristino delle normali attività socio-economiche, etc...).

Infine dovrà essere indicato lo stato progettuale dell'intervento.

La scheda dovrà essere sottoscritta dall'Amministrazione competente sul bene e sottoposta al visto del Commissario Delegato.

## 2. Ricognizione del fabbisogno per gli interventi sul patrimonio privato

L'attività di ricognizione è svolta dalle Amministrazioni Comunali interessate, sulle base delle procedure connesse alla propria struttura organizzativa.

Ai fini della determinazione del fabbisogno necessario per gli interventi di ripristino degli edifici privati, le Amministrazioni Comunali



emettono apposito Avviso Pubblico, ai cui possono rispondere i proprietari degli immobili interessati.

In caso di immobili locati o detenuti ad altro titolo, in prima istanza si potrà accettare anche la segnalazione effettuata dal conduttore o beneficiario.

In caso di condomini le singole segnalazioni, unitamente a quella eventuale relativa alle parti comuni, sono raccolte dall'Amministratore condominiale ed inviate da questi al Comune in un unico fascicolo, corredato da una nota di sintesi sul numero delle unità immobiliari destinate ad abitazione principale e sul fabbisogno necessario per l'intervento di ripristino, ivi compreso quello relativo agli interventi sugli elementi strutturali e sulle parti comuni dell'edificio.

La segnalazione è prodotta utilizzando l'allegata scheda B di "Ricognizione del fabbisogno per il ripristino del patrimonio edilizio privato" che dovrà essere consegnata al Comune secondo le modalità stabilite nell'Avviso Pubblico.

Nella segnalazione, oltre alle generalità del dichiarante e i dati identificativi dell'immobile, dovranno essere indicati:

- la situazione attuale dell'immobile e se lo stesso risulta essere stato evacuato a causa dell'evento;
- una descrizione sommaria dell'immobile inserita nel contesto dell'edificio in cui è ubicato;
- una descrizione dei danni riscontrati;
- una valutazione sommaria del fabbisogno necessario per il ripristino strutturale e funzionale dell'immobile suddivisa per interventi sulle strutture, impianti, finiture e serramenti, con esclusione di beni mobili ed elettrodomestici.

In prima istanza, la quantificazione del danno e degli interventi di ripristino potrà avvenire attraverso una autocertificazione che fornisca una valutazione sommaria del fabbisogno necessario (ad es. attraverso fatture e preventivi di spesa, indagini di mercato, etc...), da confermarsi comunque successivamente, nel caso di esito positivo dell'istruttoria di accesso all'eventuale contributo, con una perizia asseverata, dalla quale risulti il nesso di causalità tra il danno accertato e l'evento per un importo non superiore a quello stimato sommariamente, redatta da un professionista esperto in materia, iscritto al relativo albo professionale. Nella stima dovranno essere utilizzati come riferimento economico il prezzario regionale attualmente in vigore e, ove necessario, altri prezzi ufficiali di riferimento.

Nella scheda dovrà essere altresì indicata l'assenza o l'esistenza di un apposito titolo di rimborso determinato da relative coperture assicurative, con l'eventuale indicazione dei premi versati nell'ultimo quinquennio. Dovrà anche essere specificato se il rimborso eventuale è già stato quantificato dalla compagnia assicurativa.

Dovrà inoltre essere dichiarato che le unità immobiliari danneggiate sono conformi alle disposizioni previste dalla normativa urbanistica, di pianificazione territoriale di settore ed edilizia e, quindi, non sono state realizzate in difformità o in assenza delle autorizzazioni o concessioni previste dalla legge, e dovrà essere dichiarato il nesso di causalità con l'evento di che trattasi. In tale ottica è compito del Comune la verifica d'ufficio di quanto affermato in sede di segnalazione e quantificazione del danno.

In ultimo dovrà essere riportata apposita presa d'atto che la segnalazione è prodotta esclusivamente ai fini della ricognizione del fabbisogno per il ripristino del patrimonio edilizio privato e non costituisce riconoscimento automatico di eventuali contributi a carico della finanza pubblica per il ristoro dei danni subiti.

### 3. Ricognizione del fabbisogno per le attività economiche e produttive

L'attività di ricognizione è svolta dalle Amministrazioni Comunali interessate, sulle base delle procedure connesse alla propria struttura organizzativa.

Ai fini della determinazione del fabbisogno necessario per gli interventi relativi alle attività economiche e produttive, le Amministrazioni

Comunali emettono apposito Avviso Pubblico, a cui possono rispondere i titolari delle attività economiche/produttive interessate.

In caso di attività esercitate in immobili locati o detenuti ad altro titolo, in prima istanza si potrà accettare anche la segnalazione effettuata dal conduttore o detentore ad altro titolo.

In caso di attività economiche/produttive ubicate in condomini le singole segnalazioni sono raccolte dall'Amministratore condominiale ed inviate da questi al Comune in un unico fascicolo. Alla nota di trasmissione l'Amministratore del Condominio allega analoga segnalazione per la parte comune condominiale.

La segnalazione è prodotta utilizzando l'allegata scheda C di "Ricognizione del fabbisogno per le attività economiche e produttive" che dovrà essere consegnata al Comune secondo le modalità stabilite nell'Avviso Pubblico.

Nella segnalazione, oltre alle generalità del dichiarante e i dati dell'attività economica/produttiva, dovranno essere indicati:

- la situazione attuale dell'immobile ove si svolge l'attività e se lo stesso risulta essere stato evacuato a causa dell'evento;
- una descrizione sommaria dell'immobile inserita nel contesto dell'edificio in cui è ubicato;
- una descrizione dei danni riscontrati;
- una valutazione sommaria del fabbisogno necessario per il ripristino strutturale e funzionale dell'immobile suddivisa per interventi sulle strutture, impianti, finiture e serramenti;
- una valutazione sommaria del fabbisogno necessario per il ripristino dei macchinari e attrezzature;
- una valutazione sommaria del prezzo di acquisto di scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti, danneggiati o distrutti a causa degli eventi eccezionali e non più utilizzabili.

In prima istanza, la quantificazione del danno e degli interventi di ripristino potrà avvenire attraverso una valutazione sommaria del fabbisogno necessario (ad es. attraverso fatture e preventivi di spesa, indagini di mercato, etc...), da confermarsi comunque successivamente, nel caso di esito positivo dell'istruttoria di accesso all'eventuale contributo, con una perizia asseverata, dalla quale risulti il nesso di causalità tra il danno accertato e l'evento per un importo non superiore a quello stimato sommariamente, redatta da un professionista esperto in materia, iscritto al relativo albo professionale.

Nella scheda dovrà essere altresì indicata l'assenza o l'esistenza di un apposito titolo di rimborso determinato da relative coperture assicurative, con l'eventuale indicazione dei premi versati nell'ultimo quinquennio. Dovrà anche essere specificato se il rimborso eventuale è già stato quantificato dalla compagnia assicurativa.

Dovrà inoltre essere dichiarato che le unità immobiliari danneggiate sono conformi alle disposizioni previste dalla normativa urbanistica, di pianificazione territoriale di settore ed edilizia e, quindi, le attività economiche/produttive non sono realizzate in difformità o in assenza delle autorizzazioni o concessioni previste dalla legge, e dovrà essere dichiarato il nesso di causalità con l'evento di che trattasi. In tale ottica è compito del Comune la verifica d'ufficio di quanto affermato in sede di segnalazione e quantificazione.

In ultimo dovrà essere riportata apposita presa d'atto che la segnalazione è prodotta esclusivamente ai fini della ricognizione del fabbisogno per il ripristino del patrimonio edilizio privato e non costituisce riconoscimento automatico di eventuali contributi a carico della finanza pubblica per il ristoro dei danni subiti.

### 4. Relazione conclusiva

Il Commissario Delegato in attuazione dell'articolo 9 dell'ordinanza trasmette al Dipartimento della Protezione Civile la relazione contenente la ricognizione prevista dalla medesima ordinanza e rappresenta altresì la sintesi dei dati raccolti secondo lo schema allegato, evidenziando, con riferimento al fabbisogno per gli interventi sul patrimonio pubblico, le priorità di intervento su tre classi.









**AMMINISTRAZIONE .....**

n. progressivo scheda A: \_\_\_\_\_

## SCHEDA A

### Ricognizione del fabbisogno per il ripristino del patrimonio pubblico

**REGIONE .....**

**EVENTI ..... DEL \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_**

#### SCHEDA ANALITICA TECNICO-ECONOMICA

Comune di: \_\_\_\_\_ Provincia: \_\_\_\_\_

Località/Indirizzo/Usò:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

SOGGETTO DICHIARANTE: \_\_\_\_\_

SOGGETTO ATTUATORE: \_\_\_\_\_

A) TITOLO INTERVENTO:

B) DESCRIZIONE DEL BENE ANTE EVENTO E DEL DANNO SUBITO:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

C) CARATTERISTICHE DELLE OPERE E FINALITA' DELL'INTERVENTO:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

D) STATO PROGETTUALE:

Stima sommaria

Studio di fattibilità

Progetto Preliminare

Progetto Definitivo

Progetto Esecutivo

COSTO STIMATO: EURO \_\_\_\_\_

(in lettere € \_\_\_\_\_)

Quota di cofinanziamento EURO \_\_\_\_\_ Fondi \_\_\_\_\_



**AMMINISTRAZIONE .....**

n. progressivo scheda A: \_\_\_\_\_

- Non esiste titolo a risarcimenti da compagnie assicurative
- Di aver titolo di rimborso da compagnie assicurative
- per l'importo complessivo di Euro \_\_\_\_\_
- importo in corso di quantificazione
- e di aver versato nell'ultimo quinquennio un premio assicurativo pari a Euro \_\_\_\_\_


*DATA* \_\_\_\_\_

*Il rappresentante  
dell'Amministrazione Competente*

\_\_\_\_\_

*VISTO:**Il Commissario Delegato*

\_\_\_\_\_



**COMUNE DI.....**

n. progressivo scheda B: \_\_\_\_\_

**SCHEDA B**  
**Ricognizione del fabbisogno per il**  
**ripristino del patrimonio edilizio privato**

**REGIONE .....****EVENTI .....** DEL \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

SEGNALAZIONE E QUANTIFICAZIONE DEL DANNO  
 (Autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000)

**COMUNE DI \_\_\_\_\_ PROVINCIA \_\_\_\_\_**

Il/la sottoscritto/a \_\_\_\_\_

nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

residente a \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_ Indirizzo \_\_\_\_\_

Tel. \_\_\_\_\_; Cell. \_\_\_\_\_; Fax. \_\_\_\_\_

codice fiscale \_\_\_\_\_

Consapevole delle conseguenze penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le falsità in atti e le dichiarazioni mendaci

**DICHIARA**  
**SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA'**

**1)** che l'immobile è ubicato in

via / viale / piazza \_\_\_\_\_ n. civico: \_\_\_\_\_;

località: \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_

**L'immobile è**

- di proprietà  in comproprietà  
 (nome del comproprietario: \_\_\_\_\_)
- altro diritto reale di godimento (specificare: \_\_\_\_\_)
- in locazione  altro diritto personale di godimento



**COMUNE DI.....**

n. progressivo scheda B: \_\_\_\_\_

(nome del/i proprietario/i: \_\_\_\_\_)

- 
- parte comune condominiale

**ed è**


- 
- abitazione principale
- 
- 
- abitato ad altro titolo (nome del/i proprietario/i: \_\_\_\_\_)
- 
- 
- locato (nome del locatario: \_\_\_\_\_)
- 
- 
- non adibito ad abitazione principale e non locato (specificare: \_\_\_\_\_)

è stato:

- 
- distrutto**
- 
- 
- dichiarato inagibile**
- 
- 
- danneggiato**
- 
- 
- danneggiato e ristrutturato**
- (
- 
- in parte**
- 
- 
- totalmente**
- )

e che lo stesso:

- 
- è stato evacuato dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_
- 
- (citare, se esistente, Ordinanza di sgombero n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_)
- 
- 
- a spese dell'Amministrazione Comunale o di altro Ente
- 
- 
- a spese proprie
- 
- 
- non è stato evacuato

Descrizione sommaria dell'immobile*tipologia strutturale:*

**COMUNE DI.....**

n. progressivo scheda B: \_\_\_\_\_

cemento armato     muratura     altro (specificare) \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

n. piani dell'edificio in cui è ubicato: \_\_\_\_\_

n. piani occupati dall'immobile: \_\_\_\_\_

superficie abitabile: mq \_\_\_\_\_

superficie balconi, terrazze e pertinenze (cantine, sottotetti, box, etc...): mq \_\_\_\_\_

n. stanze e vani accessori: \_\_\_\_\_

note: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**2)** che i danni riscontrati sono:

**DESCRIZIONE GENERALE DEI DANNI**  
(con adeguata documentazione fotografica, se disponibile)

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_


\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



**COMUNE DI.....**

n. progressivo scheda B: \_\_\_\_\_

**3)** che da una prima sommaria valutazione, il fabbisogno per il ripristino strutturale e funzionale dell'immobile (strutture, impianti, finiture e serramenti, con esclusione di beni mobili ed elettrodomestici) può essere così quantificato:

Ambito di intervento	Gravità del danno 0. <i>Nulla</i> 1. <i>Leggero</i> 2. <i>Medio-grave</i> 3. <i>Gravissimo-crollo</i>	Costo per il ripristino (in euro)
Strutture portanti		
Impianti		
Finiture interne ed esterne		
Serramenti		

- **TOT. EURO** \_\_\_\_\_ (in lettere € \_\_\_\_\_)

**A tal fine si riserva di allegare apposita perizia asseverata, dalla quale risulti il nesso di causalità tra il danno accertato e l'evento per un importo non superiore a quello stimato sommariamente e dichiarato nel presente atto, redatta da un professionista esperto in materia, iscritto al relativo albo professionale, nel caso di esito positivo dell'istruttoria di accesso all'eventuale contributo.**

Il sottoscritto dichiara, inoltre:

- Di non aver titolo a risarcimenti da compagnie assicurative
- Di aver titolo di rimborso da compagnie assicurative
- per l'importo complessivo di Euro \_\_\_\_\_
- importo in corso di quantificazione
- e di aver versato nell'ultimo quinquennio un premio assicurativo pari a Euro \_\_\_\_\_
- Che le unità immobiliari danneggiate non sono state realizzate in difformità o in assenza delle autorizzazioni o concessioni previste dalla legge
- Che i danni denunciati sono stati causati dall'evento del \_\_\_\_\_

**Il sottoscritto prende atto che la presente segnalazione e' prodotta esclusivamente ai fini della ricognizione prevista dall'articolo 5, comma 2, lett. d), della legge n. 225 del 1992, e s.m.i., e non costituisce riconoscimento automatico di eventuali contributi a carico della finanza pubblica per il ristoro dei danni subiti.**



**COMUNE DI.....**

n. progressivo scheda B: \_\_\_\_\_

*Data* \_\_\_\_\_ *Firma del dichiarante* \_\_\_\_\_

Documentazione allegata:

documentazione fotografica

fotocopia di documento di riconoscimento in corso di validità

altro \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_



**COMUNE DI.....**

n. progressivo scheda C: \_\_\_\_\_

**SCHEMA C**  
**Ricognizione dei danni subiti**  
**dalle attività economiche e produttive**

**REGIONE .....****EVENTI .....** DEL \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

SEGNALAZIONE E QUANTIFICAZIONE DEL DANNO  
 (Autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000)

**COMUNE DI \_\_\_\_\_ PROVINCIA \_\_\_\_\_**

Il/la sottoscritto/a \_\_\_\_\_

nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

residente a \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_ Indirizzo \_\_\_\_\_

Tel. \_\_\_\_\_; Cell. \_\_\_\_\_; Fax. \_\_\_\_\_

codice fiscale \_\_\_\_\_

**In qualità di rappresentante dell'Impresa**

(forma giuridica \_\_\_\_\_), costituita il \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

Iscritta al Registro della C.C.I.A.A. di \_\_\_\_\_

N. di iscrizione \_\_\_\_\_

*(imprese individuali: indicare la data di inizio dell'attività, risultante dal certificato d'iscrizione)*

partita I.V.A. n. \_\_\_\_\_

Descrizione attività

---



---



---



---

Consapevole delle conseguenze penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le falsità in atti e le dichiarazioni mendaci

**DICHIARA**  
**SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ'**

1) che la sede dell'attività economica/produttiva ubicata nell'immobile nel Comune di



**COMUNE DI.....**

n. progressivo scheda C: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_

CAP \_\_\_\_\_ Indirizzo \_\_\_\_\_

Tel. \_\_\_\_\_; Cell. \_\_\_\_\_; Fax. \_\_\_\_\_

- di proprietà dell'impresa  
 in locazione (nome del proprietario: \_\_\_\_\_)  
 utilizzata ad altro titolo (nome del proprietario: \_\_\_\_\_)  
 parte comune condominiale

è stata:

- distrutta**  
 **dichiarata inagibile**  
 **danneggiata**  
 **danneggiata e ristrutturata** (  in parte -  totalmente)

e che la stessa:


- è stata oggetto di verifica di agibilità post-evento da parte di (es. VV.F, tecnici comunali, squadre Aedes, ecc..) \_\_\_\_\_  
 il \_\_\_\_\_ con esito \_\_\_\_\_
- è stata evacuata dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_  
 (citare, se esistente, Ordinanza di sgombero n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_)  
 a spese dell'Amministrazione Comunale o di altro Ente  
 a spese proprie
- non è stata evacuata

Descrizione sommaria dell'immobile*tipologia strutturale:*

- cemento armato*     *muratura*     *altro (specificare)* \_\_\_\_\_

n. piani dell'edificio in cui è ubicata l'attività: \_\_\_\_\_

n. piani occupati dall'attività: \_\_\_\_\_



COMUNE DI.....

n. progressivo scheda C: \_\_\_\_\_

superficie coperta: mq \_\_\_\_\_

superficie esterna: mq \_\_\_\_\_

note: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

2) che i danni riscontrati sono:

DESCRIZIONE GENERALE DEI DANNI  
(con adeguata documentazione fotografica, se disponibile)

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

3) che da una prima sommaria valutazione:


- il fabbisogno per il ripristino strutturale e funzionale dell'immobile (strutture, impianti, finiture e serramenti) può essere così quantificato:

Ambito di intervento	Gravità del danno 0. <i>Nullo</i> 1. <i>Leggero</i> 2. <i>Medio-grave</i> 3. <i>Gravissimo-crollo</i>	Costo per il ripristino (in euro)
Strutture portanti		
Impianti		
Finiture interne ed esterne		
Serramenti		

A) TOT. EURO \_\_\_\_\_ (in lettere € \_\_\_\_\_)

- il fabbisogno necessario per il ripristino dei macchinari e attrezzature può essere complessivamente quantificato in:

B) EURO \_\_\_\_\_ (in lettere € \_\_\_\_\_)



**COMUNE DI.....**

n. progressivo scheda C: \_\_\_\_\_

- il prezzo di acquisto di scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti, danneggiati o distrutti a causa degli eventi eccezionali e non più utilizzabili può essere complessivamente quantificato in:

C) EURO \_\_\_\_\_ (in lettere € \_\_\_\_\_)

**TOTALE DANNO (A+B+C):**

EURO \_\_\_\_\_ (in lettere € \_\_\_\_\_)

**A tal fine si riserva di allegare apposita perizia asseverata, dalla quale risulti il nesso di causalità tra il danno accertato e l'evento per un importo non superiore a quello stimato sommariamente e dichiarato nel presente atto, redatta da un professionista esperto in materia, iscritto al relativo albo professionale, nel caso di esito positivo dell'istruttoria di accesso all'eventuale contributo.**

Il sottoscritto dichiara, inoltre:

- Di non aver titolo a risarcimenti da compagnie assicurative
- Di aver titolo di rimborso da compagnie assicurative
- per l'importo complessivo di Euro \_\_\_\_\_
- importo in corso di quantificazione
- e di aver versato nell'ultimo quinquennio un premio assicurativo pari a Euro \_\_\_\_\_
- Che le attività economiche/produttive e le unità immobiliari danneggiate non sono state realizzate in difformità o in assenza delle autorizzazioni o concessioni di legge
- Che i danni denunciati sono stati causati dall'evento del \_\_\_\_\_

**Il sottoscritto prende atto che la presente segnalazione e' prodotta esclusivamente ai fini della ricognizione prevista dall'articolo 5, comma 2, lett. d), della legge n. 225 del 1992, e s.m.i., e non costituisce riconoscimento automatico di eventuali contributi a carico della finanza pubblica per il ristoro dei danni subiti.**

*Data* \_\_\_\_\_ *Firma del dichiarante* \_\_\_\_\_

Documentazione allegata:

- documentazione fotografica



**COMUNE DI.....**

n. progressivo scheda C: \_\_\_\_\_

 fotocopia di documento di riconoscimento in corso di validità altro \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

14A05499

## DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

### AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 1° luglio 2014.

**Autorizzazione a commercializzare fino ad esaurimento i lotti del medicinale per uso umano «Eritrocina» prodotti prima della determinazione di rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale con conseguente modifica stampati (Det. FV n. 276/2013 del 6 novembre 2013). (Determina FV n. 231/2014).**

IL DIRIGENTE  
DELL'UFFICIO DI FARMACOVIGILANZA

Visti gli artt. 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito nella legge 24 novembre 2003 n. 326, che istituisce l'Agenzia Italiana del Farmaco;

Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004 del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze, come modificato con decreto n. 53 del 29 marzo 2012 del Ministero della salute di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, emanato a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il regolamento di organizzazione, di amministrazione e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia Italiana del Farmaco pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 254 del 31 ottobre 2009;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e s.m.i.;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE», e s.m.i., in particolare l'art. 38;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio al Registro «Visti Semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato Direttore Generale dell'Agenzia Italiana del Farmaco il Prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la determinazione AIFA n. 521 del 31 maggio 2013, con la quale è stata conferita al Dott. Giuseppe Pimpinella la direzione dell'Ufficio di Farmacovigilanza, a partire dal 1° giugno 2013;



Vista la determinazione del direttore generale dell'AI-FA concernente «Criteri per l'applicazione delle disposizioni relative allo smaltimento delle scorte dei medicinali» n. 371 del 14 aprile 2014, emanata, in attuazione dell'art. 37 del decreto legislativo n. 219/2006 e s.m.i., così come modificato dall'art. 44, comma 4-*quinq*ues del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante: «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia», convertito, con modificazioni, nella legge 9 agosto 2013, n. 98, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale n. 101 del 3 maggio 2014, efficace a decorrere dal 3 giugno 2014 (di seguito indicata come «Determinazione Scorte»);

Vista la determinazione n. 276/2013 del 6 novembre 2013 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Supplemento Ordinario n. 82 del 6 dicembre 2013 concernente il rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo la procedura nazionale del medicinale ERITROCINA con conseguente modifica stampati dove era stato concesso un periodo di smaltimento delle scorte di 180 giorni (fino al 6 giugno 2014);

Vista la richiesta del 24 giugno 2014 con la quale la società Amidpharm Limited con sede legale e domicilio in 3 Burlington Road, Dublin 4 - Temple Chambers (Irlanda) ha chiesto l'autorizzazione a commercializzare i lotti già prodotti prima della suddetta determinazione attualmente presenti nel magazzino del Produttore, subordinandola alla consegna ai clienti del foglio illustrativo aggiornato in ottemperanza all'art. 1, commi 1, 2, 3 e 4 della «Determinazione Scorte»;

Ritenute accettabili le motivazioni evidenziate dal titolare AIC;

Visti gli atti istruttori e la corrispondenza degli stessi alla normativa vigente;

Determina:

Art. 1.

Medicinale: ERITROCINA.

Confezioni:

007893 047 250 mg compresse rivestite con film - 12 compresse;

007893 151 200 mg compresse masticabili - 12 compresse;

007893 199 600 mg compresse rivestite con film - 12 compresse;

007893 124 prima infanzia 0.1% granulato per sospensione orale - 1 flacone;

007893 163 500 mg granulato per sospensione orale - 12 bustine ;

007893 175 1000 mg granulato per sospensione orale - 6 bustine;

007893 187 10% granulato per sospensione orale - 1 flacone.

Titolare AIC: Amdipharm Limited.

Procedura Nazionale.

1. Il titolare AIC è autorizzato, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente determinazione, a immettere in commercio le confezioni già prodotte prima della determinazione di rinnovo con modifica stampati FV n. 276/2013 del 6 novembre 2013 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Supplemento Ordinario n. 82 del 6 dicembre 2013, che non riportino le modifiche autorizzate e che attualmente risultano presso il magazzino del Produttore, fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, previa consegna da parte dei farmacisti agli utenti del Foglio Illustrativo aggiornato ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, commi 1, 2 e 3 della determinazione del direttore generale n. 371 del 14 aprile 2014 concernente «Criteri per l'applicazione delle disposizioni relative allo smaltimento delle scorte dei medicinali», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* Serie Generale n. 101 del 3 maggio 2014, efficace a decorrere dal 3 giugno 2014.

2. In ottemperanza alle disposizioni richiamate al precedente comma 1, i farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il Foglio Illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.


Art. 2.

La presente determinazione è efficace dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 1° luglio 2014

*Il dirigente:* PIMPINELLA

14A05501



## AUTORITÀ GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA

DECRETO 6 giugno 2014.

### Approvazione del conto finanziario per l'esercizio 2013.

#### IL GARANTE

Vista la legge 12 luglio 2011, n. 112, recante "Istituzione dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza";

Vista la determinazione adottata d'intesa dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in data 29 novembre 2011, con la quale Vincenzo Spadafora è stato nominato titolare dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 20 luglio 2012, n. 168 "Regolamento recante l'organizzazione dell'Ufficio dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, la sede e la gestione delle spese, a norma dell'art. 5, comma 2, della legge 12 luglio 2011, n. 112" ed, in particolare, l'art. 18 relativo all'approvazione del conto finanziario;

Visto il bilancio di previsione dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza per l'anno 2013 approvato in data 30 novembre 2012;

Visto l'art. 1, comma 259, della legge 29 dicembre 2012, n. 228 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)", che integra di un milione di euro le risorse assegnate all'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza per l'anno 2013;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 229, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013 e bilancio pluriennale per il triennio 2013/2015";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 14 dicembre 2012 concernente il bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno 2013;

Visto l'art. 16, comma 3, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 recante "Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2012, emanato a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 223 in data 8 ottobre 2012 recante "Illegittimità costituzionale dell'art. 9, comma 2 e comma 22, del d.l. n. 78/2010";

Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124 recante "Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici";

Visto il decreto-legge 15 ottobre 2013, n. 120 convertito, con modificazioni, dalla legge 13 dicembre 2013, n. 137 recante "Misure urgenti di riequilibrio della finanza pubblica nonché in materia di immigrazione";

Visti i decreti di variazione al bilancio di previsione dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza per l'anno 2013 intervenuti nel corso dell'esercizio;

Visto il parere favorevole all'approvazione del conto finanziario espresso dal Collegio dei revisori dei conti in data 5 giugno 2014;


Decreta:

È approvato il conto finanziario dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza per l'anno 2013, quale risulta allegato al presente decreto.

Il presente decreto, unitamente al conto finanziario, sarà inviato ai Presidenti delle Camere e sarà trasmesso, per il tramite del Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, alla Corte dei conti ed al Ministero della giustizia per la pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 giugno 2014

*Il Garante:* SPADAFORA





*Autorità garante  
per l'infanzia e l'adolescenza*

**CONTO FINANZIARIO DELL'AUTORITA' GARANTE PER L'INFANZIA E  
L'ADOLESCENZA PER L'ANNO 2013**



## RELAZIONE

### 1. Premessa

L'Autorità garante per l'infanzia è stata istituita con la legge 12 luglio 2011, n.112 approvata all'unanimità dal Parlamento che ha dato così attuazione sia all'articolo 31, secondo comma, della Costituzione ("La Repubblica protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo"), sia alla normativa sovranazionale vigente in materia di infanzia e adolescenza.

Con l'istituzione di questa Autorità di garanzia è stata colmata una lacuna dell'ordinamento italiano che, pur in presenza di numerosi organismi dotati di specifiche attribuzioni in materia e di figure istituzionali preposte a tutelare i diritti dell'infanzia a livello locale, mancava di una figura di riferimento nazionale; è stata, inoltre, data attuazione ad obblighi internazionali ed europei derivanti dall'appartenenza dell'Italia ad istituzioni ed organismi sovranazionali.

In particolare, gli articoli 12 e 18 della Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo, approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989 e resa esecutiva in Italia dalla legge 27 maggio 1991, n. 176, prevedono espressamente l'istituzione, da parte degli Stati aderenti, di organismi istituzionalmente preposti alla promozione e alla tutela dei diritti dei bambini e degli adolescenti.

Sul piano europeo, l'articolo 12 della Convenzione sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, sottoscritta a Strasburgo il 25 gennaio 1996 e resa esecutiva in Italia dalla legge 20 marzo 2003, n.77, ha sollecitato gli Stati a promuovere la costituzione di organi aventi funzioni propositive e consultive su progetti legislativi in materia di infanzia.

La legge 12 luglio 2011, n.112 definisce, agli articoli 2 e 3, le modalità di nomina, i requisiti, le incompatibilità e l'indennità di carica spettante al titolare dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza – che è organo monocratico – nonché le sue competenze specifiche, con particolare riferimento alla promozione dell'attuazione della Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo in Italia, alla collaborazione continuativa e permanente con i Garanti dell'infanzia e dell'adolescenza delle regioni e delle province autonome e con tutte le Istituzioni competenti in materia di infanzia e adolescenza, alla consultazione delle associazioni ed organizzazioni di settore, ai poteri consultivi, di indirizzo e controllo.


Nel sistema generale di tutela dell'infanzia e dell'adolescenza, all'interno del quale opera una pluralità di soggetti, pubblici e privati, che a diverso titolo si impegnano per la promozione e la tutela dei diritti e degli interessi dei bambini e degli adolescenti che vivono nel nostro Paese, il ruolo dell'Autorità garante, quale emerge dal dettato normativo, è quello di mettere a fattor comune le diverse esperienze, creando sinergie e idonee forme di cooperazione e raccordo non solo con le Istituzioni e gli altri organismi pubblici preposti alla cura dell'infanzia e dell'adolescenza, ma anche con le associazioni ed organizzazioni del cd. terzo settore, nonché con gli operatori professionali e con le loro associazioni rappresentative (magistrati, avvocati, assistenti sociali, psicologi, medici ecc.).

L'articolo 5 della citata legge prevede, inoltre, l'istituzione dell'Ufficio dell'Autorità, ovvero della struttura organizzativa attraverso la quale vengono esercitate le funzioni attribuite all'Autorità dal predetto articolo 3.

Il comma 1 dell'articolo 5 stabilisce la composizione dell'Ufficio, precisando che esso è composto, ai sensi dell'articolo 9, comma 5 – ter, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.303, esclusivamente da *"dipendenti del comparto Ministeri o appartenenti ad altre amministrazioni pubbliche, in posizione di comando obbligatorio, nel numero massimo di dieci unità... di cui una di livello dirigenziale non generale, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità necessari in relazione alle funzioni e alle caratteristiche di indipendenza e imparzialità dell'Autorità Garante"*.

Il comma 2 dell'articolo 5 prevede che *"ferme restando l'autonomia organizzativa e l'indipendenza amministrativa dell'Autorità garante, la sede e i locali destinati all'Ufficio dell'Autorità medesima sono messi a disposizione dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica"*.

Al comma 3, l'articolo 5 dispone che le spese per l'espletamento delle competenze dell'Autorità e per le attività connesse e strumentali, nonché per il funzionamento dell'Ufficio *"sono poste a carico di un*



*fondo stanziato a tale scopo nel bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed iscritto in apposita unità previsionale di base dello stesso bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri”.*

La medesima disposizione precisa, al comma 4, che l’Autorità garante dispone del suddetto fondo – pertanto ha piena autonomia finanziaria – ed è soggetta agli ordinari controlli contabili.

Al comma 2, il medesimo articolo 5 stabilisce, inoltre, che *“le norme concernenti l’organizzazione dell’Ufficio dell’Autorità garante e il luogo dove ha sede l’Ufficio, nonché quelle dirette a disciplinare la gestione delle spese, sono adottate, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dell’Autorità garante”.*

In attuazione di tale disposizione, è stato emanato, su proposta dell’Autorità garante, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 luglio 2012, n.168 recante “Regolamento recante l’organizzazione dell’Ufficio dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza, la sede e la gestione delle spese, a norma dell’articolo 5, comma 2, della legge 12 luglio 2011, n.112”, di seguito denominato “Regolamento”.

## **2. Risultanze della gestione 2013.**

Il conto finanziario 2013, redatto ai sensi dell’art. 18 del DPCM 20 luglio 2012 n. 168, illustra, a consuntivo, i dati della gestione del bilancio di previsione, espressione dell’autonomia organizzativa e contabile riconosciuta all’Autorità dalla stessa legge istitutiva, approvato con decreto del Garante n.11/2012 in data 30 novembre 2012. In coerenza con il relativo documento previsionale, presenta una impostazione in linea con i principi validi per il bilancio dello Stato ed evidenzia la correlazione con le fonti di finanziamento dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza, finalizzate in sede parlamentare alla copertura, distintamente, delle spese di funzionamento e di quelle di natura obbligatoria.

Il conto finanziario espone, per l’entrata e per la spesa, le previsioni iniziali e le variazioni intercorse durante l’esercizio finanziario che hanno determinato le previsioni definitive 2013. Registra, inoltre, le entrate accertate, riscosse e rimaste da riscuotere, e le spese impegnate, pagate e rimaste da pagare nell’esercizio di riferimento.

Con riferimento ai diversi aggregati in cui è articolato il bilancio dell’Autorità, si espongono di seguito le risultanze della gestione 2013:

### **- SPESE PER INDENNITA’ DI CARICA DEL GARANTE**

L’articolo 2, comma 4, della legge 12 luglio 2011, n.112 riconosce al Garante un’indennità di carica pari al trattamento economico annuo spettante ad un Capo dipartimento della Presidenza del Consiglio dei ministri, comunque nei limiti della spesa autorizzata di 200.000 euro.

Le variazioni intervenute in corso d’anno sui capitoli 101, 102 e 103 conseguono all’aumento di un punto percentuale dell’aliquota INAIL sull’indennità di carica del Garante che, per effetto del predetto limite complessivo di 200.000 euro, impongono la compensazione a carico del cap. 101.

### **- SPESE DI PERSONALE**

Sui capitoli relativi alle spese di personale sono stati impegnati euro 294.540,29 e sono stati pagati euro 217.212,57.

Al 31 dicembre 2013, delle dieci unità di personale – incluso il dirigente non generale – previste dalla legge istitutiva, risultano complessivamente assegnate all’Ufficio dell’Autorità, in posizione di comando, nove unità, così distribuite: un dirigente non generale appartenente alla carriera prefettizia, sette unità di personale del comparto ministeri ed una del comparto Presidenza del Consiglio dei ministri.

In corso d’anno ha prestato servizio presso l’Ufficio anche una unità appartenente ai ruoli della Polizia di Stato.

Le spese complessive di personale attengono agli emolumenti accessori, comprensivi degli oneri diretti e riflessi, per le risorse umane assegnate all’Ufficio nonché alle competenze fisse per l’unità appartenente ai ruoli della Polizia di Stato, il cui trattamento economico fondamentale, al pari di quello



accessorio, è posto a carico dell'Autorità, in applicazione dell'articolo 2, comma 91, della legge 24 dicembre 2007, n.244.

In considerazione dell'equiparazione giuridico -economica del personale dell'Ufficio dell'Autorità al personale della Presidenza del Consiglio dei ministri (articolo 6, comma 2, del Regolamento), la stessa Presidenza ha supportato l'Autorità nella gestione del trattamento economico accessorio del personale, anticipando il pagamento delle somme spettanti, successivamente rimborsate a carico dei pertinenti stanziamenti del bilancio dell'Autorità.

Il Ministero dell'Interno ha anticipato il pagamento degli emolumenti accessori al dirigente dell'Ufficio, nella misura determinata con decreto del Garante anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 23-ter, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Il Ministero dell'Interno ha anticipato altresì il pagamento delle competenze fisse all'unità appartenente ai ruoli della Polizia di Stato.

#### - SPESE PER CONSUMI INTERMEDI

Sui capitoli per consumi intermedi sono stati impegnati euro 1.077.835,11. Di questi risultano pagati euro 737.928,39.

Le spese imputate ai capitoli per acquisto di beni e servizi sono state sostenute per assicurare la funzionalità dell'Ufficio nella nuova sede di Via di Villa Ruffo n. 6 a seguito del trasferimento da via della Ferratella in Laterano, avvenuto nel gennaio 2013.

Le ulteriori spese per consumi intermedi sono state finalizzate a consentire al Garante lo svolgimento delle funzioni istituzionali conferite dalla legge 12 luglio 2011, n.112.

Circa la comunicazione istituzionale, a seguito dell'espletamento di apposita procedura ad evidenza pubblica, è stato affidato il servizio per la progettazione, la realizzazione, la manutenzione, la redazione dei contenuti e le azioni di comunicazione social del sito web istituzionale dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza [www.garanteinfanzia.org](http://www.garanteinfanzia.org).

Per comunicare direttamente con gli adolescenti e coinvolgerli nelle diverse attività del Garante, è stata anche promossa una strategia di comunicazione *social* sui principali *social network* (Facebook, Pinterest, You Tube, Flickr, Instagram).

Tra le iniziative a carattere "culturale" finalizzate a sensibilizzare l'opinione pubblica sui diritti di bambini e adolescenti e a diffondere la conoscenza della Convenzione ONU e della figura del Garante da parte degli stessi minorenni, è stato realizzato il libro "*Che avventura stratopica, Stilton! Alla scoperta dei diritti dei ragazzi*", distribuito gratuitamente dall'Autorità, che per spiegare ai bambini, con linguaggio semplice e chiaro, quali siano i loro "diritti", utilizza uno dei personaggi da loro più amati, il celebre roditore Geronimo Stilton.

A seguito delle modifiche all'organizzazione interna dell'Ufficio, apportate dal decreto del Garante prot. n.2447 del 7 ottobre 2013, è stato istituito il capitolo 151 "Spese per il coordinatore dell'Area stampa e comunicazione". In conseguenza del medesimo atto organizzativo, nel bilancio di previsione dell'esercizio 2014 è stato azzerato lo stanziamento del capitolo 139 "Spese per il portavoce del Garante" per la soppressione di tale figura.

In considerazione della mancanza, nel ridotto organico dell'Ufficio, di risorse umane dotate dei requisiti professionali necessari a supportare l'Autorità nell'esercizio delle funzioni istituzionali attribuite dalla legge, il Garante si è avvalso dell'opera di alcuni consulenti ed esperti estranei alla pubblica amministrazione e, previa stipula di apposita Convenzione, di due funzionari esperti dei ruoli del Comitato italiano per l'Unicef, ai sensi dell'articolo 4, commi 2 e 4, del DPCM 20 luglio 2012, n. 168.

Nel 2013 si è insediato ed ha operato nel pieno esercizio delle sue funzioni anche il collegio dei revisori dei conti dell'Autorità composto, ai sensi dell'articolo 28 del DPCM 20 luglio 2012, n.168, da un magistrato della Corte dei conti in qualità di Presidente e da due componenti rispettivamente designati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'Economia e delle finanze.



Al fine di sviluppare la rete delle relazioni sul territorio, sia in ambito nazionale che sovranazionale, con i rappresentanti delle Istituzioni e delle associazioni ed organizzazioni preposte alla promozione e alla tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, nonché con i Garanti europei dell'infanzia e dell'adolescenza membri della Rete ENOC, è stata assicurata la partecipazione del Garante e/o del personale dell'Ufficio a conferenze ed incontri organizzati sul territorio su tematiche di comune interesse.

Un'azione permanente, trasversale a tutte le attività programmate per l'anno 2013, che caratterizza la funzione dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza nel panorama nazionale delle Autorità amministrative indipendenti, è quella dell'ascolto e della partecipazione attiva di bambini ed adolescenti in tutti i contesti che li riguardano (articolo 12 della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli approvata a Strasburgo nel 1996).

Nel 2013 l'Autorità ha dato particolare impulso a tale azione, attraverso una serie di interventi integrati che hanno come finalità comune quella di porre la persona di minore età al centro dell'interesse sia dell'opinione pubblica che dell'agenda politica. In particolare, sono state organizzate visite dell'Autorità sul territorio – nelle città di Bari, Napoli e Palermo e sull'isola di Lampedusa – nel corso delle quali è stato dato ampio spazio agli incontri diretti tra il Garante e gli adolescenti, nei diversi contesti in cui vivono (scuole e quartieri di periferia, centri di primo soccorso e accoglienza, istituti penitenziari minorili, comunità di accoglienza), per mettere in luce le loro problematiche. Le visite, articolate in incontri con le Istituzioni locali, con gli operatori e con i ragazzi, da un lato hanno offerto al Garante l'occasione di conoscere direttamente le buone prassi in materia di diritti dell'infanzia e dell'adolescenza vigenti sul territorio, dall'altro hanno indirizzato la sua attività verso le problematiche avvertite come più urgenti, come la dispersione scolastica, la gestione delle comunità di accoglienza, l'identificazione, l'accoglienza e la tutela dei minorenni stranieri non accompagnati, la devianza ed il disagio minorile.

Al Garante e al personale inviato in missione per motivate ragioni di servizio sono state rimborsate le spese di viaggio e soggiorno effettivamente sostenute e documentate in ragione delle trasferte, secondo le disposizioni del decreto del Garante n. 15/2012 del 1° dicembre 2012.


A seguito dell'espletamento di apposita procedura ad evidenza pubblica, è stato altresì affidato ad un Istituto bancario il servizio di cassa dell'Autorità, come previsto dall'articolo 24 del DPCM 20 luglio 2012, n. 168.

#### - SPESE PER INTERVENTI

Con decreto del Garante in data 8 febbraio 2013, a fronte degli ulteriori fondi assegnati all'*Authority* in sede di approvazione della legge di stabilità, sono stati istituiti tre nuovi capitoli di spesa (nn.170-171-172) finalizzati agli "interventi" da realizzare in coerenza con le funzioni istituzionali, secondo le priorità individuate nel Documento programmatico per l'anno 2013, redatto dal Garante in data 28 novembre 2013, ex articolo 2, comma 1, lettera b) del Regolamento.

Sul cap. 170 (Spese per la realizzazione di progetti anche in collaborazione con associazioni e soggetti privati comunque interessati al raggiungimento delle finalità di tutela dei diritti e degli interessi delle persone di minore età) sono stati assunti impegni per euro 32.877,20, relativi ad iniziative a tutela dei diritti di bambini ed adolescenti realizzate in collaborazione con associazioni ed organizzazioni, in particolare sui temi della dispersione scolastica, dell'integrazione degli adolescenti di etnia *rom*, della partecipazione e dell'ascolto dei minorenni.

Sul cap.171 (Spese per la realizzazione di iniziative per la sensibilizzazione e la diffusione della cultura dell'infanzia e dell'adolescenza, anche mediante campagne di comunicazione) sono stati assunti impegni per euro 553.694,95 per la realizzazione di mirati interventi culturali quali la campagna di sensibilizzazione denominata "*I have a dream*", incentrata sui sogni degli adolescenti e promossa sui principali *social network*, che ha trovato poi il suo sviluppo il 20 novembre, in occasione della celebrazione della Giornata internazionale per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, con la diffusione della campagna di comunicazione istituzionale "*I have dreams*" che lega i sogni dei ragazzi ai loro diritti fondamentali.



Sul cap.172 (Spese per la realizzazione delle iniziative connesse con la Giornata mondiale per i diritti dell'infanzia) sono stati impegnati euro 149.973,93, per l'organizzazione di iniziative connesse con la celebrazione della Giornata internazionale per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza (20 novembre 2013).

Sui capitoli finalizzati agli interventi, la *capacità di spesa*, derivante dal rapporto fra somme stanziare (euro 840.000,00) e somme effettivamente impegnate (euro 736.546,08), si attesta sull'87,6% mentre l'*indice di realizzazione finanziaria*, correlata al volume dei pagamenti (euro 545.559,26) in rapporto all'entità dei predetti impegni di riferimento, evidenzia un dato pari al 74%.

#### - SPESE IN CONTO CAPITALE

Gli stanziamenti previsti sui capitoli di investimenti sono stati finalizzati principalmente alla realizzazione, manutenzione e sviluppo di sistemi informativi, all'acquisto di software volti ad assicurare una gestione razionale, sicura ed efficiente delle informazioni e dei flussi documentali concernenti le diverse attività dell'Ufficio. In particolare, sul capitolo 201 sono stati imputati gli oneri derivanti dall'acquisto del sistema integrato di contabilità e del sistema di protocollo e gestione dei flussi documentali.

Per tale tipologia di capitoli la *capacità di spesa* è pari all'80% mentre l'*indice di realizzazione finanziaria* si attesta al 33 %. Lo scostamento tra l'impegno complessivo di euro 142.947,24 e l'ammontare dei pagamenti per euro 47.647,67 è dovuto alla circostanza che i contratti di acquisizione delle forniture e dei servizi sono stati stipulati al termine dell'esercizio 2013, con contestuale impegno delle somme occorrenti, così che i pagamenti, secondo le scadenze previste, saranno eseguiti nel 2014, con la messa in esercizio dei sistemi.

#### - FONDO DI RISERVA

Le risorse prelevate dal Fondo di riserva (capitolo n. 301), con decreti del Garante, hanno integrato gli stanziamenti dei capitoli di spesa anche di nuova istituzione, su motivata proposta del Coordinatore dell'Ufficio ai sensi degli articoli 16 e 17 del Regolamento.

Alla chiusura dell'esercizio 2013, sul Fondo di riserva si accertano disponibilità pari ad euro 959,10.

### 3. Dati finanziari

#### 3.1 Entrata

Le risorse destinate all'Autorità sono state definite in sede parlamentare con riferimento alla Missione 24 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia" - Programma 7 "Sostegno alla famiglia", ed iscritte nel bilancio dello Stato - Tabella 2 (stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze) sui capitoli di spesa nn. 2118 e 2119,

A norma dell'articolo 5, comma 3, della legge n. 112/2011 i predetti fondi sono affluiti nel bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri sui capitoli di entrata nn. 841 ed 842 e quindi iscritti sui capitoli di spesa nn. 523 e 524 del Centro di Responsabilità 15 "Politiche per la famiglia", per essere conseguentemente assegnati all'Autorità.

#### 3.1.1 Contributo finanziario ordinario dello Stato.

In sede di previsione, il contributo finanziario ordinario a carico del bilancio dello Stato, come esposto nel DDL di stabilità 2013 e nel DDL del bilancio dello Stato, ammontava ad euro 1.203.842, di cui euro 200.000 a copertura degli oneri di natura obbligatoria ed euro 1.003.842 di quelli di funzionamento della struttura.

In sede di approvazione, la Legge di stabilità 2013 (legge 29 dicembre 2012, n. 228) all'articolo 1, comma 259, ha integrato di un milione di euro le risorse assegnate al funzionamento dell'Autorità garante portando, quindi, il contributo statale ad euro 2.203.842.

Nel corso dell'esercizio la dotazione ha subito gli effetti finanziari dei provvedimenti legislativi di attuazione delle diverse manovre che hanno prodotto una riduzione per complessivi euro 51.148,00.



In particolare essa scaturisce:

- per euro 3.285,00 dall'applicazione dell'articolo 16, comma 3, del decreto legge in data 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 recante "Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria";
- per euro 10.773,00 dall'attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 30 ottobre 2012, emanato a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 223 in data 8 ottobre 2012 recante "Illegittimità costituzionale dell'articolo 9, comma 2 e comma 22 del D.L. n. 78/2010";
- per euro 2.531,00 dal decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124 recante "Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici";
- per ulteriori euro 34.559,00 dal decreto-legge 15 ottobre 2013, n. 120 convertito, con modificazioni, dalla legge 13 dicembre 2013, n. 137 recante "Misure urgenti di riequilibrio della finanza pubblica nonché in materia di immigrazione".

Le risorse definitivamente assegnate all'Autorità per l'esercizio 2013 si sono, quindi, attestate complessivamente in **euro 2.152.694**, di cui euro 200.000 destinati agli oneri di natura obbligatoria ed euro 1.952.694 a quelli di funzionamento della struttura.

### 3.1.2 Utilizzo dell'avanzo degli esercizi precedenti.

Come previsto dall'articolo 15, comma 3, del DPCM n. 168/2012, una quota, pari ad euro 500.000,00, dell'avanzo dell'esercizio 2012, presunto alla data di formazione del bilancio di previsione 2013, è stata utilizzata per il raggiungimento del pareggio di bilancio.

L'avanzo dell'esercizio è stato successivamente accertato, in sede di conto finanziario 2012, in euro 1.316.823,94. In conseguenza di tale accertamento è stata iscritta in entrata la quota, ulteriore rispetto a quella utilizzata in previsione, pari ad euro 816.823,94.

### 3.1.3 Variazioni in corso di esercizio

Le maggiori entrate di euro 1.770.675,94, intervenute in corso d'anno, che attestano le **previsioni finali in euro 3.474.517,94** derivano:

- per euro 948.853,00 dal risultato derivante dalla predetta variazione in aumento apportata dall'articolo 1, comma 259, della Legge di stabilità 2013 nonché dalle variazioni apportate in diminuzione dalle manovre finanziarie già illustrate in dettaglio;
- per euro 816.823,94 dal riporto, ex articolo 15 del DPCM 20 luglio 2012 n. 168, dell'avanzo di esercizio definitivamente accertato al 31 dicembre 2012 in complessivi euro 1.316.823,94;
- per euro 5.000,00 da un contributo pubblico destinato a specifiche attività istituzionali.

Le entrate accertate sul bilancio dell'Autorità, nel 2013, per euro 3.474.517,94, risultano totalmente riscosse nel corso dell'esercizio.

## 3.2 Spesa

Il bilancio di previsione dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza per l'anno finanziario 2013 recava previsioni iniziali di spesa per complessivi euro 1.703.842,00.

In coerenza con le maggiori entrate, le previsioni definitive di spesa si attestano in complessivi euro 3.474.517,94.

Gli incrementi degli stanziamenti dei singoli capitoli sono stati disposti dal Garante ai sensi dell'articolo 17 del DPCM 20 luglio 2012 n. 168.

Il conto finanziario evidenzia, pertanto, le seguenti risultanze gestionali di competenza:



SPESA	Previsioni definitive (1)	Impegni (2)	Differenza (3)=(1)-(2)
Parte corrente	3.296.558,84	2.308.921,42	987.637,42
Conto Capitale	177.000,00	142.947,24	34.052,76
Somme non attribuibili	959,10	0	959,10
TOTALE	3.474.517,94	2.451.868,66	1.022.649,28

Sull'importo impegnato pari ad euro 2.451.868,66, sono stati effettuati pagamenti per complessivi euro 1.748.347,83; sulla competenza 2013 si determina, pertanto, un totale di residui passivi pari ad euro 703.520,83 (di cui euro 608,221,26 sulla parte corrente ed euro 95.299,57 sul conto capitale).

L'avanzo d'esercizio 2013 ammonta pertanto ad euro 1.022.649,28 (vedi Tabella 1).

L'avanzo presunto alla data del 30 novembre 2013 è stato utilizzato, ai sensi dell'articolo 15, comma 3, del DPCM n. 168/2012, nella formazione del bilancio di previsione 2014 per il completamento degli obiettivi già pianificati in coerenza con le finalità e gli obiettivi strategici definiti nel Documento programmatico per l'anno 2014, redatto dal Garante, ex articolo 2, comma 1, lettera b) del Regolamento, in data 04.11.2013.

Con decreto del Garante saranno disposte le necessarie variazioni al bilancio 2014 per l'adeguamento dell'avanzo utilizzato per la formazione della previsione 2014 all'avanzo effettivo accertato al 31 dicembre 2013.

### 3.3 Conto dei residui passivi

I residui al 1° gennaio 2013 ammontavano ad euro 113.403,97. Di questi, in corso d'esercizio sono stati effettuati pagamenti per euro 102.393,47 e rimangono da pagare euro 11.010,50.

Dalla gestione della competenza 2013 derivano residui per euro 703.520,83.

Pertanto, al 31 dicembre 2013, i residui passivi ammontano a complessivi **euro 714.531,33**.




Tabella 1

<b>AVANZO DI ESERCIZIO 2013</b> (art. 15 del DPCM 20 luglio 2012, n. 168)			
	Prev. Definitive	Impegni	Avanzo
<b>Parte corrente</b>	<b>3.296.558,84</b>	<b>2.308.921,42</b>	<b>987.637,42</b>
- Garante	200.000,00	199.999,94	0,06
- Personale	376.217,84	294.540,29	81.677,55
- Consumi intermedi	1.880.341,00	1.077.835,11	802.505,89
- Interventi	840.000,00	736.546,08	103.453,92
<b>Parte capitale</b>	<b>177.000,00</b>	<b>142.947,24</b>	<b>34.052,76</b>
- Investimenti	177.000,00	142.947,24	34.052,76
<b>Somme non attribuibili</b>	<b>959,10</b>	<b>-</b>	<b>959,10</b>
<b>TOTALI</b>	<b>3.474.517,94</b>	<b>2.451.868,66</b>	<b>1.022.649,28</b>

**1.022.649,28**

#### AVANZO AMMINISTRAZIONE 2013

Avanzo di esercizio sulla competenza 2013  
Avanzo su residui anni precedenti

#### AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2013:

Avanzo di amministrazione, presunto alla data del 30 novembre 2013, utilizzato per la predisposizione del bilancio di previsione per l'anno 2014  
Riduzione da operare sulla competenza 2014

#### DESTINAZIONE AVANZO:

- Risparmi di gestione da destinare all'incentivazione della produttività del personale e della retribuzione di risultato del dirigente (art. 43 legge n. 449/97 e art. 82 del CCNL comparto PCM) 54.801,65
- Avanzo di amministrazione trasferito in aggiunta alla competenza 2014 ex art. 15 del DPCM n. 168/2012 per programmi già definiti 967.847,63



AUTORITA' GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA Via di Villa Ruffo 6 - 00196 Roma Codice Fiscale 11784021005					
SITUAZIONE PATRIMONIALE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2013					
Situazione al 31 dicembre 2013					
DESCRIZIONE	CONSISTENZA INIZIALE	AUMENTI	DIMINUZIONI	CONSISTENZA FINALE	
<b>ATTIVITA'</b>					
Beni mobili	17.050,00	85.067,94	0,00	102.117,94	
Residui attivi	0,00	-	0,00	0,00	
Fondo di cassa	1.430.227,91	2.157.694,00	1.850.741,30	1.737.180,61	
<b>TOTALE ATTIVITA'</b>	<b>1.447.277,91</b>	<b>2.242.761,94</b>	<b>1.850.741,30</b>	<b>1.839.298,55</b>	
<b>PASSIVITA'</b>					
Residui passivi	113.403,97	703.520,83	102.393,47	714.531,33	
<b>TOTALE PASSIVITA'</b>	<b>113.403,97</b>	<b>703.520,83</b>	<b>102.393,47</b>	<b>714.531,33</b>	
<b>PATRIMONIO NETTO RISULTANTE</b>	<b>1.333.873,94</b>	<b>1.539.241,11</b>	<b>1.748.347,83</b>	<b>1.124.767,22</b>	
<b>Riepilogo</b>					
Consistenza patrimoniale al 31/12/2013				1.124.767,22	
Consistenza patrimoniale al 01/01/2013				1.333.873,94	
<b>VARIAZIONE PATRIMONIALE NETTA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2013</b>			-	<b>209.106,72</b>	



## CONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2013

NUMERO	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DEI RESIDUI					RIMASTI DA PAGARE SULLA COMPETENZA 2013 (f)	TOTALE RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2013 (g = c + f)
		RESIDUI AL 1°/1/2013 (a)	PAGATI (b)	RIMASTI DA PAGARE (c)	ECONOMIE (d)	TOTALI (e = b + c + d)		
	SPESE	113.403,97	102.393,47	11.010,50	0,00	113.725,97	714.531,33	
	1. SPESE CORRENTI	81.167,56	70.217,56	10.950,00	0,00	81.167,56	619.171,26	
	FUNZIONAMENTO	81.167,56	70.217,56	10.950,00	0,00	81.167,56	428.184,44	
112	DIFFERENZIALE INDENNITA' DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	17.646,00	
113	ONERI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SUL DIFFERENZIALE INDENNITA' DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	4.635,00	
114	ONERI PER IRAP A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SUL DIFFERENZIALE INDENNITA' DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	1.470,00	
115	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO AL DIRIGENTE DI CUI ALL'ART. 3 DEL D. LGS N. 165/2001	23.991,57	23.991,57	0,00	0,00	23.991,57	25.870,61	
116	ONERI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE COMPETENZE ACCESSORIE AL DIRIGENTE	5.566,05	5.566,05	0,00	0,00	5.566,05	4.640,89	
117	ONERI PER IRAP A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE COMPETENZE ACCESSORIE AL DIRIGENTE	2.039,29	2.039,29	0,00	0,00	2.039,29	2.199,02	
118	SPESE PER BUONI PASTO AL PERSONALE	6.222,77	6.222,77	0,00	0,00	6.222,77	0,00	




NUMERO	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DEI RESIDUI					RIMASTI DA PAGARE SULLA COMPETENZA 2013 (f)	TOTALE RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2013 (g = c + f)
		RESIDUI AL 1°/1/2013 (a)	PAGATI (b)	RIMASTI DA PAGARE (c)	ECONOMIE (d)	TOTALI (e = b + c + d)		
119	TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE AL PERSONALE DI PUBBLICA SICUREZZA	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	24.684,71	
120	ONERI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SUL TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE AL PERSONALE DI PUBBLICA SICUREZZA	450,00	450,00	0,00	0,00	450,00	4.796,39	
121	ONERI PER IRAP A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SUL TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE AL PERSONALE DI PUBBLICA SICUREZZA	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	2.335,10	
130	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE E ALL'ESTERO, IVI COMPRESSE QUELLE DEL GARANTE	182,77	182,77	0,00	0,00	182,77	877,80	
131	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI STRUMENTALI AL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO	6.509,80	6.509,80	0,00	0,00	6.509,80	82,64	
132	SPESE PER L'ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	3.751,00	3.751,00	0,00	0,00	3.751,00	5.634,30	
133	SPESE PER LA REALIZZAZIONE, LO SVILUPPO E LA MANUTENZIONE DEL SITO INTERNET ISTITUZIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.557,70	
135	SPESE PER ATTIVITA' DI ANALISI, STUDI E RILEVAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.556,00	



NUMERO	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DEI RESIDUI						RIMASTI DA PAGARE SULLA COMPETENZA 2013 ( f )	TOTALE RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2013 ( g = c + f )
		RESIDUI AL 1°/1/2013 ( a )	PAGATI ( b )	RIMASTI DA PAGARE ( c )	ECONOMIE ( d )	TOTALI ( e = b + c + d )			
136	SPESE DI PUBBLICAZIONE E STAMPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.125,88	34.125,88	
137	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE SPESE PER CANONI TELEFONICI, SATELLITARI E DI COMUNICAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,54	1.650,54	
138	SPESE PER IL PORTAVOCE DEL GARANTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,98	47,98	
139	SPESE PER CONSULENTI ED ESPERTI EX ART. 4, CO.2, DEL DPCM 20.07.2012 N. 168	8.639,40	8.639,40	0,00	0,00	0,00	8.710,80	8.710,80	
140	SPESE PER ATTUAZIONE DELLE CONVENZIONI EX ART.4, CO.3 E 4, DEL DPCM 20.07.2012 N.168	7.868,83	7.868,83	0,00	0,00	0,00	50.864,90	50.864,90	
141	SPESE PER ONERI DI MOBILITA' SPESE PER ACQUISTO DI QUOTIDIANI E PERIODICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.567,82	67.567,82	
142	SPESE CONNESSE ALLE FUNZIONI DI CONTROLLO	1.925,68	1.925,68	0,00	0,00	0,00	1.000,92	1.000,92	
143	SPESE PER LE ATTIVITA' DELLA CONSULTA NAZIONALE DELLE ASSOCIAZIONI E DELLE ORGANIZZAZIONI	609,40	609,40	0,00	0,00	0,00	977,60	977,60	
144	SPESE DI RAPPRESENTANZA DELL'AUTORITA' GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00	
145									
147									
149		161,00	161,00	0,00	0,00	0,00	1.125,10	1.125,10	




NUMERO	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DEI RESIDUI					RIMASTI DA PAGARE SULLA COMPETENZA 2013 (f)	TOTALE RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2013 (g = c + f)
		RESIDUI AL 1°/1/2013 (a)	PAGATI (b)	RIMASTI DA PAGARE (c)	ECONOMIE (d)	TOTALI (e = b + c + d)		
151	SPESE PER IL COORDINATORE DELL'AREA STAMPA E COMUNICAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.007,24	
	INTERVENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.986,82	
170	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI ANCHE IN COLLABORAZIONE CON ASSOCIAZIONI E ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.963,60	
171	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE PER LA SENSIBILIZZAZIONE E LA DIFFUSIONE DELLA CULTURA DELL'INF. E ADOL.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.473,22	
172	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DELLE INIZIATIVE CONNESSE CON LA GIORNATA MONDIALE PER I DIRITTI DELL'INFANZIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.550,00	
	<b>2. SPESE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>32.236,41</b>	<b>32.175,91</b>	<b>60,50</b>	<b>0,00</b>	<b>32.558,41</b>	<b>95.299,57</b>	
	<b>INVESTIMENTI</b>	<b>32.236,41</b>	<b>32.175,91</b>	<b>60,50</b>	<b>0,00</b>	<b>32.558,41</b>	<b>95.299,57</b>	
201	SPESE PER L'ACQUISTO DI ATTREZZATURE INFORMATICHE E PER LA REALIZZAZIONE E LO SVILUPPO DI SISTEMI INFORMATIVI E L'ACQUISTO DI SOFTWARE	32.236,41	32.175,91	60,50	0,00	32.236,41	85.378,15	



CAPITOLO		GESTIONE DEI RESIDUI					TOTALE RESIDUI PASSIVIAL 31/12/2013 (g = c + f)
NUMERO	DENOMINAZIONE	RESIDUI AL 1°/1/2013 (a)	PAGATI (b)	RIMASTI DA PAGARE (c)	ECONOMIE (d)	TOTALI (e = b + c + d)	
202	SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE ED APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DOTAZIONI LIBRARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.981,92



<b>AUTORITA' GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA</b>										
<b>Missione 024: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>										
<b>Programma 007 : Sostegno alla famiglia</b>										
Denominazione	Previsioni iniziali	Variazioni	Previsioni finali	Entrate accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Maggiori o minori entrate			
<b>ENTRATE</b>	<b>1.703.842,00</b>	<b>1.770.675,94</b>	<b>3.474.517,94</b>	<b>3.474.517,94</b>	<b>3.474.517,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>1. CONTRIBUTO FINANZIARIO ORDINARIO DELLO STATO</b>	1.203.842,00	948.852,00	2.152.694,00	2.152.694,00	2.152.694,00	0,00	0,00			
<b>2. RESTITUZIONI, RIMBORSI, RECUPERI E CONCORSI VARI</b>	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00			
<b>3. AVANZO DI ESERCIZIO ANNO PRECEDENTE*</b>	500.000,00	816.823,94	1.316.823,94	1.316.823,94	1.316.823,94	0,00	0,00			
<b>4. PARTITE DI GIRO</b>	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	2.876,10	0,00	123,90			
<i>*L'avanzo di esercizio dell'anno 2012, pari ad € 1.316.823,94 è stato utilizzato in sede di previsione per il bilancio 2013 per € 500.000,00 (come importo presunto). La restante quota pari ad € 816.823,94 è stata oggetto di variazione in corso d'anno.</i>										
Denominazione	Previsioni iniziali	Variazioni	Previsioni finali	Impegni	Pagamenti	Somme rimaste da pagare	Avanzo			
<b>SPESE</b>	<b>1.703.842,00</b>	<b>1.770.675,94</b>	<b>3.474.517,94</b>	<b>2.451.868,66</b>	<b>1.748.347,83</b>	<b>703.520,83</b>	<b>1.022.649,28</b>			
<b>1. SPESE CORRENTI</b>	1.580.532,07	1.716.026,77	3.296.558,84	2.308.921,42	1.700.700,16	608.221,26	987.637,42			
<b>2. SPESE IN CONTO CAPITALE</b>	100.000,00	77.000,00	177.000,00	142.947,24	47.647,67	95.299,57	34.052,76			
<b>3. SOMME NON ATTRIBUIBILI</b>	23.309,93	-22.350,83	959,10	0,00	0,00	0,00	959,10			
<b>4. PARTITE DI GIRO</b>	3.000,00	0,00	3.000,00	2.876,10	2.876,18	0,00	123,90			



CAP	Denominazione	Previsioni iniziali	Variations	Previsioni finali	Entrate accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da	Maggiori o minori entrate
	<b>ENTRATE</b>	1.703.842,00	1.770.675,94	3.474.517,94	3.474.517,94	3.474.517,94	0,00	0,00
	<b>1. CONTRIBUTO FINANZIARIO ORDINARIO DELLO STATO</b>	1.203.842,00	948.852,00	2.152.694,00	2.152.694,00	2.152.694,00	0,00	0,00
	<i>Cap. 2118 (MEF) "Somme assegnate alla Presidenza del Consiglio dei ministri per spese di funzionamento dell'Ufficio dell'Autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza"</i>							
	<i>Cap. 523 (PCM) "Spese di funzionamento dell'Ufficio dell'Autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza"</i>							
	<i>Cap. 2119 (MEF) "Somme assegnate alla Presidenza del Consiglio dei ministri per spese di natura obbligatoria dell'Ufficio dell'Autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza"</i>							
	<i>Cap. 524 (PCM) "Spese di natura obbligatoria dell'Ufficio dell'Autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza"</i>							
500	FONDO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO DELL'AUTORITA' GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA	1.003.842,00	948.852,00	1.952.694,00	1.952.694,00	1.952.694,00	0,00	0,00
501	FONDO PER LE SPESE DI NATURA OBBLIGATORIA DELL'UFFICIO DELL'AUTORITA' GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
	<b>2. RESTITUZIONI, RIMBORSI, RECUPERI E CONCORSI</b>	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
	<b>VARI</b>							
510	ENTRATE EVENTUALI E DIVERSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511	CONTRIBUTI PUBBLICI O PRIVATI DESTINATI ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
512	CONTRIBUTI DELL'UNIONE EUROPEA E DI ALTRI ORGANISMI INTERNAZIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>3. AVANZO DI ESERCIZIO ANNO PRECEDENTE</b>	500.000,00	816.823,94	1.316.823,94	1.316.823,94	1.316.823,94	0,00	0,00
520	AVANZO DI ESERCIZIO	500.000,00	816.823,94	1.316.823,94	1.316.823,94	1.316.823,94	0,00	0,00
	<b>4. PARTITE DI GIRO</b>	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	2.876,10	0,00	123,90
530	RECUPERO ANTICIPAZIONI AL CASSIERE PER SERVIZIO DI CASSA ECONOMIALE	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	2.876,10	0,00	123,90



CAP	Denominazione	Previsioni iniziali	Variazioni	Previsioni finali	Impegni	Pagamenti	Somme rimaste da pagare	Avanzo
	<b>SPESE</b>	1.703.842,00	1.770.675,94	3.474.517,94	2.451.868,66	1.748.347,83	703.520,83	1.022.649,28
	<b>1. SPESE CORRENTI</b>	<b>1.580.532,07</b>	<b>1.716.026,77</b>	<b>3.296.558,84</b>	<b>2.308.921,42</b>	<b>1.700.700,16</b>	<b>608.221,26</b>	<b>987.637,42</b>
	<b>FUNZIONAMENTO</b>	<b>1.580.532,07</b>	<b>876.026,77</b>	<b>2.456.558,84</b>	<b>1.572.375,34</b>	<b>1.155.140,90</b>	<b>417.234,44</b>	<b>884.183,50</b>
	<b>GARANTE</b>							
101	INDENNITA' DI CARICA AL GARANTE	167.871,69	-491,37	167.380,32	167.380,32	167.380,32	0,00	0,00
102	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULL'INDENNITA' DI CARICA DEL GARANTE	17.859,22	533,18	18.392,40	18.392,34	18.392,34	0,00	0,06
103	ONERI PER IRAP A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULL'INDENNITA' DI CARICA DEL GARANTE	14.269,09	-41,81	14.227,28	14.227,28	14.227,28	0,00	0,00
	<b>PERSONALE</b>							
106	TRATTAMENTI ECONOMICI ACCESSORI AL PERSONALE (F.L.P. - ARTT. 15 E 18 CCNL COMPARTO PCM)	133.000,00	15.588,38	148.588,38	115.779,30	115.779,30	0,00	32.809,08
107	ONERI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE	33.000,00	3.772,38	36.772,38	28.018,57	28.018,57	0,00	8.753,81
108	ONERI PER IRAP A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE	12.000,00	1.325,01	13.325,01	9.841,25	9.841,25	0,00	3.483,76
109	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE	58.000,00	0,00	58.000,00	35.539,99	35.539,99	0,00	22.460,01
110	ONERI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SUI COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE	14.000,00	0,00	14.000,00	8.600,68	8.600,68	0,00	5.399,32
111	ONERI PER IRAP A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SUI COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE	5.000,00	0,00	5.000,00	3.020,90	3.020,90	0,00	1.979,10
112	DIFFERENZIALE INDENNITA' DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE	9.646,00	0,00	9.646,00	9.646,00	0,00	9.646,00	0,00
113	ONERI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SUL DIFFERENZIALE INDENNITA' DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE	2.335,00	0,00	2.335,00	2.335,00	0,00	2.335,00	0,00
114	ONERI PER IRAP A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SUL DIFFERENZIALE INDENNITA' DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE	820,00	0,00	820,00	820,00	0,00	820,00	0,00
115	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO AL DIRIGENTE DI CUI ALL'ART. 3 DEL D.LGS. N. 165/2001	26.172,62	0,00	26.172,62	26.172,62	302,01	25.870,61	0,00
116	ONERI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE COMPETENZE ACCESSORIE AL DIRIGENTE	6.333,77	0,00	6.333,77	6.333,77	1.692,88	4.640,89	0,00
117	ONERI PER IRAP A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE COMPETENZE ACCESSORIE AL DIRIGENTE	2.224,68	0,00	2.224,68	2.224,68	25,66	2.199,02	0,00
118	SPESE PER BUONI PASTO AL PERSONALE	18.500,00	0,00	18.500,00	11.727,53	11.727,53	0,00	6.772,47
119	TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE AL PERSONALE DI PUBBLICA SICUREZZA	26.500,00	0,00	26.500,00	26.500,00	1.815,29	24.684,71	0,00
120	ONERI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SUL TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE AL PERSONALE DI PUBBLICA SICUREZZA	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	703,61	4.796,39	0,00



CAP	Denominazione	Previsioni iniziali	Variazioni	Previsioni finali	Impegni	Pagamenti	Somme rimaste da pagare	Avanzo
<b>121</b>	ONERI PER IRAP A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SUL TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE AL PERSONALE DI PUBBLICA SICUREZZA	2.500,00	0,00	2.500,00	2.480,00	144,90	2.335,10	20,00
	<b>CONSUMI INTERMEDI</b>							
<b>130</b>	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE E ALL'ESTERO, IVI COMPRESI QUELLE DEL GARANTE	60.000,00	100.000,00	160.000,00	86.979,51	86.101,71	877,80	73.020,49
<b>131</b>	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI STRUMENTALI AL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO	30.000,00	0,00	30.000,00	24.789,19	24.706,55	82,64	5.210,81
<b>132</b>	SPESE PER L'ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	300.000,00	99.891,00	399.891,00	185.121,74	179.487,44	5.634,30	214.769,26
<b>133</b>	SPESE PER LA REALIZZAZIONE, LO SVILUPPO E LA MANUTENZIONE DEL SITO INTERNET ISTITUZIONALE	15.000,00	152.950,00	167.950,00	111.048,28	30.490,58	80.557,70	56.901,72
<b>134</b>	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE E LA PARTECIPAZIONE A INIZIATIVE ISTITUZIONALI ANCHE DI RILEVANZA INTERNAZIONALE	50.000,00	200.000,00	250.000,00	5.717,41	5.717,41	0,00	244.282,59
<b>135</b>	SPESE PER ATTIVITA' DI ANALISI, STUDI E RILEVAZIONI	40.000,00	50.000,00	90.000,00	48.556,00	0,00	48.556,00	41.444,00
<b>136</b>	SPESE DI PUBBLICAZIONE E STAMPA	50.000,00	50.000,00	100.000,00	56.966,16	22.840,28	34.125,88	43.033,84
<b>137</b>	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	10.000,00	0,00	10.000,00	5.686,11	4.035,57	1.650,54	4.313,89
<b>138</b>	SPESE PER CANONI TELEFONICI, SATELLITARI E DI COMUNICAZIONE	10.000,00	0,00	10.000,00	4.176,14	4.128,16	47,98	5.823,86
<b>139</b>	SPESE PER IL PORTAVOCE DEL GARANTE	105.000,00	1.000,00	106.000,00	105.620,87	96.910,07	8.710,80	379,13
<b>140</b>	SPESE PER CONSULENTI ED ESPERTI EX ART.4, CO.2, DEL DPCM 20.07.2012 N.168	80.000,00	98.000,00	178.000,00	166.355,65	115.490,75	50.864,90	11.644,35
<b>141</b>	SPESE PER ATTUAZIONE DELLE CONVENZIONI EX ART.4, CO.3 E 4, DEL DPCM 20.07.2012 N.168	120.000,00	80.000,00	200.000,00	178.017,12	110.449,30	67.567,82	21.982,88
<b>142</b>	SPESE PER ONERI DI MOBILITA'	40.000,00	0,00	40.000,00	28.229,23	27.228,31	1.000,92	11.770,77
<b>143</b>	SPESE PER ACQUISTO DI QUOTIDIANI E PERIODICI	10.000,00	0,00	10.000,00	1.550,62	573,02	977,60	8.449,38
<b>144</b>	SPESE PER ATTIVITA' FORMATIVE E DI ACCRESCIMENTO PROFESSIONALE	10.000,00	0,00	10.000,00	80,00	80,00	0,00	9.920,00
<b>145</b>	SPESE CONNESSE ALLE FUNZIONI DI CONTROLLO	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	12.000,00	28.000,00	0,00
<b>146</b>	SPESE PER LE ATTIVITA' DELLA CONFERENZA NAZIONALE PER LA GARANZIA DEI DIRITTI DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA	20.000,00	0,00	20.000,00	554,70	554,70	0,00	19.445,30
<b>147</b>	SPESE PER LE ATTIVITA' DELLA CONSULTA NAZIONALE DELLE ASSOCIAZIONI E DELLE ORGANIZZAZIONI DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA	20.000,00	0,00	20.000,00	667,05	547,55	119,50	19.332,95
<b>148</b>	SPESE PER LE ATTIVITA' DELLE COMMISSIONI CONSULTIVE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>149</b>	SPESE DI RAPPRESENTANZA DELL'AUTORITA' GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA	5.000,00	3.000,00	8.000,00	7.713,87	6.588,77	1.125,10	286,13
<b>150</b>	SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI CASSA	0,00	10.000,00	10.000,00	9.998,22	9.998,22	0,00	1,78
<b>151</b>	SPESE PER IL COORDINATORE DELL'AREA STAMPA E COMUNICAZIONE	0,00	10.500,00	10.500,00	10.007,24	0,00	10.007,24	492,76



CAP	Denominazione	Previsioni iniziali	Variazioni	Previsioni finali	Impegni	Pagamenti	Somme rimaste da pagare	Avanzo
	<b>INTERVENTI</b>	<b>0,00</b>	<b>840.000,00</b>	<b>840.000,00</b>	<b>736.546,08</b>	<b>545.559,26</b>	<b>190.986,82</b>	<b>103.453,92</b>
<b>170</b>	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI, ANCHE IN COLLABORAZIONE CON ASSOCIAZIONI E SOGGETTI PRIVATI, COME INTERESSANTE, RAGGIUNGIMENTO DELLE FINALITÀ DI TUTELA DEI DIRITTI E DEGLI INTERESSI DELLE PERSONE DI MINORE ETÀ	0,00	125.000,00	125.000,00	32.877,20	10.913,60	21.963,60	92.122,80
<b>171</b>	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE PER LA SENSIBILIZZAZIONE E LA DIFFUSIONE DELLA CULTURA DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA, ANCHE MEDIANTE CAMPAGNE DI COMUNICAZIONE.	0,00	560.000,00	560.000,00	553.694,95	393.221,73	160.473,22	6.305,05
<b>172</b>	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DELLE INIZIATIVE CONNESSE CON LA GIORNATA MONDIALE PER I DIRITTI DELL'INFANZIA	0,00	155.000,00	155.000,00	149.973,93	141.423,93	8.550,00	5.026,07
	<b>2. SPESE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>100.000,00</b>	<b>77.000,00</b>	<b>177.000,00</b>	<b>142.947,24</b>	<b>47.647,67</b>	<b>95.299,57</b>	<b>34.052,76</b>
	<b>INVESTIMENTI</b>	<b>100.000,00</b>	<b>77.000,00</b>	<b>177.000,00</b>	<b>142.947,24</b>	<b>47.647,67</b>	<b>95.299,57</b>	<b>34.052,76</b>
<b>201</b>	SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE INFORMATICHE E PER LA REALIZZAZIONE E LO SVILUPPO DI SISTEMI INFORMATIVI E L'ACQUISTO DI SOFTWARE	40.000,00	57.000,00	97.000,00	96.372,36	11.054,71	85.317,65	627,64
<b>202</b>	SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE ED APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DOTAZIONI LIBRARIE	40.000,00	10.000,00	50.000,00	39.728,31	29.746,39	9.981,92	10.271,69
<b>203</b>	SPESE PER LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA SEDE ALLE ESIGENZE FUNZIONALI DELL'AUTORITÀ	20.000,00	10.000,00	30.000,00	6.846,57	6.846,57	0,00	23.153,43
	<b>3. SOMME NON ATTRIBUIBILI</b>	<b>23.309,93</b>	<b>-22.350,83</b>	<b>959,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>959,10</b>
<b>301</b>	FONDO DI RISERVA	23.309,93	-22.350,83	959,10	0,00	0,00	0,00	959,10
<b>302</b>	VERSAMENTI ALL'ENTRATA DELLO STATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>4. PARTITE DI GIRO</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.876,10</b>	<b>2.876,18</b>	<b>0,00</b>	<b>123,90</b>
<b>401</b>	ANTICIPAZIONI PER I SERVIZI ECONOMICI	3.000,00	0,00	3.000,00	2.876,10	2.876,18	0,00	123,90



**AUTORITA' GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA**  
Via di Villa Ruffo 6 - 00196 Roma

Codice Fiscale 11784021005

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2013**

Esercizio finanziario 2013


A) Conto di cassa					
1- Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio, come da Situazione Amministrativa al 31/12/2012				<b>Euro</b>	<b>1.430.227,91</b>
2-Ammontare delle risorse rimosse:					
a) in conto competenza	Euro	2.157.694,00			
b) in partita di giro	Euro	0,00			
c) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	0,00			
3- SOMMA				<b>Euro</b>	<b>3.587.921,91 (1+2a)</b>
4- Ammontare dei pagamenti eseguiti.					
a) in conto competenza	Euro	1.748.347,83			
b) in partita di giro	Euro	0,00			
c) in conto residui passivi	Euro	102.393,47			
5 - SOMMA				<b>Euro</b>	<b>1.850.741,30 (a+b+c)</b>
6- Fondo di cassa				<b>Euro</b>	<b>1.737.180,61 (3-5)</b>
A) Avanzo (o disavanzo) complessivo					
Residui alla data dell'esercizio					
7 - Attivi degli anni precedenti	Euro	0,00			
8 - Passivi dell'esercizio degli anni precedenti	Euro	703.520,83			
9 - Differenza	Euro	11.010,50			
10 - Avanzo (o disavanzo) complessivo				<b>Euro</b>	<b>-714.531,33 (7-8)</b>
				<b>Euro</b>	<b>1.022.649,28 (6+9)</b>



AUTORITA' GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA Via di Villa Ruffo, 6 - 00196 Roma Codice Fiscale 11784021005				
ELENCO RESIDUI PASSIVI ESERCIZIO FINANZIARIO 2013				
Anno Prov.	Capitoli di bilancio	Data impegno	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2012	112	21/12/2012	Presidenza del Consiglio dei Ministri - Rimborso indennità di amministrazione al personale e relativi oneri	8.000,00
2012	113	21/12/2012	Presidenza del Consiglio dei Ministri - Rimborso indennità di amministrazione al personale e relativi oneri	2.300,00
2012	114	21/12/2012	Presidenza del Consiglio dei Ministri - Rimborso indennità di amministrazione al personale e relativi oneri	650,00
2012	201	31/12/2012	Cineca - Avvio protocollo informatico e posta elettronica	60,50
2013	112	23/12/2013	Presidenza del Consiglio dei Ministri - Rimborso indennità di amministrazione al personale e relativi oneri	9.646,00
2013	113	23/12/2013	Presidenza del Consiglio dei Ministri - Rimborso indennità di amministrazione al personale e relativi oneri	2.335,00
2013	114	23/12/2013	Presidenza del Consiglio dei Ministri - Rimborso indennità di amministrazione al personale e relativi oneri	820,00
2013	115	23/12/2013	Ministero Interno - Rimborso Tratt. accessorio dirigente	25.870,61
2013	116	23/12/2013	Ministero Interno - Rimborso Tratt. accessorio dirigente	4.640,89
2013	117	23/12/2013	Ministero Interno - Rimborso Tratt. accessorio dirigente	2.199,02
2013	119	23/12/2013	Ministero Interno - Rimborso Tratt. fondamentale personale PS	24.684,71
2013	120	23/12/2013	Ministero Interno - Rimborso Tratt. fondamentale personale PS	4.796,39
2013	121	23/12/2013	Ministero Interno - Rimborso Tratt. fondamentale personale PS	2.335,10
2013	130	24/12/2013	Carta si - estratto conto ottobre 2013	582,60
2013	130	24/12/2013	Carta si - estratto conto novembre 2013	275,50
2013	130	30/12/2013	Loukarelis Triantafillos - Missione a Bruxelles 17-18 dic.2013	19,70
2013	131	13/03/2013	Aruba pec - Posta certificata	4,84
2013	131	21/05/2013	Errebian - Calcolatrici e carta A3	77,80
2013	132	06/05/2013	GO PROJECT - Sistema informatizzato contatti AGIA	4.355,80
2013	132	10/06/2013	Manola Alessandri - Servizio fotografico del 06/06/2013	302,50
2013	132	18/11/2013	Atlantya - Partecipazione GeronimoStilton allo Zecchino d'Oro	976,00
2013	133	19/12/2013	Pomilio Blumm - Realizzazione sito web istituzionale AGIA	80.557,70
2013	135	23/12/2013	CISMAI - Terre des Hommes - AGIA Progetto raccolta dati maltrattamenti sui minorenni	48.556,00
2013	136	08/05/2013	AC & P - Progettazione grafica Il Relazione al Parlamento AGIA	3.146,00
2013	136	16/05/2013	L'Eco della Stampa - Rassegna stampa	7.799,88
2013	136	23/12/2013	Barone Professional Counseling - Il libro dei sogni "I have dreams"	23.180,00
2013	137	25/11/2013	Poste spa - Posta Target lug- set 2013	795,55
2013	137	30/12/2013	Poste spa - Posta Target ott-nov 2013	511,12
2013	137	30/12/2013	Sda - Spedizioni Nov.2013	343,87
2013	138	24/12/2013	Carta si - estratto conto ottobre 2013	18,99
2013	138	24/12/2013	Carta si - estratto conto novembre 2013	28,99
2013	139	05/06/2013	De Amicis - Consulenza Giugno - Dicembre 2013	8.710,80
2013	140	02/01/2013	Degli Arresti - Consulenza Gennaio - Dicembre 2013	6.084,10
2013	140	13/03/2013	Palenca - Consulenza Marzo - Dicembre 2013	1.800,66
2013	140	06/06/2013	Mollica - Consulenza Giugno-Luglio 2013	1.336,01
2013	140	13/09/2013	Latini - Consulenza Agosto-Dicembre 2013	1.268,13
2013	140	18/09/2013	Petriello - Consulenza Settembre - Giugno 2014	19.992,00
2013	140	18/09/2013	De Maio - Consulenza Settembre - Giugno 2014	20.384,00
2013	141	20/03/2013	Unicef - Rimborsi competenza Triantafillos-Baldassarre	67.567,82
2013	142	24/12/2013	Carta si - estratto conto ottobre 2013	414,42
2013	142	24/12/2013	Carta si - estratto conto novembre 2013	174,00
2013	142	24/12/2013	Milano executive - Servizio ncc 18-21 dicembre 2013	412,50
2013	143	23/12/2013	Redattore sociale - Abbonamento 2014	977,60
2013	145	11/11/2013	Collegio revisori dei conti - Compensi 2013	28.000,00
2013	147	30/12/2013	Martini - Riunione del 2/12	119,50
2013	149	24/12/2013	Carta si - estratto conto ottobre 2013	1.043,00
2013	149	24/12/2013	Carta si - estratto conto novembre 2013	82,10
2013	151	31/12/2013	Berbenni - Consulenza Dicembre 2013	10.007,24
2013	170	23/12/2013	Coop. Soc. Il Tappeto di Iqbal - Progetto "Fragili tra agili"	21.000,00



2013	170	24/12/2013	Servizi ristorazione - Vitto partecipanti Evento Pidida/AGIA del 11-12 novembre 2013	963,60
2013	171	27/08/2013	Visibilia S.r.l. - Pubblicazione Campagna I Have a dream su Il Giornale	1.210,00
2013	171	03/10/2013	Periodici S. Paolo s.r.l. - Acquisto riviste Famiglia Oggi	3.000,00
2013	171	23/10/2013	Indigo Film - Realizzazione spot per Giornata nazionale dell'infanzia e dell'adolescenza (20 novembre 2013)	47.580,00
2013	171	18/11/2013	Manzoni -Trasmissione spot "I have a dream" su Repubblica.it	32.354,40
2013	171	18/11/2013	Movie Media-Trasmissione spot " I have a dream" su circuito digitale	48.800,00
2013	171	18/11/2013	Class Pubblicità - Trasmissione spot "I have a dream"su tv metro Roma e Milano	12.200,00
2013	171	18/11/2013	Publishare - Trasmissione spot "I have a dream" su tv Regionali	488,00
2013	171	19/11/2013	Wildside - Progetto per la produzione e realizzazione del film della regista rom Laura Halilovic "Profumo di pesche"	4.000,00
2013	171	20/11/2013	Il Sole 24 ore - Trasmissione spot "I have a dream"sul web il 20/11/2013	10.104,53
2013	171	24/12/2013	Carta si - ec ott. 2013	736,29
2013	172	23/12/2013	Publishare - Trasmissione spot "I have a dream" per 7 gg	6.100,00
2013	172	24/12/2103	Carta si - estratto conto novembre 2013	2.450,00
2013	201	12/12/2013	Maggioli - Sistema integrato contabilità	35.190,90
2013	201	23/12/2013	Maggioli - Sistema PROTOCOLLO INFORMATICO	44.896,00
2013	201	23/12/2013	Cineca - Procedura Titulus Gennaio-Marzo 2014	5.230,75
2013	202	13/03/2013	Eurotecno - Fornitura tv	36,48
2013	202	30/12/2013	Catalano - Arredi per ufficio	9.945,44
<b>TOTALE</b>				<b>714.531,33</b>



**RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI SUL CONTO CONSUNTIVO DELL'AUTORITA'  
GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA DELL'ESERCIZIO 2013**

Il Collegio dei revisori dei conti, nel predisporre la presente relazione, fa preliminarmente presente che l'Autorità è stata istituita con legge n.112 del 2011 e che il Regolamento di organizzazione e contabilità è entrato in vigore il 14 ottobre 2012, data in cui l'Autorità ha potuto disporre delle risorse del fondo stanziato nel bilancio dello Stato per il funzionamento dell'Ufficio, di conseguenza il 2013 è stato il primo anno di funzionamento a regime dell'Amministrazione. La sede dell'Autorità era stata individuata, per l'anno 2012, nei locali messi a disposizione dalla Presidenza del Consiglio dei ministri presso l'edificio di via della Ferratella in Laterano n.51 e a gennaio 2013 gli Uffici sono stati nuovamente trasferiti nella nuova sede di Via di Villa Ruffo n. 6.

Il conto consuntivo si compone della relazione del Garante sulla gestione, del rendiconto finanziario, della situazione amministrativa e dello stato patrimoniale.


Sono stati prodotti al Collegio dei revisori i seguenti documenti:

- Rendiconto finanziario
- Situazione amministrativa
- Stato patrimoniale
- Elenco dei residui
- Formazione dell'avanzo
- Relazione del Garante

Il regolamento dell'amministrazione non prevede la redazione del conto economico.

**Pianta organica**

L'articolo 5 della legge istitutiva dell'Autorità, al comma 1, dispone che per il funzionamento dell'Amministrazione è istituito l'Ufficio dell'autorità garante composto da dipendenti del comparto Ministeri o appartenenti ad altre amministrazioni pubbliche in posizione di comando obbligatorio nel numero massimo di 10 unità. Al 31 dicembre 2013 risultano assegnate all'Autorità, in posizione di comando, 9 delle 10 unità di personale previste dalla normativa: 1 dirigente non generale appartenente alla carriera prefettizia proveniente dal Ministero dell'interno, 7 unità di personale provenienti dal comparto Ministeri e 1 unità proveniente dalla Presidenza del Consiglio dei ministri. Nel corso dell'anno ha prestato servizio



presso l'Autorità anche 1 unità appartenente ai ruoli della Polizia di Stato con funzioni di autista del Garante. Per tutti le spese a carico dell'Autorità attengono al trattamento accessorio, comprensivo degli oneri diretti e riflessi, tranne per l'unità appartenente ai ruoli della Polizia di Stato per la quale era a carico dell'Autorità anche il trattamento fondamentale.

#### **Variazioni di bilancio**


Nel corso dell'esercizio finanziario 2013 sono stati integrati, mediante opportune variazioni di bilancio, i seguenti capitoli di spesa:

• Cap. 102 – Contributi previdenziali sull'indennità di carica del Garante	€	533,18
• Cap. 106 - Trattamenti economici accessori al personale	€	15.588,38
• Cap. 107 - Oneri previdenziali a carico dell'Amministrazione	€	3.772,38
• Cap. 108 - Oneri IRAP a carico dell'Amministrazione	€	1.325,01
• Cap. 130 – Spese per missioni	€	100.000,00
• Cap. 132 - Spese per l'attività di comunicazione istituzionale	€	99.891,00
• Cap. 133 - Spese realizzazione sito	€	152.950,00
• Cap. 134 - Spese iniziative istituzionali	€	200.000,00
• Cap. 135 - Spese attività studio e analisi	€	50.000,00
• Cap. 136 – Spese pubblicazione e stampa	€	50.000,00
• Cap. 139 – Spese portavoce Garante	€	1.000,00
• Cap. 140 – Spese per consulenti	€	98.000,00
• Cap. 141 – Spese attuazione convenzioni	€	80.000,00
• Cap. 149 – Spese di rappresentanza	€	3.000,00
• Cap. 150 – Spese servizio di cassa	€	10.000,00
• Cap. 151 – Spese coordinatore area stampa	€	10.500,00
• Cap. 170 – Spese per la realizzazione di progetti	€	125.000,00
• Cap. 171 – Spese iniziative sensibilizzazione cultura infanzia	€	560.000,00
• Cap. 172 – Spese iniziative Giornata mondiale infanzia	€	155.000,00
• Cap. 201 – Acquisto hardware e software	€	57.000,00
• Cap. 202 – Acquisto attrezzature non informatiche	€	10.000,00
• Cap. 203 – Spese adeguamento sede	€	10.000,00
• Cap. 301 – Fondo di riserva	€	573.297,17
<b>TOTALE</b>	<b>€</b>	<b>2.366.857,12</b>

mediante corrispondente variazioni di somme afferenti ai capitoli:

• Cap. 101 – Indennità di carica al Garante	€	491,37
• Cap. 103 – Oneri IRAP indennità di carica al Garante	€	41,81
• Cap. 301 – Fondo di riserva	€	595.648,00
• Cap. 500 – Fondo per le spese di funzionamento	€	948.852,00
• Cap. 511 – Contributi pubblici o privati	€	5.000,00
• Avanzo esercizio precedente	€	816.823,94
<b>TOTALE</b>	<b>€</b>	<b>2.366.857,12</b>

Il Collegio verifica che le variazioni corrispondono a quelle deliberate in corso d'anno.



**Gestione di competenza**

Dall'esame dei dati della gestione di competenza risulta il seguente quadro finanziario:

Somme accertate	€	3.474517,94
Somme impegnate	€	2.451.868,66
<b>Avanzo di competenza</b>	<b>€</b>	<b>1.022.649,28</b>

La gestione di competenza si chiude con un avanzo finanziario di 1,022 milioni di euro.

Il Collegio si riserva una più completa valutazione delle tipologie di spesa nel corso delle prossime sedute.

**Gestione finanziaria dell'esercizio**

La situazione amministrativa presenta le seguenti risultanze:

<b>Fondo di cassa al 1/1/2013</b>	€	<b>1.430.227,91</b>
Somme riscosse:		
in conto competenza	€	2.157.694,00
in conto residui	€	00,00
Pagamenti eseguiti:		
in conto competenza	€	1.748.347,83
in conto residui	€	102.393,47
<b>Fondo cassa al 31/12/2013</b>	<b>€</b>	<b>1.737.180,61</b>
Residui attivi al 31/12/2013	€	00,00
Residui passivi al 31/12/2013	€	714.531,33
<b>Avanzo di amministrazione al 31/12/2013</b>	<b>€</b>	<b>1.022.649,28</b>
<b>Estratto conto BNL al 31.12.2013</b>	<b>€</b>	<b>1.737.124,99</b>

Il Collegio ha verificato i dati riportati nella situazione amministrativa ed ha accertato che l'ammontare delle somme riscosse e delle somme pagate nell'esercizio 2013 sia in c/competenza che in c/residui trova riscontro nel rendiconto finanziario in esame e nel giornale di cassa. Il fondo cassa, risultante dal giornale di cassa, coincide con quello risultante dalla situazione amministrativa. Il fondo cassa al 01.01.2013 risultante dalla situazione amministrativa non coincide con quello risultante dal giornale di cassa alla stessa data per euro 3.785,38 imputabili per euro 4.000 ad un mandato emesso dall'Amministrazione ma non andato a buon fine in quanto tale importo risulta contabilizzato come quota parte di pagamento relativo a prelievo da carta di credito prepagata ed in parte come residuo della stessa e risulta registrato nel registro delle minute spese.

Il fondo cassa al 31.12.2013 risultante dalla situazione amministrativa non coincide con il fondo cassa risultante dal giornale di cassa per euro 69,00 dovuto a mancato pagamento del



mandato n. 604 del 18.12.2013 non andato a buon fine per errato codice IBAN. Il fondo cassa risultante dalla situazione amministrativa non coincide neanche con l'estratto conto della Banca che presenta un saldo pari a 1.737.124,99 euro con una differenza pari a 55,62 euro dovuta a 69 euro relativi al mandato di cui precedentemente esposto non andato a buon fine e a 123,90 euro relativi all'importo contabilizzato come saldo della carta di credito prepagata che risulta registrato nel registro delle minute spese. Risulta una squadratura di 8 centesimi rispetto all'estratto conto della banca che l'Amministrazione giustifica con la contabilizzazione dell'allegato mandato n.165 pari a 87,78 euro che è stato registrato sul giornale di cassa per un importo pari a 87,70 euro.

L'avanzo di amministrazione risulta pari a € 1.022.649,28. L'avanzo vincolato ammonta a euro 1.021.690,18 per programmi già definiti e la parte disponibile rimanente pari a euro 959,10 affluirà nel Fondo di riserva.

#### **Situazione dei residui**

L'articolo 19 del Reg. di organizzazione del Garante stabilisce che l'accertamento definitivo dei residui attivi e passivi è effettuato con l'approvazione del conto finanziario.

Il Collegio verifica che non ci sono residui attivi relativi all'esercizio finanziario 2013 e che i residui passivi ammontano a € 714.531,33 di cui 11.010,50 euro relativi all'esercizio 2012. Tale ammontare coincide con le risultanze dei libri contabili.

#### **Stato patrimoniale**

La situazione patrimoniale dell'Amministrazione espone una consistenza al 31/12/2013 pari a 1.124.767,22 euro con una variazione patrimoniale netta pari a -209.106,72.

#### **Vincoli di finanza pubblica**

Le norme di contenimento di finanza pubblica previste dalle leggi finanziarie e dai decreti taglia spese impongono alle amministrazioni pubbliche il rispetto di operare entro determinati limiti di spesa nonché il versamento delle economie al bilancio dello Stato.

Le più recenti misure di contenimento di finanza pubblica sono state disposte con dl 78/2010, dl 98/2011 e dl 138/2011 cui si aggiungono quelle di cui al dl 95/2012, alla legge di stabilità 2013, al dl 101 del 2013 e, da ultimo al dl 66 del 2014 al momento in corso di conversione.

L'Autorità non era funzionante nell'anno 2009 che è considerato, nella maggior parte dei casi, il parametro di riferimento in base al quale stabilire i limiti di spesa. A tale riguardo, il Collegio



ha raccomandato di considerare come parametro di riferimento ai fini del calcolo dei risparmi il 2013, quale primo anno di funzionamento dell'Amministrazione, e di effettuare le opportune variazioni di bilancio (cfr. verbale 3/2014). Il Garante, con nota n.1770 del 28 maggio 2014, ha posto alla Ragioneria Generale dello Stato un quesito circa l'applicabilità delle disposizioni di contenimento della spesa che hanno come parametro di riferimento la spesa relativa agli anni precedenti al 2013. Il Collegio prende atto del fatto che nelle more dei chiarimenti da parte della Ragioneria l'Amministrazione ha sospeso l'invio della scheda di monitoraggio, consiglia comunque all'Amministrazione di accantonare, in via cautelativa, le somme che dovrebbero essere versate al bilancio dello Stato in caso di risposta affermativa da parte della Ragioneria Generale e, in ogni caso, invita a compilare la scheda per la parte relativa alle disposizioni successive alla legge 229/2012.

#### Conclusioni

Il Collegio, verificata la conformità dei dati esposti in bilancio con quelli delle scritture contabili, riscontrata la regolarità delle spese e, alla luce di tutte le raccomandazioni sopra espresse in merito al rispetto dei vincoli di contenimento della spesa pubblica, esprime parere favorevole all'approvazione del conto consuntivo 2013.

Roma, 5 giugno 2014

Il Presidente

I componenti

Milani Bernardi  
Cecconi Follini



## ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

### AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

#### Revoca dell'autorizzazione alla produzione di medicinali per uso umano, rilasciata alla società Laboratoires Boiron S.r.l.

Con il provvedimento n. aM - 102/2014 del 3 luglio /2014 è stata revocata, su richiesta, l'autorizzazione alla produzione di medicinali dell'officina farmaceutica sita in Segrate (Milano) Via Cassanese, 100, rilasciata alla Società Laboratoires Boiron S.r.l..

14A05502

### UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI TRIESTE

#### Ripristino di cognome in forma originaria

Su domanda del signor Dean Carli, intesa ad ottenere il ripristino del cognome nella forma originaria di «Kralj», è stato revocato, ai sensi della legge n. 114/91, con decreto prefettizio n. 1.13/2-0020171 di data 21 maggio 2014, limitatamente agli effetti prodotti nei suoi confronti, il decreto emesso in data 19 dicembre 1929 n. 11419/636 del Prefetto di

Trieste, con il quale il cognome del sig. Francesco Kralj, nato il 3 maggio 1918 a Trieste era stato ridotto nella forma italiana di «Carli», con estensione al figlio Adriano.

Per l'effetto, il cognome del signor Dean Carli, nipote di Francesco, nato il 3 settembre 1981 a Trieste, ivi residente in Trebiciano n. 36 è ripristinato nella forma originaria di «Kralj», come posseduto dalla famiglia prima dell'emanazione del sopracitato decreto.

14A05482

#### Ripristino di cognome in forma originaria

Su domanda del sig. Franco Perco, intesa ad ottenere il ripristino del cognome nella forma originaria di «Perko», è stato revocato, ai sensi della legge n. 114/91, con decreto prefettizio n. 1.13/2-0020174 di data 21 maggio 2014, con effetto nei suoi confronti e per i figli Stefano e Agnese, il decreto emesso in data 13 aprile 1935 n. 11419/10203 del Prefetto di Trieste, con il quale il cognome del sig. Raffaele Perco, nato l'11 ottobre 1899 a Gorizia era stato ridotto nella forma italiana di «Perco», con estensione alla moglie Emilia ed al figlio Raffaele.


Per l'effetto, il cognome del signor Franco Perco, nipote di Raffaele, nato il 30 maggio 1958 a Trieste, ivi residente in via degli Alpinin. n. 113 è ripristinato nella forma originaria di «Perko», come posseduto dalla famiglia prima dell'emanazione del sopracitato decreto, con estensione ai figli Stefano e Agnese.

14A05483

LOREDANA COLECCHIA, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2014-GU1-163) Roma, 2014 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.





\* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 1 4 0 7 1 6 \*

€ 1,00

